



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Dottorato di Ricerca in Dinamica dei sistemi

Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (D.E.M.S.)

Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 – DIRITTO PRIVATO

Autonomia privata e Contratto di lavoro sportivo  
Tra rigido formalismo e autonomia dei privati.

DOTTORANDO  
**DOTT. FABRIZIO VITAGLIANO**

COORDINATORE  
**CH.MO PROF. CARMINE BIANCHI**

COORDINATORE VICARIO  
**CH.MO PROF. ANTONELLO MIRANDA**

TUTOR  
**CH.MA PROF.SSA LAURA SANTORO**

CICLO XXXIII  
ANNO CONSEGUIMENTO TITOLO 2022

## **Indice**

### **Introduzione**

### **Capitolo I**

#### **Autonomia privata, contratto di lavoro e libertà contrattuale**

1. Il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Chiavi di lettura in prospettiva pluriordinamentale.
  - 1.1 Gli effetti della conflittualità fra ordinamenti
2. Autonomia privata nel contesto dell'ordinamento italiano. Autonomia privata e autonomia collettiva.
  - 2.1 Autonomia e negozio giuridico.
  - 2.2 Autonomia privata e autonomia collettiva.
  - 2.3 Il contratto normativo.
  - 2.4 Autonomia e contratto.
3. Autonomia privata nel rapporto giuslavoristico.
4. L'autonomia privata nell'ambito dei rapporti di lavoro sportivo.

### **Capitolo II**

#### **Il contratto di lavoro sportivo**

1. La genesi del contratto di lavoro sportivo.
2. Il lavoratore sportivo: tra dilettantismo e professionismo.
  - 2.1 Il lavoratore sportivo nel quadro delineato dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91.
  - 2.2 Il lavoratore sportivo nella recente riforma dello sport.
  - 2.3 Lo sportivo dilettante e l'atleta professionista di fatto.
3. Il contratto di lavoro sportivo: forma e contenuto.

- 3.1 La forma nel contratto di lavoro sportivo.
- 3.2 Efficacia integrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dei Regolamenti delle Leghe nello sport del calcio.
- 3.3 I regolamenti interni delle leghe professionistiche.
- 4. Il contratto tipo nel mondo del calcio.
- 5. La cessione di contratto di lavoro sportivo.
  - 5.1 Le cessioni di contratto nella normativa federale della FIGC.
  - 5.2 L'autonomia delle parti nella cessione di contratto.
  - 5.3 La c.d. clausola di "recompra".
- 6. Il premio di rendimento ed il caso "Ljajic".

## **Conclusioni**

## **Bibliografia**



## **Introduzione**

La ricerca ha ad oggetto il tema dell'autonomia privata nella sua concreta operatività all'interno del sistema ordinamentale sportivo. In tale contesto, il concetto di autonomia acquista una duplice portata, riferita, sul piano del macrosistema, al rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, e su quello del microsistema, ai rapporti contrattuali intercorrenti tra i soggetti che operano all'interno di quest'ultimo.

L'affermazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, sulla quale si è affermato il generale consenso della dottrina e della giurisprudenza ancor prima del suo espresso riconoscimento da parte del legislatore con la legge n. 280/2003, non esime l'interprete dal rilevare le molteplici circostanze nelle quali la stessa autonomia viene in parte limitata, o, talvolta, del tutto esclusa. Ciò è dato rinvenire sia in riferimento all'assetto istituzionale, con riguardo, ad esempio, al controverso rapporto tra giustizia statale e giustizia sportiva per quel che concerne, in specie, la giustizia disciplinare, sia in riferimento all'ambito contrattuale e, all'interno di questo, all'ambito giuslavoristico.

Il rapporto di lavoro in seno al sistema ordinamentale sportivo presenta delle significative peculiarità che, già nella enucleazione della sua fase originaria, determinano una deviazione della disciplina ad esso applicabile rispetto a quella di diritto comune. La distanza tra la disciplina del lavoro sportivo e quella del lavoro subordinato di fonte codicistica è riempita di contenuto dalla normativa speciale di fonte statale e da quella di fonte federale. Tale disciplina, come si avrà modo di analizzare nel dettaglio, si caratterizza per un rigido formalismo che esplica la sua

portata, oltre il piano meramente formale, altresì su quello sostanziale, lasciando, almeno all'apparenza, residui limitati spazi di operatività all'autonomia privata.

L'assunto che fonda la nostra ricerca è che, pur tuttavia, il principio di autonomia privata espliciti la sua rilevanza anche nell'ambito del diritto del lavoro sportivo, in modi e forme che l'interprete è chiamato a scoprire attraverso un lavoro di attenta analisi che tenga conto, in particolare, del dato concreto tratto dalla realtà della prassi negoziale.

Oggetto di specifica attenzione in questo senso è la prassi del diritto calcistico, in ragione, non soltanto, della sua centralità nel sistema sportivo, bensì anche perché oggetto di una feconda elaborazione sul piano dottrinale e giurisprudenziale, tanto da poter essere considerata modello di riferimento dell'intero settore del lavoro sportivo professionistico.

La metodologia di ricerca impiegata si avvale, pertanto, nello studio dei referenti normativi, di fonte sia statale che federale, dei contributi offerti dalla dottrina, in specie di area civilistica, nonché della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Ai nostri fini risulta fondamentale comprendere se, nella pratica, gli spazi di autonomia nel tempo riconosciuti alle parti restino comunque imbrigliati nel rigido formalismo della contrattualistica sportiva, ovvero se, al contrario, possa pervenirsi ad un differente esito ricostruttivo.

.

## **Capitolo I**

### **Autonomia privata, contratto di lavoro e libertà contrattuale**

#### *1. Il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Chiavi di lettura in prospettiva pluriordinamentale.*

Il tema del rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo è da sempre argomento di dibattito dottrinale, avuto riguardo soprattutto ai riflessi esterni rispetto al diritto degli ordinamenti particolari. L'analisi del rapporto tra ordinamenti è estremamente rilevante, dal momento che da tale rapporto ne derivano importanti ripercussioni relativamente all'ampiezza dell'autonomia riconosciuta ai singoli soggetti.

Con riferimento all'oggetto della nostra analisi il referente normativo di partenza è rappresentato dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante "Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)". Attraverso tale legge, infatti, lo Stato comincia a dimostrare un interesse concreto verso il fenomeno sportivo, prevedendo l'istituzione formale del CONI e definendolo Ente pubblico, con funzione di organizzare e potenziare lo sport nazionale.

L'indiscutibile rilevanza sociale dello sport è stata ribadita, in epoca successiva, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza attraverso la copertura costituzionale offerta dagli articoli 2 (rientrando lo sport fra i diritti inviolabili dell'individuo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità), 18 (con il quale si riconosce il diritto degli individui di associarsi liberamente per fini non vietati dalla legge) ed infine 32 (con il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività).

Nella Costituzione uno dei più importanti obiettivi, per espressa volontà dei padri costituenti, è lo sviluppo della persona umana in tutti i suoi aspetti. La Costituzione in tal senso è “...culla della promozione delle attività volte allo sviluppo fisico, perché queste costituiscono un mezzo congruo e assolutamente desiderabile di sviluppo della persona umana e della personalità umana.”<sup>1</sup>

Lo sport ha ottenuto riconoscimento esplicito della rilevanza costituzionale solo nel 2001 attraverso la riforma del titolo V della Costituzione con la nuova formulazione dell’art. 117, ove l’ordinamento sportivo<sup>2</sup> viene annoverato tra le materie a legislazione concorrente, e pertanto alle Regioni spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

La natura dei rapporti tra i due ordinamenti ha vissuto momenti diversi in base alla considerazione che dello sport ha avuto lo Stato nelle varie fasi storiche.

Il riconoscimento del sistema sportivo quale ordinamento giuridico trae il proprio fondamento dalla celeberrima teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> M. Serio, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento di diritto comune*, in *Temi di Diritto Sportivo*, a cura di L. Santoro, Ed. Leopardi (Palermo, 2006), p. 3.

<sup>2</sup> Sull’interpretazione di ordinamento sportivo da dare al dettato costituzionale, e quindi alla reale portata della ripartizione di competenze fra Stato e Regioni, la dottrina ha fatto riferimento sia alla legislazione vigente che alla dottrina, distinguendo tra attività sportiva a carattere amatoriale e ricreativo, la cui disciplina è demandata alle Regioni, dall’attività sportiva agonistica, la cui disciplina è concorrente Stato-Regioni. Tuttavia, tale distinzione non viene più richiamata dalla giurisprudenza. Per l’approfondimento sul tema si rinvia a G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di Diritto Sportivo* (Giuffrè, Milano), 2018, Quarta Ed., pp. 17 e ss.

<sup>3</sup> SANTI ROMANO, *L’ordinamento giuridico, Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto* (Pisa, 1918).



La sussistenza in capo all'ordinamento sportivo dei tre elementi costitutivi, ovvero plurisoggettività, normazione e organizzazione, è stata confermata da dottrina<sup>4</sup> e giurisprudenza.

Come è noto, l'autonomia tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo non è assoluta, e sono numerosi gli aspetti di contatto e gli ambiti nei quali possono avvenire frizioni e conflittualità, a causa soprattutto della sovrapposizione degli ordinamenti.

Ovviamente l'obiettivo del legislatore nazionale è proprio quello di evitare sovrapposizioni, individuare le specifiche sfere di competenza e definirne i compiti. Il Comitato Olimpico Italiano nasce proprio per fungere da anello di congiunzione tra ordinamento sportivo particolare ed ordinamento statale.

Per comprendere a fondo tale funzione è necessario analizzare la natura sia del C.O.N.I. che delle Federazioni sportive nazionali.

Come si accennava in precedenza, il C.O.N.I. ha avuto genesi posteriore rispetto alle Federazioni Sportive nazionali, anzi, ad essere precisi, nasce proprio dalla volontà e dalla necessità delle Federazioni di riunirsi ed avere un soggetto unico con il quale porsi nei confronti dell'ordinamento statale. Nel contesto prerепublicano, nella seconda metà del 1800, le Federazioni nascono come associazioni private di secondo grado. Con la prima edizione delle Olimpiadi moderne tali strutture rivestirono il ruolo di vere e proprie autorità con poteri non solo disciplinari in seno a ciascuno sport, ma anche e soprattutto regolamentari e di controllo. Lo Statuto del C.O.N.I. del 1921 riconosceva le Federazioni al vertice tecnico di ciascuno sport, ed il C.O.N.I. stesso come "Federazione delle Federazioni". Solo successivamente,

---

<sup>4</sup> Per un approfondimento, G. LIOTTA – L. SANTORO, *op. cit.*, p. 12 ss.

nel 1927 lo Statuto del C.O.N.I. riconobbe allo stesso la facoltà di costituire altre Federazioni nazionali.

Il regime fascista, vista la rilevanza riconosciuta dallo stesso alla cultura sportiva, contribuì in maniera importante al processo di pubblicizzazione del C.O.N.I. ed alla relativa compressione dell'autonomia privata delle Federazioni fino a definirle, con lo statuto del 1939, "organizzazioni del C.O.N.I." ed addirittura "organi del C.O.N.I." con la l. n. 426/42, demandando l'approvazione dei regolamenti federali al Presidente del C.O.N.I. e determinando l'obbligo per le Federazioni di versare le entrate economiche derivanti da tesseramenti e manifestazioni sportive direttamente allo stesso C.O.N.I.

È proprio dalle statuizioni contenute nella l. n. 426/42 che l'originaria natura privatistica delle Federazioni viene messa in discussione; tuttavia senza trovare nelle epoche storiche immediatamente successive una vera e propria inversione di rotta.

La prima revisione dello Statuto del C.O.N.I., avvenuta in epoca repubblicana, non portò innovazioni o rivisitazioni in ordine alla natura giuridica delle Federazioni sportive, confermando quanto in precedenza stabilito, ovvero l'assoggettamento delle stesse al C.O.N.I. in quanto propri organi.

In epoca ancora successiva la *querelle* sulla natura pubblica o privata delle Federazioni sportive continuò ad alimentarsi anche in virtù delle disposizioni normative contenute nel regolamento attuativo della l. n. 426/42 (D.P.R. 2 agosto 1974, n. n. 530, seguito dal D.P.R. 28 marzo 1986, n.157 con il quale si confermava la configurazione delle Federazioni sportive nazionali quali organi del C.O.N.I. per quanto riguarda "l'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva

competenza”<sup>5</sup>). Nonostante tale qualificazione, il predetto regolamento non svuotò di contenuto le Federazioni relegandole al solo ruolo di guida nell’ambito delle rispettive discipline sportive, ma ribadì che le Federazioni “sono costituite dalle società ad esse affiliate e rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale”<sup>6</sup>. In tale contesto regolamentare il C.O.N.I. ha comunque mantenuto piena vigilanza e controllo sulle Federazioni, mantenendo il potere di approvare gli statuti ed i regolamenti, i bilanci sia consuntivi che preventivi, nonché quello di organizzare gli uffici ed il personale<sup>7</sup>; peraltro è stato anche ribadito il potere di costituire nuove Federazioni.

Si questa linea si colloca la sentenza n. 607 del 27 luglio 1955, della V sezione del Consiglio di Stato<sup>8</sup>, con la quale si è confermato che le Federazioni perseguono fini di interesse pubblico coincidenti con i fini propri del C.O.N.I.

L’approvazione della legge n. 91/1981, sulla quale si dirà più oltre approfonditamente, ha riaperto il dibattito, sancendo l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione delle Federazioni e demandando al C.O.N.I. un generico potere di vigilanza.

Sulla natura delle Federazioni sportive, alla luce dell’approvazione della succitata l. n. 91/1981, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato la tesi della doppia natura: da un lato privatistica, relativamente a tutte le attività gestionali, nonché a quelle

---

<sup>5</sup> Cfr. D.P.R. n.157 del 28 marzo 1986, art. 2 comma 2.

<sup>6</sup> Cfr. D.P.R. n.157 del 28 marzo 1986, art. 29 comma 1.

<sup>7</sup> Cfr. D.P.R. n.157 del 28 marzo 1986, Titolo II, FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, art. 28 e ss.

<sup>8</sup> Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 luglio 1955, n. 607, in *Foro it.*, Rep. 1955, voce *Impiegato gov. e pubbl.*, 155.

tecnico-organizzative, dall'altro pubblicistica, per ciò che attiene gli ambiti e le attività finalizzati al perseguimento dei fini sportivi del C.O.N.I.<sup>9</sup>

È necessario puntualizzare come, fino a quell'epoca, la giurisprudenza avesse considerato le regole federali come derivanti da una potestà normativa direttamente

---

<sup>9</sup> Sul punto è di estremo rilievo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che con la sentenza n.3092 del 9 maggio 1986 affermò che "La nuova legge, però, ha sicuramente apportato una limitazione all'estensione del campo di "pubblicità" di talune espressioni tipiche dell'attività organizzativa delle federazioni. Poteva, infatti, ritenersi in passato che ogni e qualunque attività normativa avente ad oggetto l'organizzazione della struttura federale dovesse essere considerata espressione della natura pubblica dell'ente, per una ritenuta necessità primaria di attuazione del fine pubblico. Ed è proprio in quest'ottica che trovano adeguata spiegazione quelle passate pronunce di questa Corte e del Consiglio di Stato che tendono ad attribuire natura di "atti amministrativi" a ogni qualunque norma di regolarmente federali. Dopo l'emanazione della legge del 1981, però, la realtà giuridica è sicuramente mutata, avendo avuto cura il legislatore di attribuire alle singole federazioni (anche) "l'autonomia organizzativa": e ciò, ovviamente, significa che il "pubblico" non deve necessariamente prevaricare il "privato". Il fatto della "vigilanza" del C.O.N.I., peraltro, non è determinante ai fini di considerare come proveniente dalla "natura pubblica" ogni attività organizzativa, essendo ben noto (e numerosi sono gli esempi nel nostro ordinamento) che il solo fatto della "vigilanza" pubblica non vale ad attrarre nell'orbita del "pubblico" il soggetto che la subisce. Poiché, però, vi sono - nell'ambito delle Federazioni - manifestazioni di volontà che tendono a un fine sicuramente coincidente con quello del C.O.N.I.; ossia, in definitiva, esistono norme regolamentari emanate dalle Federazioni che restano attratte nell'orbita pubblica, perché oltre quello privato finiscono per tutelare un interesse pubblico (del C.O.N.I.), è intuitivo che in caso di controversia giudiziaria tra una Federazione e un privato, il problema dell'individuazione del giudice giurisdizionalmente competente (giudice ordinario o amministrativo) comporta il preliminare accertamento della natura della norma federale regolatrice della fattispecie controversa, perché solo nel caso in cui la norma sia emanazione di una potestà pubblica, in quanto diretta (anche) alla tutela di un interesse pubblico, può ritenersi che la Federazione ha operato quale "pubblica amministrazione": solo in questo caso, infatti, sussiste il presupposto per ritenere configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo." Tale sentenza ha fatto da apripista ad un cospicuo filone giurisprudenziale, tra le più importanti sentenze si ricordano Cass. Sez. Un. n. 4399 del 26 ottobre 1986; Cass. Sez. Un. n. 5181 del 9 maggio 1991.

Numerosa è la dottrina che si è espressa in favore della natura mista delle Federazioni Sportive, tra tutte si citano: S. CASSESE, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sull'applicazione ad esse della disciplina del "parastato"*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1979, pp. 117 ss.; dello stesso tenore CAPRIOLI, *Le federazioni sportive nazionali fra diritto pubblico e diritto privato*, in *Dir. e giur.*, 1989, p. 10. Successivamente, M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, IV ed., Padova, 2015, p. 119. Hanno correttamente affermato che in quel periodo storico "si era formato un orientamento qualificabile come unanime e secondo il quale le federazioni sportive presentano un duplice aspetto, l'uno di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio in senso lato di funzioni pubbliche proprie del CONI, l'altro di natura privatistica collegato alle specifiche attività delle federazioni medesime, attività che in quanto autonome sono separate dalle attività di natura pubblica e fanno capo soltanto alle dette federazioni". Di contro, LANDOLFI, *La legge n. 91 del 1981 e la "emersione" dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 36, ha ritenuto che la legge n. 91 del 1981 abbia dato maggior rilievo all'aspetto pubblicistico nel rapporto tra C.O.N.I e Federazioni Sportive. Ha dato interpretazione differente, ovvero non ha ritenuto rilevante l'apporto della legge alla tesi pubblicistica, M. Sensale, *La legge 23 marzo 1981, n. 91 e la natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1984, pp. 490 ss.

delegata dal legislatore statale<sup>10</sup>. Tale indirizzo giurisprudenziale fondava le proprie radici nell'assunto che il riconoscimento della natura pubblicistica delle Federazioni fosse condizionato al riconoscimento delle stesse come organi del C.O.N.I.

L'intervento del legislatore teso a dirimere la diatriba tra natura pubblicistica e privatistica giunse solo nel 1999 con la c.d. "riforma Melandri" contenuta nel d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242.

L'articolo 15 del suddetto decreto al comma 2 dispone, infatti, che "le federazioni sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato" e che "sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione."

La norma richiamata, se da un lato definisce la natura privatistica delle Federazioni, dall'altro ne conferma il rilievo pubblicistico in quanto sempre l'art. 15, al comma 1, recita che "Le federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI."

La lettura della norma non consente di affermare che l'interessa delle attività delle Federazioni sportive nazionali ricada sul terreno dell'autonomia privata proprio in virtù della citata "valenza pubblicistica".

---

<sup>10</sup> Non sono mancate di certo critiche a tale orientamento giurisprudenziale, tra le quali si segnala E. BATTELLI, *Formazione e invalidità del contratto sportivo tra pluralismo delle fonti e unità del sistema normativo*, Rivista Di Diritto Sportivo, 2016, 2, p. 366.

In virtù di questa doppia natura delle federazioni è possibile, quindi, distinguere l'attività dalle stesse esplicita in attività di diritto privato e attività di diritto pubblico<sup>11</sup>.

Quanto a quest'ultima, essa trova un primo richiamo nel Capo II della più volte citata l. n. 91/1981, per ciò che concerne, in specie, avuto riguardo l'ambito della nostra ricerca, le procedure di affiliazione correlate alla stipula dei contratti di lavoro sportivo, nonché le procedure di controllo sulle società sportive e sulla loro gestione economica<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Si rinvia sul punto a CAPRIOLI, *Le federazioni sportive nazionali fra diritto pubblico e diritto privato*, in *Dir. e giur.*, 1989, p. 1 e ss. In cui l'autore si esprime in termini di "compiti delle Federazioni" invece di "attività" come previsto dal Capo I della l. 91/1981. L'A. in tale occasione equipara il settore sportivo a quello bancari e assicurativo in quanto diverse attività poste in essere dallo stesso soggetto possono essere assoggettate a differente disciplina a seconda dell'interesse preso in considerazione dall'ordinamento statale così come, invece, dei comportamenti possono rispondere alla stessa disciplina prescindendo totalmente dal soggetto che li ha posti in essere.

<sup>12</sup> Si fa riferimento in particolare a quei particolari e pregnanti poteri di controllo delle Federazioni Sportive relativamente a particolari oneri derivanti da normativa Federale; su tutti il sistema di controllo previsto dal Titolo VI delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF), rubricato Controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionistiche, in quale prevede perfino l'istituzione di un Organismo Tecnico denominato Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.), con pregnanti poteri di vigilanza e controllo.

La richiamata l. 91/1981, all'art. 12, rubricato come "Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi" prevede che "al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati". Come si ha modo di vedere, rientra nei fini del CONI, al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni, porre in essere tutti i controlli sulla gestione economico finanziaria, delegando alle federazioni un potere di natura pubblicistica per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI.

Circa la natura pubblicistica dei controlli della Co.Vi.So.C. si è espressa la giurisprudenza in Cassazione Penale – Sezione III – Sent. 21864/2013 nei seguenti termini la Co.Vi.Soc. costituisce una struttura tecnica di supporto alla F.I.G.C., associazione a carattere privato cui, tuttavia, non difettano attribuzioni pubblicistiche allorché operi su delega C.O.N.I. La Corte ritiene che anche nella ipotesi che la Co.Vi.Soc. operi quale organo di verifica della regolarità dei bilanci delle società calcistiche entrino in gioco finalità di natura pubblicistica. A tale conclusione si giunge esaminando lo Statuto del C.O.N.I., sopra citato, che all'art. 20, comma 4, riconosce la "rilevanza pubblicistica di specifici aspetti" delle attività sportive e di promozione proprie della F.I.G.C. e all'art. 21, comma 4, dispone che i bilanci delle federazioni sportive nazionali siano approvati dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.; quindi, all'art. 23, ribadito che "la valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse", afferma che "oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché ...".

### *1.1 Gli effetti della conflittualità fra ordinamenti.*

Il rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, nel tempo, ha rivelato profili di alternata conflittualità.

Se da un lato vengono previsti limiti all'esercizio dell'autonomia da parte degli organi dell'ordinamento federale, dall'altro tali limiti, in alcuni casi, appaiono labili e lo sconfinamento dell'autonomia privata è quasi del tutto inevitabile.

Un campo di verifica importante riguarda una materia che ad oggi non è stata oggetto di specifica attenzione da parte di dottrina e giurisprudenza, ovvero quella concernente la cessione di quote societarie di una società di calcio professionistica ad un soggetto terzo.

La l. n 91/1981 prevede all'art. 11 che “le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate” e che “devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i

---

A detta conclusione si giunge, inoltre, esaminando la legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modifiche, che all'art. 12, disciplina la “garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi” e prevede che “per delega del C.O.N.I.” spetta alle federazioni sportive nazionali attivare i controlli di “verifica dell'equilibrio finanziario” delle società e assumere i provvedimenti conseguenti.

In conclusione, così come assume valenza pubblicistica, nei termini precedentemente descritti, la gestione dei fondi C.O.N.I., ancorché operata tramite le federazioni nazionali, deve affermarsi adesso che analoga natura va riconosciuta alle attività sportive svolte al fine di garantire il “regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici”. A ciò consegue che i controlli Co.Vi.Soc. sono caratterizzati da finalità pubblicistiche in quanto strumentali al rispetto del regolare svolgimento dei campionati. Di tali finalità partecipano i controlli sui bilanci delle società di calcio e sull'esistenza dei requisiti di equilibrio finanziario richiesti dalla F.I.G.C. per l'iscrizione ai campionati. Deve così applicarsi al caso in esame il principio secondo cui sono qualificabili come autorità pubblica non solo i soggetti incardinati all'interno di una struttura pubblica, ma anche quei soggetti cui sono demandate funzioni pubbliche ed operano nel contesto di esse (tra le altre, Sez. 6, n. 33724 del 21/6/2010, Cangemi).”

revisori dei conti”. La disciplina di dettaglio è poi demandata alle singole Federazioni sportive nazionali.

Sul punto la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha approvato, con il Comunicato Ufficiale 112/A del 7 novembre 2019, il Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico.

Tale Regolamento si è reso necessario al fine di evitare il verificarsi di gravi crisi finanziarie di società di calcio professionistiche, come nei fatti è avvenuto negli ultimi anni, con gravi ripercussioni oltre che sulle singole società coinvolte, anche più in generale sul sistema sportivo con ricadute sulla regolarità dei campionati<sup>13</sup>.

Tale Regolamento prevede all’art.3 una serie di requisiti di onorabilità<sup>14</sup> e di solidità

---

<sup>13</sup> Su tutti si ricordano gli ultimi casi relativi al Trapani Calcio S.r.l. nella Stagione Sportiva 2020/2021, all’Unione Sportiva Città di Palermo S.p.A. nella s.s. 2019/2020, nonché gli ormai celebri della s.s. 2018/2019 relativi alle Società Matera Calcio S.r.l., A.s. Lucchese Libertas S.r.l. ed A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l. Si evidenzia come in tutti e tre i casi le rispettive proprietà non siano state in grado di far fronte agli adempimenti economico-finanziari imposti dai regolamenti Federali.

<sup>14</sup> Nello specifico, l’art. 3 del citato regolamento prevede una serie di reati per i quali il soggetto acquirente non deve avere subito “condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. C.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni;

b. condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.:

- 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989;

- 9 della legge n. 376/2000;

- 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.;

c. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicate su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni;

d. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicate su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i delitti di cui:

- al precedente punto b);

- agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l’ipotesi preferenziale di cui al comma 3 e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso).” Così come i soggetti acquirenti devono “dichiarare che, ai sensi della vigente normativa antimafia, di non esser stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.”

Ed inoltre i soggetti acquirenti devono altresì dichiarare “di non aver ricoperto, negli ultimi cinque anni, il ruolo di socio e/o di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di



finanziaria<sup>15</sup>, come, ad esempio, l'assenza di condanne penali o il possesso di specifiche referenze bancarie, che devono essere posseduti dal soggetto che acquista la società.

L'ambito di applicazione è riferito alla cessione delle partecipazioni societarie in genere, in virtù del richiamo all'art. 2468 c.c. e, dunque, sia alle cessioni di partecipazioni in S.r.l. che in S.p.A.

L'art. 6 prevede, nello specifico, che “il riconoscimento, ai fini sportivi, del trasferimento delle quote e/o delle azioni agli Acquirenti è subordinato alla

---

revoca dell'affiliazione dalla FIGC. - di non detenere partecipazioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in più società appartenenti alla sfera professionistica secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 7 e ss dello Statuto FIGC.” Ed allo stesso modo devono dichiarare “ai sensi della vigente normativa antimafia, di non esser stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.”

Per tali dichiarazioni la FIGC ha previsto l'utilizzo dell'autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con riserva di verifiche nei limiti delle prerogative della Federazione.

<sup>15</sup> Per ciò che concerne, invece, i requisiti di solidità finanziaria, l'art.4 del citato regolamento cita una serie di adempimenti, nello specifico: “Gli Acquirenti dovranno depositare presso la F.I.G.C.: A) la dichiarazione di almeno un istituto di credito di primaria importanza nazionale e/o estera o appartenente a Gruppo Bancario, con il quale intrattengano rapporti da almeno un anno, contenente l'attestazione che:

- a. gestiscono i rapporti finanziari con correttezza e nel rispetto della normativa e riscuotono stima e considerazione presso gli operatori finanziari ed economici;
- b. è riconosciuto loro, sotto il profilo bancario, un adeguato merito creditizio;
- c. hanno sempre assolto i loro impegni con regolarità e puntualità;
- d. alla data dell'acquisizione delle quote della società sportiva professionistica sono in possesso di capacità finanziarie ed economiche tali da poter far fronte, in misura proporzionale alla partecipazione acquisita, agli impegni delle attività imprenditoriali correlate, rappresentate:
  - i) dai costi medi sostenuti dalla società nelle ultime tre (3) stagioni sportive e nell'ambito della medesima categoria in cui milita al momento della acquisizione; ovvero in assenza delle condizioni di cui alla lettera i) che precede:
  - ii) dal costo medio sostenuto dalle società che militano nell'ambito della Lega di appartenenza della società sportiva al momento della acquisizione della partecipazione. Tale dato sarà comunicato dalla medesima Lega di appartenenza.
- e. non sono stati accertati fatti che abbiano ricondotto le risorse finanziarie impiegate ai fini dell'Acquisizione da fonti diverse dall'attività economico-sociale degli Acquirenti o dalla disponibilità di altre fonti lecite indicate.

B) Per le società di Serie B e Serie C, deposito di fideiussione bancaria in misura proporzionale alla partecipazione acquisita, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali.”

approvazione da parte del Presidente federale, che si avvale di una Commissione per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5”.

Nelle intenzioni del legislatore sportivo tale previsione regolamentare avrebbe dovuto garantire, da un lato, al soggetto acquirente lo svolgimento della procedura in tempi celeri e, dall’altro, al contempo, alla Federazione, la verifica in ordine alla capacità del soggetto acquirente di far fronte ai gravosi impegni economici.

Tuttavia, come l’esperienza pratica ha dimostrato, la verifica circa il possesso dei requisiti, che viene effettuata da una Commissione costituita *ad hoc*, non è una procedura di rapido espletamento e nella prassi i tempi della decisione risultano essere particolarmente dilatati.

Tale procedura di verifica risulta, a nostro avviso, incompatibile l’esigenza di garantire celere operatività al soggetto cessionario, anche alla luce della previsione del successivo art. 7, il quale stabilisce che “nessuna attività, a rilevanza federale e/o comunque che determini effetti in ambito federale, potrà essere svolta dagli acquirenti fino all’esito delle verifiche della Commissione di cui al punto 6 a seguito della avvenuta comunicazione del passaggio di quote che precede nonché fino alla approvazione da parte della FIGC. La Commissione si esprimerà sulla base dei documenti e delle autocertificazioni pervenute.”

Appare del tutto evidente, a parere di chi scrive, il rischio concreto che nella pratica, la procedura citata nel richiamato regolamento possa comportare in concreto uno stallo operativo, come specificato dallo stesso regolamento, dal punto di vista sportivo. Nella pratica, ad oggi, alla luce delle tempistiche necessarie per le verifiche previste, la FIGC ha optato per una soluzione tampone non prevista dalle norme, e quindi di dubbia validità, ovvero la concessione di un’operatività

temporanea sussistendo il *fumus boni iuris* della sussistenza dei requisiti, direttamente a firma del presidente della Commissione e senza approvazione del Presidente federale come previsto dall'art. 6.

Purtroppo la norma appare poco rispondente alle esigenze delle parti sotto numerosi ulteriori punti di vista.

Le acquisizioni, secondo previsione regolamentare, possono avvenire in base all'art. 1 "per atto tra vivi o *mortis causa*"<sup>16</sup>. Sul punto sorge una problematica che investe i rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo, ovvero il caso in cui l'erede non sia in possesso dei requisiti precedentemente citati. Ebbene la norma non fornisce risposta alcuna al quesito testé posto, anzi, le norme federali, nulla prevedono nel caso in cui il passaggio di quote non sia possibile per mancanza dei requisiti richiesti in capo al soggetto acquirente. Risulta ancor più problematico il caso di cessione *mortis causa*, per le quali non si comprende come possano essere richiesti un soggetto in posizione di erede dei requisiti già in possesso del *de cuius*. Alla luce delle su esposte considerazioni, vista la prassi applicativa difforme rispetto alla previsione normativa a causa dell'inapplicabilità della stessa, sarebbe opportuno, a parere di chi scrive, sottoporre la disciplina prevista ad una riforma sostanziale completa, passando dall'attuale forma di controllo successivo ad un controllo preventivo del possesso di requisiti da parte di soggetti che intendono acquisire quote o azioni societarie.

Il controllo preventivo consentirebbe al potenziale acquirente di ottenere da parte della FIGC l'attestazione circa il possesso dei requisiti anteriormente rispetto al passaggio di quote, riducendo così le problematiche derivanti da una verifica

---

<sup>16</sup> Così il Comunicato Ufficiale 112/A del 7 novembre 2019

successiva alla stipula di un contratto di cessione di una società valida ed efficace ai fini civilistici e federali. Sarebbe opportuno, quindi, ad esempio ammettere la possibilità di verifica relativa al possesso dei requisiti da parte dei soggetti acquirenti già da un eventuale contratto preliminare, la cui stipula del contratto definitivo verrebbe condizionata all'esito positivo delle verifiche effettuate dalla FIGC.

Un'interessante osservazione critica riguarda gli effetti della mancata approvazione ai fini sportivi su di un atto a forma solenne, quale è la cessione di quote societarie perfezionata davanti a un notaio, rappresentante dello Stato, quindi perfettamente valido ed efficace per l'ordinamento giuridico statale. Ci si chiede quali possano essere, nel silenzio delle norme federali, le conseguenze nel caso in cui l'organismo sportivo deputato emani una decisione negativa che non consente ad un atto formalmente e sostanzialmente perfetto di esplicare i propri effetti. A fronte di una tale decisione, il contratto di cessione delle quote rimarrebbe valido e vincolante tra le parti. Stante la difficoltà di fare anche solo delle supposizioni, non possiamo far altro in questa sede che auspicare che le parti in sede di stipula propendano per l'inserimento di una specifica clausola per la retrocessione delle quote societarie nel caso in cui il passaggio non dovesse essere convalidato in ambito federale.

Si ribadisce come sia del tutto auspicabile, in una prospettiva *de iure condendo*, che la F.I.G.C. provveda a perfezionare ancor meglio la normativa in atto vigente anche attraverso un dialogo continuo con le autorità statali al fine di evitare che possano crearsi dei pericolosi casi di paralisi con grave nocimento non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista aziendale.

Dall'esempio testé citato, appare evidente come il rapporto tra l'ordinamento statale e quello sportivo è ben lungi dall'essere in perfetto equilibrio e sintonia.

In realtà, a parere di chi scrive, appare incomprensibile come le questioni poste siano ben lontane da una più che auspicabile soluzione. L'armonizzazione di due ordinamenti in continuo contatto e dialogo non sembra essere mai stato né l'obiettivo del legislatore statale, da sempre impegnato ad imporre norme che costituiscono pericolose ingerenze, e neppure del legislatore sportivo il quale, facendo leva sul concetto di autonomia ordinamentale ha in numerose occasioni optato per l'adozione di norme che, lungi dall'essere in continuità con il quadro normativo statale, spesso se ne sono poste in antitesi.

## 2. *Autonomia privata nel contesto dell'ordinamento italiano.* *Autonomia privata ed autonomia collettiva.*

Richiamare il concetto di autonomia non costituisce sterile esercizio di stile, ma è essenziale al fine di circoscrivere l'ambito di ricerca e delineare i confini della stessa.

Giova in questa sede ripercorrere le nozioni di comune conoscenza e le opinioni dottrinali sul tema. L'autonomia, parafrasando le parole di una delle voci più influenti in dottrina, viene definita come "... attività e potestà di darsi un ordinamento, di dare cioè assetto ai propri rapporti e interessi, spiegata dallo stesso ente o soggetto cui spettano."<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> E. BETTI, *Autonomia Privata*, in *Noviss. Dig. It.*, I (Torino 1967), p. 1559 e ss. Sul punto si rinvia altresì a SANTI ROMANO, *Autonomia*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, rist. inal., Milano, 1983, pp.14, nel quale per l'autore l'autonomia: "nel significato più ampio e generico, indica ogni possibilità di autodeterminazione e, quindi, le capacità attive, i poteri, i diritti soggettivi. Nel suo

Tutti gli ordinamenti, taluni in misura maggiore, altri in misura minore, riconoscono ai consociati un'autonomia; d'altronde appare evidente come nessun ordinamento possa in astratto prevedere ogni singolo comportamento di ogni singolo consociato. Il riconoscimento dell'autonomia privata, implicito o esplicito che sia, da parte degli ordinamenti giuridici, trova fondamento, dunque, nell'impossibilità da parte del sistema giuridico di farsi carico delle decisioni in ordine al modo di amministrare le risorse economiche e soddisfare i bisogni di ciascun singolo consociato.<sup>18</sup>

L'autonomia presuppone, tuttavia, ontologicamente l'esistenza di istanze superiori che ne circoscrivono l'ambito di applicazione. In questo senso, essa si pone in una posizione subordinata rispetto a tali istanze superiori, che la riconoscono e ne limitano *de facto* l'esercizio.<sup>19</sup>

Ciò avviene anche all'interno del sistema sportivo, il quale, in origine fondato sul concetto di libertà della pratica sportiva, si struttura e cresce diventando un

---

significato più specifico, che corrisponde alla sua etimologia ... indica soggettivamente la potestà di darsi un ordinamento giuridico e, oggettivamente il carattere proprio di un ordinamento giuridico che individui o enti si costituiscono da sé in contrapposto al carattere degli ordinamenti che per essi sono costituiti da altri”.

<sup>18</sup> Cfr. L. NIVARRA, V. RICCIUTO, V. SCOGNAMIGLIO, *Istituzioni di diritto privato*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 29

<sup>19</sup> Sul punto la dottrina ha rilevato come, nonostante l'autonomia si ponga in posizione subordinata rispetto all'istituzione superiore che la riconosce, in alcune situazioni la stessa autonomia si pone come fonte di un ordinamento giuridico originario: è il caso della consuetudine, caso unico nel quale sono i privati ad essere soggetti produttori di diritto. Sul punto si veda A.M. SANDULLI, *Fonti del diritto*, in *Novissimo Dig. it.*, Torino, 1961, VII, ora in *Scritti giuridici*, Napoli, 1990, I, 87 ove si legge “Oltre alle leggi e agli atti a esse equiparati, vanno quindi considerati come fonti del diritto soltanto i fatti e gli atti, non di diritto privato, ai quali l'ordinamento collega la nascita di precetti operanti nei confronti di tutti i possibili soggetti che si trovino nelle condizioni in essi ipotizzate (e per ciò meritevoli di essere considerati precetti generali) e, a un tempo, in relazione a tutti i possibili casi che si determinino durante il periodo di loro vigenza (e perciò meritevoli di essere considerati precetti astratti)”. La tesi relativa alla genesi derivata dei poteri di autonomia privata è in dottrina contrapposta alla tesi del fondamento originario dell'autonomia privata, la quale sostiene che l'autonomia privata abbia un fondamento originario e che il sistema giuridico si limiti a prenderne atto regolandone modalità di esercizio. Sulla tesi del fondamento originario si legga, nella sua opera più celebre, SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1945, II ed. con aggiunte. A tali tesi si aggiunge la tesi c.d. istituzionalistica, il cui maggior esponente è proprio il SANTI ROMANO, della distinzione tra comunità autonome, organizzazioni con autonomo ordinamento altresì dette corpi sociali, e le società, quali collettività aventi natura contrattuale.

fenomeno complesso, trovando quindi riconoscimento da parte dell'ordinamento statale.

Ai fini della presente ricerca va ricordato che una delle caratteristiche del diritto è la sua dinamicità, ovvero la sua capacità di rinnovarsi e adeguarsi alle esigenze che il progresso pone. In un ordinamento fondato sulla proprietà individuale, sulla circolazione di beni e servizi, il compito di rinnovamento viene affidato proprio all'autonomia privata. L'ordinamento giuridico riconosce l'autonomia e ne assume le sue manifestazioni come negozi giuridici.

### *2.1 Autonomia e negozio giuridico.*

Il negozio giuridico costituisce il momento di massima rilevanza della volontà del soggetto, dal momento che esso modella l'effetto giuridico su di sé come fosse un abito per ottenere la perfetta corrispondenza con l'interesse perseguito. Detto in altri termini, il privato, attraverso il negozio, autoregolamenta i propri interessi che in questo modo realizza.

Anche nell'ordinamento sportivo è fondamentale la figura del negozio giuridico quale esplicitazione dell'autonomia. E ciò si evidenzia già nel momento iniziale di appartenenza allo stesso ordinamento sportivo, vale a dire nell'atto che segna l'acquisto della cittadinanza dell'ordinamento sportivo rappresentato dall'affiliazione per gli enti e dal tesseramento per le persone fisiche.

L'autonomia privata, come già precisato, trova la sua più compiuta esplicazione nel negozio giuridico; la sua specificità consiste nella formazione di un micro-ordinamento con indipendenza limitata rispetto all'ordinamento giuridico statale ad

esso sovraordinato. In tal senso, pertanto, l'autonomia privata può essere definita come "potestà dei privati di darsi un ordinamento interno a quello statale".<sup>20</sup>

L'autonomia privata, dunque, è manifestazione di potere creativo di diritto, ovvero di norme giuridiche, che hanno come limite le leggi dello Stato.<sup>21</sup>

Si pensi, con riferimento all'ordinamento sportivo, non solo alle specifiche regole tecniche, nella cui predisposizione si sostanzia la tipica attività legislativa delle Federazioni sportive, ma anche a tutti i regolamenti settoriali che disciplinano l'attività delle associazioni e società sportive, tra i quali, in primis, gli statuti federali e i regolamenti interni.

La quasi totalità degli ordinamenti giuridici moderni riconosce e modella l'autonomia privata, dilatandone e restringendone di volta in volta l'ambito applicativo in base ai contingenti rapporti di forza.

Ciò che, a nostro avviso, appare del tutto condivisibile è che, se da un lato l'autonomia privata costituisce un presidio di libertà individuale nel quale i singoli risultano essere gli unici legittimati a definire le modalità di impiego dei propri beni, dall'altro, dal riconoscimento del diritto dei singoli di disporre dei beni nel modo più opportuno ne discendono effetti positivi economici per l'intera collettività. E, pertanto, anche nei momenti di maggior restringimento degli spazi di autonomia, va comunque garantita la sua operatività.

Negli ultimi decenni si è assistito ad un assorbimento degli interessi privati nell'interesse pubblico che ha portato ad una compressione degli spazi di autonomia privata. Ciò si è rivelato nella compressione della causa sul tipo con un

---

<sup>20</sup> SALVATORE ROMANO, *Autonomia Privata*, Milano, 1957, pp.57 ss.

<sup>21</sup> Cfr. FERRI, *L'autonomia privata*, Milano, 1959, p.5. Fra i tanti contributi si segnala quello di NATALINO IRTI in occasione del seminario sul tema "Autonomia privata e giurisdizione nella tradizione civilistica continentale", in *juscivile*, 2018, 3, pp.376 e ss.



impoverimento della“ ... libertà delle parti fino a ridurla alla scelta delle strutture contrattuali tipizzate dal legislatore o avvalorate dalla prassi, vale a dire delle manifestazioni pregiuridiche dell’iniziativa economica dei privati che, una volta recepite e rielaborate dall’ordinamento, si trasformano in funzioni economico-sociali selezionate e qualificate perché utili al raggiungimento del fine sociale generale.”<sup>22</sup> Di ciò si ha chiara evidenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, che presenta forme e strutture contrattuali predeterminate, attraverso la previsione del contratto tipo, al cui rispetto sono vincolate le parti per ciò che riguarda, inn specie, il rapporto di lavoro sportivo.

Il rapporto tra autonomia privata e ordinamento giuridico, nella sua dinamicità come sopra descritta, trova nel concetto di causa del contratto il mezzo attraverso il quale il programma negoziale passa dalla dimensione individuale a quella collettiva della società nella quale trova esplicazione.

È proprio la concezione della causa come funzione economico-sociale<sup>23</sup> ad evidenziare i limiti dell’autonomia privata posti dall’ordinamento, “...il quale ne comprime il profilo innovativo chiudendola entro schemi di attività disposti a priori e selezionati alla luce della loro propedeuticità alla realizzazione dell’interesse pubblico: lo spazio dell’agire del privato è reso conforme al disegno dello Stato per la salvaguardia dell’interesse dell’economia nazionale.”<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Così MAZZAMUTO, *Libertà contrattuale e Utilità sociale, Persone e Mercato*, 1, 2011, p.13

<sup>23</sup> Tale nozione di causa viene rinvenuta fin già dalla *Relazione* al Re-Imperatore del Ministero Guardasigilli al Libro del Codice Civile “*Delle obbligazioni*”, Torino, 1941, n.8, pp. VI-VII nel quale si definisce la causa come: “funzione economico-sociale che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini e che sola giustifica la tutela dell’autonomia privata. Funzione pertanto che deve essere non soltanto conforme ai precetti di legge, all’ordine pubblico e al buon costume, ma anche per i riflessi, diffusi dall’art. 1322 comma 2, rispondente alla necessità che il fine intrinseco del contratto sia socialmente apprezzabile”.

<sup>24</sup> MAZZAMUTO, op. cit., p. 13

Tale impostazione è stata capovolta dalla chiave di lettura che ha posto il diritto privato come un diritto di libertà e, di conseguenza, collocando al centro la libertà dell'individuo di realizzare qualsiasi interesse "meritevole di tutela".<sup>25</sup>

La causa del negozio giuridico, nella prospettiva della funzione economico-sociale, prevede due momenti: da un lato la giustificazione, e dall'altro lato il fine. Se la giustificazione non pone particolari problemi, essa non esaurisce la nozione di causa.

Alla causa come concezione oggettiva la dottrina ha così opposto la nozione soggettiva<sup>26</sup>. Il legislatore del 1942, per ragioni ideologiche ha sottoposto l'autonomia privata ad una valutazione di socialità restringendo in maniera importante la dimensione soggettiva del rapporto negoziale.

---

<sup>25</sup> Cfr. G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1968, p.5

<sup>26</sup> Il codice civile italiano, nel quale la causa viene annoverata tra i requisiti del contratto all'art. 1325 c.c., ha sancito lo spostamento dal piano soggettivo, ovvero riguardante il motivo dell'assunzione dell'obbligazione, a quello relativo allo scopo economico del negozio. Per un approfondimento sul punto si rinvia a E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino 1960, cit. pp. 174 e 183 ove l'autore afferma che "la causa è ... funzione d'interesse sociale dell'autonomia privata". Lo stesso autore in *Noviss. Dig. It., III* (Torino 1967), p. 36 afferma che "la causa... opera attraverso il congegno del negozio, in quanto viene a coincidere con normalmente con l'interesse individuale determinante la volontà privata nel caso concreto." Pur tuttavia il momento soggettivo, inteso come momento che indirizza la volontà privata verso un determinato scopo, non è un elemento indispensabile per l'identificazione della causa. In tal modo la causa viene slegata dalla volontà e posta quale controllo dell'autonomia negoziale, giungendo in questo modo all'identificazione della causa con il tipo contrattuale. Sul punto si rinvia a F. GALGANO, *Diritto Privato* (Padova, 1996), p. 231 e ss.; P. BONFANTE, *Il contratto e la causa del contratto*, in *Scritti giuridici vari*, III (Torino, 1921), p.231 ss. Da semplice elemento del negozio la causa diventa elemento essenziale della struttura dello stesso, consequenziale collegamento con la volontà, la quale è concettualmente differente rispetto al nudo consenso, ma della quale la causa è elemento qualificante e discretivo. Cfr. G. GORLA, *Il Contratto (Milano, 1954)*, p. 81. Attribuire rilievo al contenuto economico significa, *de facto*, identificare la causa soggettiva, quale scopo del singolo contraente ne momento in cui contrae l'obbligazione, quale controprestazione. Concludendo, la diaframma dottrinale tra oggettivisti e soggettivisti appare puramente formale dal momento che la causa, a prescindere da come venga considerata, prescinde dalla volontà ed è indice di valutazione del contratto in termini economici. La dottrina più recente ha ricondotto il problema della configurazione della causa alla "natura dell'interesse che le parti perseguono", identificando la causa con "l'Interesse stesso, desumibile da tutto il quadro dell'operazione economica insita nel negozio", Cfr. L. SANTORO, *Il negozio fiduciario* (Torino, 2002), p. 207 ss. In questo modo il la causa ritorna ad essere indipendente dal tipo, pur poggiandosi entrambe sulla nozione di interesse. Il contratto, ed il negozio in genere, tende sempre a realizzare un interesse, "ma può concretamente assumere una struttura tipica oppure non assumerla" G.B. FERRI, *Causa e tipo del negozio giuridico* (Milano, 1956), p. 249 ss.

Come sostenuto da più parti, appare più rispondente alla realtà sociale odierna il tentativo di recuperare l'impostazione soggettivistica, con la valorizzazione della funzione economico-individuale del rapporto giuridico, enfatizzando *“gli intenti delle parti nel contesto economico nel quale esse agiscono.”*<sup>27</sup>

A supporto di tale tesi vi è la lettura dell'art. 1322 c.c. il quale, pur non parlando esplicitamente di autonomia privata, la delinea come libertà di mezzi e fini da perseguire *“ma il secondo è in funzione del primo e come tale oggetto di una valutazione a posteriori che l'accoglie o lo respinge”*<sup>28</sup>, delineando così i tipi contrattuali come degli schemi contrattuali che il singolo può seguire o modificare in modo da renderli aderenti ai suoi interessi, o ancora creando uno schema nuovo e ponendo così in essere l'atto esplicante piena autonomia privata.

Il tipo contrattuale non consiste in un indirizzo vincolante *ex ante* l'attività del privato, ma è di certo funzionale ad un controllo *ex post* da parte dell'ordinamento allorché il privato ponga in essere un negozio aderente al tipo.

Proprio in virtù di ciò il tipo supera il problema su esposto della meritevolezza dell'interesse perseguito, ponendo di contro un problema relativo alla disciplina applicabile. La tipicità non è garanzia di meritevolezza dell'interesse perseguito, ma può essere *“sintomo non sempre sicuro”*<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Cfr. L. SANTORO, *op. cit.*, p. 209. L'A. riconosce a G.B. FERRI, nel suo *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, il merito di *“avere liberato la causa dalle implicazioni socializzanti legate a teorie economiche del diritto, elevando l'individuo ed il negozio giuridico concretamente posto in essere ad indici di valutazione della causa negoziale ... di modo che, la funzione economico individuale rilevi non soltanto come indice del giudizio di liceità compiuto dall'ordinamento, bensì, anche, come noi riteniamo, quale indice della idoneità della volontà privata a divenire fonte del diritto.”*

<sup>28</sup> G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1968, p.258

<sup>29</sup> G.B. FERRI, *op. cit.*, p.253. Per un approfondimento sul punto si rinvia a A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, Trust e Responsabilità del debitore*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 160 e ss. nel quale l'A., analizzando la meritevolezza dell'interesse nell'interpretazione dell'art. 1322, secondo comma c.c., passa in disamina quelle che sono le più importanti tesi dottrinali relativamente all'individuazione dei criteri di meritevolezza dell'interesse che i privati intendono perseguire mediante la conclusione del contratto. L'A. evidenzia come è ancora forte il dibattito in quanto è

Dal momento che l'assetto economico-sociale è una struttura giuridica, nel nostro ordinamento l'interesse delle parti viene elevato al rango di causa sempre che non sia irrilevante o illegittimo.

Per ciò che attiene al controllo sulla rilevanza è necessario che esso sia limitato e mirato ad accertare la rilevanza giuridica degli interessi perseguiti escludendo quelli futili, la cui protezione giuridica avrebbe un costo sociale maggiore dei benefici che gli stessi sono destinati ad apportare. Di contro, diventa fondamentale la verifica sulla liceità, con il fine ultimo di evitare comportamenti che in nome dell'autonomia privata siano tesi a violare principi cardine del nostro stato di diritto e ad eludere norme imperative.

In base alla disamina fin qui effettuata, il rapporto tra autonomia privata e negozio giuridico, inteso come potere dei privati di darsi un ordinamento interno all'ordinamento statale e da questo dipendente, assume ancora maggior rilievo e segna la strada sulla quale l'itinerario ricostruttivo della nostra tesi intende svolgersi.

## 2.2 *Autonomia privata e autonomia collettiva.*

La dottrina ha osservato come identificare l'autonomia privata con l'autonomia contrattuale avrebbe portato ad un restringimento rilevante del concetto di

---

controverso se tali criteri coincidano con quelli da cui dipende la liceità della causa, come stabiliti dall'art. 1343 c.c. (non contrarietà a norma imperative, ordine pubblico e buon costume), ovvero se il positivo giudizio di meritevolezza non possa prescindere dall'utilità sociale dell'interesse che le parti intendono realizzare. Da tale prospettazione, in dottrina, ha preso le distanze GAZZONI, atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. Dir. Civ. 1978, I, 62 e ss. per il quale il "rispetto delle modalità e delle forme...concerne non già la liceità ma piuttosto l'esistenza dello schema privato".

autonomia privata<sup>30</sup>, nonostante l'unica norma del codice civile riconducibile all'autonomia privata, ovvero l'art. 1322 c.c., sia rubricata come autonomia contrattuale. Tale norma è considerata "insufficiente a coprire la disciplina di una serie di rapporti che coinvolgono interessi particolari, di natura individuale e collettiva, su cui incidono sia gli accordi, sia gli atti unilaterali, sia gli atti giuridici in senso stretto."<sup>31</sup>

Appare a tal fine opportuno allargare la nozione di autonomia contrattuale, adottando la nozione di "autonomia negoziale dei privati"<sup>32</sup>, e ricomprendendo così al suo interno ogni espressione di autoregolamentazione degli interessi privati.

Ciò che assume rilevanza ai fini del prosieguo del discorso è che il più ampio concetto di autonomia privata possa comprendere anche l'autonomia collettiva quale autonomia dei gruppi di individui al servizio di interessi particolari.

L'autonomia collettiva, in questo senso, è intesa come forma di autonomia privata, nella quale gli interessi perseguiti hanno carattere collettivo e riguardano beni idonei a soddisfare bisogni comuni.

L'interesse del gruppo presuppone la sudditanza dell'interesse di ciascun individuo del gruppo all'interesse collettivo perseguito e, di conseguenza, "all'effetto specifico del negozio giuridico che ne realizza l'organizzazione"<sup>33</sup>; pertanto, oltre al limite posto dalla legge, l'autonomia collettiva incontra un ulteriore limite che è

---

<sup>30</sup> Cfr. RESCIGNO, *L'autonomia dei privati*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, Modena, 1988, pp. 534 ss.

<sup>31</sup> Così C. ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva*, (Milano, 2000), p. 292

<sup>32</sup> Cfr. C. ALVISI, *op. cit.*, p. 292

<sup>33</sup> Cfr. C. ALVISI, *op. cit.*, p. 293

il vincolo del perseguimento di interessi e scopi del gruppo, in virtù delle regole che il gruppo organizzato si è dato per il perseguimento di interessi collettivi<sup>34</sup>.

Tuttavia, è da escludere che dalla sopra citata sudditanza dell'autonomia individuale alla collettiva derivi automaticamente l'attribuzione di una qualche funzione normativa al gruppo.

Gli effetti sul singolo individuo derivano esclusivamente dalle regole che il gruppo si è dato e dalle quali scaturisce, da fonte negoziale, la subordinazione degli interessi individuali all'interesse collettivo.

Tale categoria di negozi viene definita dalla dottrina come negozi autodisciplinari in quanto si attuano “forme di perseguimento privato, con lo strumento del contratto di interessi di ordine collettivo”<sup>35</sup>.

L'autodisciplina, come la dottrina ha efficacemente osservato, ricorre nei casi in cui l'ordinamento conferisce al gruppo veri e propri poteri normativi che consentono allo stesso di stabilire regole che avranno effetti su rapporti futuri, “se ed in quanto essi verranno ad instaurarsi per effetto di successivi atti di esercizio dell'autonomia contrattuale o negoziale”<sup>36</sup>.

In altri termini l'autodisciplina altro non è che il potere dei privati di darsi regole, la cui esplicitazione sono gli accordi normativi, i quali sono fonte dei singoli rapporti giuridici. Secondo questa tesi, dunque, non può considerarsi negozio autodisciplinare, come sopra definito, il negozio di organizzazione di un gruppo.

---

<sup>34</sup> Cfr. SANTORO PASSARELLI, *Autonomia collettiva* (voce), in Enc. Dir., IV, Milano, 1959. Sul punto si evidenzia come l'A. consideri proprio espressione di autonomia collettiva i contratti collettivi di lavoro, gli atti costitutivi di associazioni, società, consorzi, dal momento che le regole del gruppo, ancor più che con gli statuti, vengono fissate con tali atti e con le stesse viene data una *governance* oltre che, ovviamente l'abilitazione di un soggetto designato ad operare nell'interesse del gruppo e con effetti su tutti gli appartenenti.

<sup>35</sup> GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II, 1, Padova, 1990, p. 523

<sup>36</sup> Cfr. C. ALVISI, op. cit., p. 295

### 2.3 Il contratto normativo.

È importante definire se, ed in che termini, l'autodisciplina sia inerente esclusivamente a contratti normativi<sup>37</sup> finalizzati al perseguimento di interessi collettivi attraverso l'utilizzo di negozi organizzativi. Come si avrà modo di constatare nel prosieguo della trattazione è indubbia la valenza normativa che viene riconosciuta, anche dall'ordinamento statale, ad alcune espressioni dell'autonomia collettiva tese a regolare la vita di alcune associazioni di categoria, come ad esempio i regolamenti federali in quanto è posto in essere dalla federazione e i soggetti ad essa appartenenti, con la loro adesione alla federazione, manifestano la volontà di sottostare anche alle regole che disciplinano i futuri eventuali contratti che volessero porre in essere nell'ambito della corrispondente organizzazione sociale.

La dottrina, non in modo univoco, si è espressa per escludere dal novero dei contratti avente efficacia normativa quegli accordi che possono essere derogati da un accordo novativo ricomprendendo, entro tale nozione quei contratti che sono espressione di una volontà superiore e si impongono all'osservanza delle parti del contratto particolare<sup>38</sup>. La dottrina ha, altresì, escluso dal novero dei contratti normativi i contratti di secondo grado, anche detti contratti regolamentari, in quanto

---

<sup>37</sup> La dottrina si è ampiamente espressa sull'istituto del contratto normativo quale espressione dell'autonomia privata ed in questa sede possiamo definirlo come l'atto con il quale le parti fissano la disciplina vincolante per futuri contratti che potranno essere stipulati o tra i soggetti stessi che hanno dato vita al contratto normativo, ovvero tra altri soggetti componenti di categorie, classi o gruppi, dei quali i partecipanti alla conclusione del contratto normativo abbiano avuto la rappresentanza.. Tra i tanti Autori che hanno scritto sul contratto normativo come espressione dell'autonomia privata si segnalano F. MESSINEO, *Contratto normativo e contratto tipo*, (voce), in Enc. Dir., X, Milano, 1961, p.119; G. GUGLIEMETTI, *I contratti normativi*, Padova, 1969, p. 39; GITTI G. , *Contratti regolamentari e contratti normativi*, Padova, 1994 SANTI ROMANO, *Scritti Minori*, II, p.285.

<sup>38</sup> Cfr. E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, (Torino 1960), cit. p. 293; dello stesso tenore SALVATORE ROMANO, *Autonomia privata*, (Milano 1957), p. 109, relativamente ad effetti normativi e dispositivi nei dei contratti.

si limitano a modificare o estinguere rapporti già costituiti, allo stesso dei negozi tesi a confermare o interpretare quanto già stabilito da un altro contratto<sup>39</sup>.

Di conseguenza, il contratto normativo sarebbe lo strumento giuridico approntato dall'ordinamento ai privati per autodisciplinarsi, per costituire diritti e doveri dei quali i soggetti contraenti potranno disporre ponendo in essere tra loro, in un momento successivo, un contratto.

L'accordo normativo non sarà, quindi, vincolante per i terzi, a meno che non entrino a far parte del sodalizio.

Il soggetto, una volta entrato a far parte del sodalizio, sarà tenuto al rispetto del contratto normativo anche se ciò comporterà una limitazione della propria autonomia. Un eventuale inadempimento comporterebbe delle conseguenze quali l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori e disciplinari previsti, come ad esempio avviene nel caso di mancato rispetto dei regolamenti federali.

#### *2.4 Autonomia e contratto.*

L'autonomia ha trovato nel contratto "lo strumento di rilevanza dell'istituzione nel diritto statale. La fonte di diritto obiettivo e la nozione di autonomia privata finisce per coincidere con quella di autonomia contrattuale."<sup>40</sup>

L'autonomia privata individua ogni specie di accordo e di atto, ad effetti normativi, potendo essa riferirsi anche a tipologie di accordi originariamente la non inclusi, come il contratto normativo ovvero quello associativo.

---

<sup>39</sup> Cfr. SALVATORE ROMANO, *op. cit.*, p.112

<sup>40</sup> Cfr. C. ALVISI, *op. cit.*, p. 303



I richiami sopra effettuati relativamente all'autonomia privata e all'autonomia collettiva, così come al contratto normativo ed a quello associativo, sono funzionali alla corretta qualificazione del rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo e, con riferimento specifico ai soggetti operanti all'interno di quest'ultimo, ai rapporti tra federazione sportiva, società sportive e sportivi professionisti.

Il concetto di meritevolezza dell'interesse, del quale si è ampiamente discusso, trova concreta applicazione nella giurisprudenza delle Corti sportive quale criterio di valutazione delle clausole contrattuali, come si avrà modo di approfondire di seguito.

Le considerazioni sopra espresse sono strettamente necessarie alla definizione degli spazi di autonomia riconosciuti ai lavoratori sportivi nella definizione delle clausole contrattuali, oggetto specifico della nostra ricerca.

### *3. Autonomia privata nel rapporto giuslavoristico.*

È fondamentale ai fini della nostra ricerca effettuare una valutazione preliminare relativa al rapporto tra autonomia privata e diritto del lavoro, anche al fine di comprendere le specificità del rapporto di lavoro sportivo.

La corretta definizione del ruolo svolto dall'autonomia è utile per capire in che modo la dottrina giuslavoristica abbia elaborato concetti che trovano diretta applicazione anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo e, quindi, come l'ordinamento sportivo si collochi in una posizione di continuità con l'ordinamento statale.

Nella definizione che ci viene fornita dall'art 2094 c.c. il rapporto di lavoro è costituito essenzialmente da due obbligazioni reciproche: da un lato, la prestazione di lavoro a carico del lavoratore e, dall'altro, la retribuzione a carico del datore di lavoro. Alle due prestazioni, che costituiscono il nucleo essenziale del rapporto di lavoro, si associano una serie di situazioni soggettive (obblighi, oneri, pretese, facoltà) strumentali alla loro attuazione.

La definizione delle modalità di esecuzione del contratto, come ricavabili dalle pattuizioni contenute nello stesso, non è demandata completamente all'autonomia negoziale privata dei contraenti, essendo previsto dalla legge un rinvio alle norme poste dai contratti collettivi<sup>41</sup>.

I contratti collettivi esercitano una funzione integrativa delle norme poste dalle parti. Legge e contrattazione collettiva stabiliscono di concerto, in via preventiva, il contenuto necessario di disposizioni e clausole negoziali relative al rapporto tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, determinando, ad esempio, la durata dell'orario di lavoro o l'ammontare della retribuzione.

La compressione della libertà delle parti in fase di formazione dell'accordo è un tratto caratteristico del diritto del lavoro.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Per un approfondimento sul tema si rinvia a E. GHERA - A. GARILLI - D. GAROFALO, *Diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 97 e ss.

<sup>42</sup> Si pensi ad esempio all'annosa questione riguardante il problema dell'interpretazione del contratto e della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo. Le parti, nei fatti sono libere di qualificare un contratto quale autonomo anche se nei fatti non è tale. Lo Stato, dal canto suo, appresterà le tutele in base al contenuto del regolamento contrattuale e non in base al suo *nomen* come attribuito dalle parti. Sul punto si rinvia a F. SCARPELLI, *Lavoratore subordinato e autotutela collettiva*, Giuffrè, Milano, 1993; M. TREMOLADA, *La parità di trattamento tra lavoratori*, in C. CESTER (a cura di), *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, in F. CARINCI (diretto da), *Diritto del lavoro. Commentario*, Utet, Torino, 1998, II, pp. 558 ss.; o ancora GHERA E., GARILLI A., GAROFALO D., *Diritto del Lavoro*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 95 e ss.

La dottrina fa rientrare tra le caratteristiche fondamentali o basiche del diritto del lavoro anche "l'indisponibilità del tipo negoziale quale ulteriore indiretto corollario dell'inderogabilità delle norme e delle forme di tutela da esse previste, cui viene fatta conseguire la tendenziale svalutazione della volontà dichiarata dalle parti (il c.d. *nomen iuris*) a fronte di un comportamento di segno

Alla luce dei limiti all'autonomia privata ed alla predeterminazione del contenuto del rapporto di lavoro riservata alle norme di legge ed al contratto collettivo, si può ritenere che il contratto di lavoro dia luogo ad un regolamento di interessi sovraordinato all'autonomia individuale.

L'intero sistema si fonda sull'inderogabilità della norma eteronoma, sia essa legale o contrattuale collettiva, cui fa da contraltare una scarsa rilevanza riconosciuta dall'ordinamento all'autonomia negoziale dei singoli individui.

Una delle ragioni di tale sottrazione all'autonomia delle parti del regolamento contrattuale nella sua interezza è da ricercarsi nella volontà di tutela della parte contrattuale debole, ovvero il lavoratore.

Tale posizione di debolezza è insita nel vincolo di subordinazione che connota la figura del lavoratore e, dunque, la prestazione lavorativa.

Ciò non significa che l'autonomia delle parti sia del tutto esautorata, ma vi è una sua compressione per effetto delle limitazioni imposte dalle norme inderogabili, derivanti dalla legge e dagli accordi collettivi, che limitano il potere del contraente forte, ovvero il datore di lavoro, in favore del lavoratore.

I limiti imposti all'autonomia privata nel rapporto di lavoro subordinato e sanciti dalla nullità dei patti contrari alle norme imperative, mirano a realizzare l'effetto dell'inderogabilità del regolamento contrattuale, in virtù del quale le clausole volute dai contraenti in difformità dei precetti contenuti nelle norme imperative di legge sono dalle stesse sostituite di diritto ex art. 1419, co.2 c.c.<sup>43</sup>

---

diverso tenuto dalle stesse.”, così Così ZOLI C., *Contratto e rapporto tra potere e autonomia nelle recenti riforme del diritto del lavoro*, 2004.

<sup>43</sup> Cfr. E. GHERA - A. GARILLI - D. GAROFALO, *Diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 99

Tuttavia tale sostituzione opera solo nel caso di clausole derogative *in peius* nei riguardi del lavoratore, non anche per quelle derogative *in melius*, giacché l'interesse dell'ordinamento non è quello di impedire che le parti concordino clausole migliorative della condizione del lavoratore, ma quello di evitare che le parti concordino clausole che comportano un peggioramento delle condizioni di lavoro rispetto a quelle previste dalla legge o dai contratti collettivi. Si pensi, ad esempio, alla previsione dei contratti collettivi relativamente alla retribuzione, che può sempre essere derogata al rialzo e mai al ribasso rispetto alla qualifica ed alla mansione del lavoratore.

L'intervento dello Stato nel rapporto di lavoro si situa, quindi, nello spazio in cui è necessario un intervento per garantire la parte debole di un rapporto contrattuale, dal quale deriva una disciplina in larga parte inderogabile che se da un lato è fondamentale garanzia, dall'altro rischia di diventare limite alla fondamentale autonomia contrattuale delle parti.

Alla parte debole viene comunque riconosciuta un'importante facoltà, ovvero la possibilità di porre in essere rinunce e transazioni in sede di conciliazione giudiziale, amministrativa o sindacale aventi ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili.

La forte tutela riconosciuta ai lavoratori, frutto di conquiste sindacali, si è andata affievolendo, con il fine specifico di incrementare la competitività delle aziende, dal momento che le stesse si trovavano in una situazione di sfavore ricondotta dal legislatore proprio alla rigidità del contratto di lavoro<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Cfr. e, R. DE LUCA TAMAJO, *La norma inderogabile nel diritto del lavoro*, Jovene, Napoli, 1976

Per ovviare a tale problematica, a partire dagli anni 2000 si è assistito ad un primo tentativo di dar maggior valore alla contrattazione a livello aziendale a scapito della contrattazione collettiva nazionale.

Nel 2003, con la c.d. “riforma Biagi”, la scelta fu quella di flessibilizzare il rapporto di lavoro sul piano individuale, attraverso l’utilizzo di strumenti meno rigidi, favorendo in questo modo l’accesso nel mondo del lavoro e l’incontro fra domanda e offerta.

Il previgente sistema, fondato sulla disciplina delle rinunzie e transazioni, viene gradualmente sostituito da quello che vede, da un lato, la flessibilizzazione delle forme contrattuali e, dall'altro, l'introduzione dell'istituto della “certificazione dei contratti di lavoro”<sup>45</sup>.

Le motivazioni addotte sono principalmente di natura economica e legate all'effettività delle norme nel senso che, riducendo il campo di azione dell'inderogabilità, aumenta in modo inversamente proporzionale l’ambito di efficacia dell’autonomia.

Tuttavia, a tali riforme non è corrisposto un incremento dell’autonomia delle parti nella determinazione del contenuto del contratto di lavoro, ma solo un ridimensionamento delle tutele nei confronti del lavoratore. Un esempio su tutti ne è la nuova formulazione dell’art. 18 della l. n. 300/1970, con cui si è passati dalla tutela reale, consistente nella reintegra nel posto di lavoro nel caso di licenziamento illegittimo, alla tutela obbligatoria di tipo risarcitorio<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Cfr. NOGLER L., *La certificazione dei contratti di lavoro*, Working Paper Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo “Massimo D’Antona”- 008/2003 p. 4.; BRINO V., *La certificazione dei contratti di lavoro tra qualificazione del rapporto e volontà assistita*, in Lav. dir., 2006, p. 384.

<sup>46</sup> NOVELLA M., *Note sulle tecniche limitative dell’autonomia individuale nella disciplina del lavoro a progetto*, in LD, 1/2004, p. 118.

I rilievi sopra sinteticamente svolti riguardo all'incidenza dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro giovano a disegnare la cornice entro la quale sarà possibile delineare i tratti caratteristici del rapporto di lavoro sportivo nel quadro più generale della dinamica tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

#### *4. L'autonomia privata nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo.*

Va preliminarmente osservato che il rapporto tra autonomia privata e diritto del lavoro sportivo presenta delle caratteristiche peculiari in ragione della particolare natura del vincolo esistente tra società sportive, da un lato, e lavoratori sportivi, dall'altro.

Basti osservare, in proposito, come fino ad un periodo relativamente recente fosse ancora in discussione la qualificazione giuridica del lavoratore sportivo alla stregua di lavoratore autonomo<sup>47</sup>, e non semplicemente lavoratore subordinato quale in realtà è, come normativa vigente, giurisprudenza e dottrina confermano.

Come già in precedenza evidenziato, i limiti all'autonomia presenti nella disciplina del diritto del lavoro, che si sostanziano nell'inderogabilità dei contratti collettivi, si fondano sulla necessità di tutelare la parte contraente debole. Nel lavoro sportivo il paradigma del contraente debole trova una parziale mitigazione, dovuta

---

<sup>47</sup> Cass., sez. lav., 1 Agosto 2011, n. 16849, che evidenzia come la "L. n. 91 del 1981 detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro (Cass., 28 Dicembre 1996, n. 11540)", così avvalorando la configurazione di una prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze di una associazione dilettantistica.

fondamentalmente sia alla natura del rapporto di lavoro ed alla prestazione in cui si concretizza, sia ai valori economici in gioco<sup>48</sup>.

Per ciò che riguarda il primo aspetto, è certo che, stante la lettera della legge n. 91/1981, la natura del rapporto di lavoro sportivo, per ciò che concerne la figura dell'atleta, è sempre di carattere subordinato. Tuttavia, è parimenti indiscusso che tale rapporto presenta delle peculiarità che lo distinguono da ogni altra tipologia di lavoro subordinato.

La prestazione del lavoratore sportivo, infatti, non presenta tutti i caratteri tipici della subordinazione. Né, d'altro canto, i rilievi sopra evidenziati valgono ad assegnare al lavoratore sportivo la natura di un prestatore d'opera, in quanto egli è sottoposto a vincoli di natura tecnico-organizzativa che situano la prestazione su un piano differente rispetto a quella di un lavoratore autonomo.

In forza di ciò, la figura del lavoratore può collocarsi in una posizione di vantaggio economico, ma mai di superiorità, quale concetto antitetico alla subordinazione, rispetto al datore di lavoro.

Va, inoltre, osservato come il potere contrattuale del singolo lavoratore sportivo sia stato particolarmente amplificato dalla costituzione di organizzazioni sindacali di categoria. D'altra parte – ed è un dato di particolare interesse – l'intervento di tali organizzazioni ha determinato la tipizzazione del lavoratore sportivo riferita non soltanto alle figure normativamente previste dal legislatore, vale a dire quelle di atleta, allenatore, preparatore atletico e direttore tecnico sportivo, come più sotto

---

<sup>48</sup> Se in alcuni casi, in particolare nella serie professionistica minore, tale paradigma viene confermato, in molti altri casi il paradigma del contraente debole viene completamente invertito, soprattutto nel caso calciatori di notevole caratura tecnica, cui corrisponde un valore economico del contratto di lavoro a volte superiore prezzo di una cessione di contratto.

meglio si dirà, ma altresì, all'interno di ciascuna di esse, di specifiche sottocategorie.

Infatti, al contrario di quanto avviene nell'ordinamento statale in riferimento alle specifiche figure di lavoratori che sono oggetto di contrattazione collettiva, nell'ordinamento sportivo, come, per fare un esempio, nell'ordinamento calcistico, non si ritrova un solo contratto collettivo valido per tutti i calciatori, ma tanti contratti collettivi quante sono le categorie professionistiche nel mondo del calcio. Pertanto si è in presenza di un accordo Collettivo di Lega pro, uno di Lega Nazionale Professionisti Serie B ed uno di Lega Serie A. La scelta di avere più Accordi Collettivi relativi alla figura del calciatore risponde all'esigenza di tutelare in maniera diversa situazioni diverse, in quanto, anche se la prestazione del lavoratore rimane sempre la stessa, al variare della categoria variano i valori economici e le condizioni particolari.

Il rilievo sopra svolto acquista ancor più peso ove si osservi come uno stesso rapporto di lavoro, intercorrente tra una società sportiva ed un calciatore, possa subire modifiche del suo contenuto per il fatto che, all'esito della stagione sportiva nella quale lo stesso contratto è stato stipulato, la società sportiva, datrice di lavoro, sia retrocessa o promossa in una diversa Serie; e ciò, dunque, a prescindere dalla volontà delle parti.

Le tre Leghe professionistiche nel calcio, definite vere e proprie associazioni di categoria di società sportive professionistiche affiliate alla F.I.G.C., godono di autonomia organizzativa e amministrativa ed agiscono nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dalle norme federali per il raggiungimento delle proprie finalità.



Un ulteriore elemento di unicità rispetto alle associazioni di categoria di diritto comune possiamo riscontrarlo nell'annuale variazione della composizione delle Leghe.

La composizione delle leghe riflette, per ovvie ragioni, l'organico sportivo in forza in un determinato campionato. Le decisioni prese in un determinato momento, con una determinata composizione, vincolano anche le società che nel futuro entreranno a far parte di quella specifica lega. Sul punto giova infatti ricordare come anche la giustizia sportiva, nella sua più alta composizione, con la decisione n. 71/2015 ha confermato che le decisioni assembleari, prese in seno alla Lega di competenza, esplicano effetto vincolante nei confronti di una società nonostante il fatto che essa all'epoca non fosse associata alla stessa Lega.

## Capitolo II

### Il contratto di lavoro sportivo

#### *1. La genesi del contratto di lavoro sportivo.*

Con la legge 23 marzo 1981, n. 91 il rapporto di lavoro sportivo professionistico, sin ad allora oggetto di elaborazione di matrice dottrinale e giurisprudenziale, diviene oggetto di specifica regolamentazione di fonte legislativa.

Ciò ha consentito di risolvere talune questioni controverse sulle quali si era incentrato il dibattito degli studiosi. Com'è noto, la legge n. 91/1981 segue al d.l. 14 luglio 1978, n. 367 (convertito con modifiche nella l. 4 agosto 1978, n. 430), con cui, in via di decretazione di urgenza, lo Stato era intervenuto per risolvere l'impasse determinato dalla decisione della Pretura di Milano che aveva dichiarato l'illegittimità del calcio mercato per violazione della normativa sul collocamento obbligatorio.

Prima dell'intervento del legislatore, la giurisprudenza di legittimità si era pronunciata nel senso del riconoscimento della subordinata al rapporto di lavoro sportivo<sup>49</sup>. Tali pronunce sono riferibili ad un periodo in cui il professionismo in ambito sportivo, e più specificamente nell'ambito, presentava già una complessa articolazione organizzativa e una non trascurabile rilevanza economica, tale da permettere all'interprete una più consapevole ed approfondita valutazione dei diversi aspetti qualificanti il rapporto di lavoro sportivo.

---

<sup>49</sup> Vedi Cass. 21 ottobre 1961, n. 2324

Fra le tante, si ricorda la sentenza della Cassazione 21 ottobre 1961, n. 2324, con la quale si è stabilito che la prestazione dell'atleta riveste il caratteri della continuità e della professionalità in quanto i calciatori, a tal fine retribuiti, vincolano le proprie energie fisiche e le proprie attitudini tecnico-sportive a favore dell'associazione, e si obbligano, altresì, ad ottemperare alle istruzioni e alle direttive dei dirigenti e degli incaricati dell'associazione anche per ciò che attiene agli allenamenti e alle loro modalità. Secondo quanto sentenziato dai giudici della Suprema Corte, per tali motivi, sussiste il vincolo della subordinazione che si esprime anche con l'obbligo di mantenere un contegno disciplinato e una condotta civile e sportiva irreprensibile e regolare e nel divieto di partecipare a manifestazioni sportive estranee a quelle riferibili alla società anche nei periodi di riposo o di sospensione dell'attività agonistica; divieto nel quale la sentenza ravvisa una manifestazione, nel rapporto in questione, dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 cod. civ., mentre le restrizioni cui il giocatore può essere assoggettato anche nella vita privata, giustificate dalla necessità di conservare l'efficienza fisica, ben possono essere collegate all'elemento fiduciario che connota il lavoro subordinato. A tali obblighi corrisponde il potere della società di irrogare provvedimenti disciplinari in caso illeciti civili o sportivi commessi dal giocatore<sup>50</sup>.

Non manca, inoltre, come evidenziato nella sopra richiamata sentenza, l'elemento della collaborazione, così come configurato dall'art. 2094 cod.civ., per il fatto che l'attività agonistica prestata dagli atleti si inserisce nel quadro di una complessa

---

<sup>50</sup> Per un approfondimento si rinvia a LAMBERTI A., *La frode sportiva*, Napoli, 1990; VIDIRI G., *Frode sportiva e repressione del giuoco delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989, n.401)*, in Giust. Pen., 1992.

organizzazione economica, tecnica e di lavoro, coordinandosi con la stessa per il conseguimento delle sue specifiche finalità.

Sotto altro profilo, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, il rapporto viene anche assoggettato in concreto, e in virtù degli accordi fra Federazione e associazione dei giocatori, alla regolamentazione collettiva che si adegua, per molti aspetti, ai principi fondamentali ai quali è improntata la disciplina legale del rapporto di lavoro subordinato, con il riconoscimento dei diritti suoi propri fra i quali il diritto del giocatore ad un periodo annuale di riposo (art. 2109 cod. civ.), ovvero il diritto ad uno specifico trattamento di malattia e infortunio.

Quanto sopra evidenzia come, in un quadro normativo pressoché inesistente, dottrina e giurisprudenza abbiano svolto un ruolo essenziale al fine di colmare un vuoto normativo, nel quale l'autonomia delle parti era molto più ampia di quanto non lo sia oggi.

Era evidente agli occhi del legislatore e dell'opinione pubblica come fosse necessario un urgente provvedimento legislativo teso a razionalizzare una disciplina fino ad allora affidata alle norme dell'ordinamento sportivo ed ai rapporti tra le parti. La legge 23 marzo 1981, n. 91 ha costituito, dunque, in conclusione il primo consistente intervento del legislatore nella regolamentazione organica di rapporti regolati in precedenza dalle norme interne degli ordinamenti sportivi, al punto da potersi parlare di "emersione" dell'ordinamento sportivo nell'ordinamento statale.

## 2. *Il lavoratore sportivo: tra dilettantismo e professionismo*

### 2.1 *Il lavoratore sportivo nel quadro delineato dalla legge 23 marzo 1981, n. 91*

La legge 23 marzo 1981, n. 91, come da ultima novellata da parte della l. 28 febbraio 2020, n.8, attua una vera e propria rivoluzione, introducendo per la prima volta nell'ordinamento statale la figura del lavoratore sportivo professionista.

La stessa legge identifica un catalogo di figure che possono essere titolari di un contratto di lavoro in qualità di sportivi professionisti.<sup>51</sup> Tale elenco è tassativo, non integrabile in alcun modo dalle singole Federazioni Sportive né estendibile ad altre figure non specificatamente indicate dalla legge attraverso un'interpretazione analogica.

Ai sensi della legge. 91 del 1981 (art. 2) sono considerati sportivi professionisti “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”.

Tuttavia, dubbi sono sorti tra gli interpreti relativamente alla possibilità o meno di configurare quali sportivi professionisti tutti quegli operatori che, nell'ambito di società sportive professionistiche, svolgono attività che potrebbero rientrare nel novero del lavoro sportivo, quali, ad esempio, gli operatori sanitari ausiliari,

---

<sup>51</sup> Sul punto si rinvia a L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2005, p. 41.

atecnicamente definiti “massaggiatori”, per i quali le leghe prevedono un esplicito riconoscimento fin tanto da predisporre un contratto tipo, ma che comunque non trovano riconoscimento formale quali lavoratori sportivi. Gli interrogativi che si pongono sul punto riguardano soprattutto le specifiche tutele riconosciute agli sportivi professionisti, che per dette figure non sono in alcun modo applicabili.

Il primo aspetto che va posto in rilievo è proprio la distinzione effettuata dal legislatore tra attività sportiva dilettantistica e professionistica, ove, *ope legis*, all’attività sportiva dilettantistica viene completamente preclusa la possibilità di accedere al contratto di lavoro sportivo, escludendo pertanto dal professionismo tutti quegli atleti che proprio a causa dello status di dilettanti, in quanto tesserati per società affiliate alla lega non professionistica di competenza, non hanno modo di essere considerati lavoratori del mondo dello sport.

La scelta del legislatore dell’epoca è stata quella di “positivizzare” il professionista relegando la figura del dilettante a categoria residuale. A differenza del professionista, lo sportivo dilettante non viene, infatti, definito dal legislatore; *rectius* è definito in negativo quale “non professionista”, ovvero come colui il quale non possiede i requisiti dell’art. 2 della l. 91/1981 e che pertanto non viene incluso nella categoria dei “lavoratori sportivi”<sup>52</sup>.

A ciò si deve aggiungere che anche la qualificazione di professionista non è rimessa all’effettivo rapporto tra sportivo e società sportiva ma è vincolata al riconoscimento del professionismo da parte delle singole Federazioni sportive nazionali. In tal senso la l. n. 91/1981 ha delegato alle singole Federazioni sportive

---

<sup>52</sup> Sull’individuazione “in negativo” dei dilettanti, L. Massimi, Il contratto sportivo dilettantistico, in F. Iudica (a cura di), Diritto sportivo, cit., 176.

nazionali il “*potere di delimitare il confine tra atleta professionista e atleta dilettante*”<sup>53</sup>.

La dottrina si è espressa con un giudizio negativo molto forte sulla condizione dell’atleta dilettante, evidenziando che “lo statuto dell’atleta dilettante appare del tutto anacronistico e in stridente contrasto con la moderna spettacolarizzazione e commercializzazione che caratterizza il mondo dello sport nel suo complesso”<sup>54</sup>.

Su questa linea si colloca l’intervento delle Riforma accennato in premessa, volto quindi a dare il giusto riconoscimento alle istanze di tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio di attività sportive caratterizzate da continuità e onerosità dell’attività prestata, a prescindere dal suo formale inquadramento nello schema del contratto di lavoro sportivo ai sensi della disciplina contenuta nella l. n. 91/1981<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> Così G. Liotta, La gratuità nello sport. in L. Santoro (a cura di), “Temi di diritto sportivo”, Ed. Leopardi, 2006, p.119.

Per un ulteriore approfondimento sul tema si rinvia a L. Santoro, *L’atleta professionista di fatto*, G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2013, pp. 92 e ss., ove si evidenzia con enfasi una rilevante differenza tra atleta professionista e professionista di fatto, ovvero il permanere del vincolo sportivo solo in capo a quest’ultimo, con conseguente impossibilità di tesserarsi con altre società affiliate presso la stessa federazione per tutta la durata di efficacia del vincolo stesso. Cfr., altresì, A. Bellavista, Il lavoro sportivo professionistico e l’attività dilettantistica, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1997, p. 521 ss.; F. Bianchi D’Urso, G. Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982, p. 2090 ss.; G. Liotta, Sport (Diritto dello), in *Rivista della facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli studi di Palermo*, 2008, p. 19 ss., ora anche in *Diritto civile, Dizionari del diritto privato*, voce Sport (diritto dello), promossi da N. Irti, S. Martucelli, V. Pescatore (a cura di), Milano, 2011, p. 1658 ss.; G. Martinelli, *Lavoro autonomo e subordinato nell’attività dilettantistica*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, p. 13 ss.; L. Musumarra, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Aa.Vv., *Diritto dello Sport*, Firenze, 2008, p. 217 ss.; P. Moro, *Questioni di diritto sportivo: casi controversi nell’attività dei dilettanti*, Pordenone, 1999, p. 5 ss.; F. Realmonte, *L’atleta professionista e l’atleta dilettante*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 371 ss.; M. T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012, p. 95 ss.; D. Zinnari, *Atleti dilettanti, sportivi non professionisti?*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2007, p. 23 ss.; G. Allegro, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, p. 171 ss.

<sup>54</sup> Così G. Liotta, op. cit.

<sup>55</sup> Cfr. DE SILVESTRI A., *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Forlì, 2007.

## 2.2 Il lavoratore sportivo nella recente riforma del lavoro sportivo.

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, attuativo dell'art. 6 della L. 8 agosto 2019, n. 86, recante “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, ha riformato in maniera significativa il previgente sistema normativo.<sup>56</sup>

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), all'art. 30 co. 7, ha prorogato l'entrata in vigore del D.lgs. 36/2021 al 1° gennaio 2022 ad eccezione delle disposizioni contenute negli artt. 25, (concernente la figura del lavoratore sportivo), 26 (relativo alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo), 27 (relativo al rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici), 28 concernente la figura del direttore di gara), 29 (prestazioni sportive amatoriali), 30 (formazione dei giovani atleti), 32 (controlli sanitari dei lavoratori sportivi), 33 (sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori), 34 (assicurazione contro gli infortuni), 35 (trattamento pensionistico), 36 (trattamento tributario), 37 (rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale), le quali entreranno in vigore il 1° luglio 2022.

---

<sup>56</sup> Per un approfondimento sul punto si rinvia a AGRIFOGLIO G., *La nuova categoria dei lavoratori sportivi tra professionismo e dilettantismo*, in Commento alla Riforma dello Sport (legge delega 86/2019 e decreti attuativi 28/2/2021 nn. 36,37,38,39 e 40), a cura di L. Santoro - G. Liotta, Atti e Convegni, Palermo University Press, 2021; ulteriori commenti sulla riforma, E. Rocchini, *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport*, in Mass. Giur. Lav., 2021, 2, 407 ss., G. Sandulli, *Il Decreto Legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci e ombre a una prima lettura*, in *olympialex*, 2021, 1, 49 ss., nonché, in rapporto agli altri decreti attuativi della l. delega n. 86/2019 (d.lgs. n. 37/2021, d.lgs. n. 38/2021, d.lgs. n. 39/2021, d.lgs. n. 40/2021, tutti del 28 febbraio 2021), M. Pittalis, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *Corr. Giur.*, 2021, 6, 737 ss.



L'intento del legislatore è stato quello di attuare una riforma che curasse tutti gli aspetti del lavoro sportivo, riformando la legge 23 marzo 1981 n.91.

Se con la previgente disciplina l'obiettivo era quello di regolamentare il settore dello sport professionistico, al tempo senza tutele, l'intento del legislatore della novella è quello di fornire adeguate tutele a tutti i lavoratori sportivi, professionisti e non, nonché di consentire l'accesso al mondo del lavoro sportivo a categorie fino ad oggi prive del tutto di tutele, quali quelle delle donne e dei disabili<sup>57</sup>.

Nonostante l'estensione dei soggetti tutelati, la dottrina ha già individuato profili di indubbia criticità, là dove si è osservato, con un'opinione ampiamente condivisibile, che il legislatore ha "operato una generale e, verrebbe da dire, forzosa professionalizzazione di figure dell'ordinamento sportivo tra loro profondamente diverse (atleti, arbitri, istruttori, preparatori atletici, allenatori) indipendentemente dal tipo e dal livello di attività sportiva di volta in volta considerato, non ha tenuto conto delle specificità e del concretezza dei rapporti che si sviluppano negli organismi associativi che costituiscono il c.d. sport di base (fondati prevalentemente sull'associazionismo e sul volontariato), delle differenze che intercorrono tra i guadagni, i premi, le indennità di trasferta o i rimborsi spese di volta in volta previsti nei vari tipi di sport, nonché dei confini, spesso labili, che contraddistinguono lo sport professionistico (sia esso professionismo di fatto o di diritto) da quello dilettantistico e quello dilettantistico da quello amatoriale"<sup>58</sup>.

Il rinvio previsto per l'entrata in vigore delle normative relative al professionismo è funzionale alla definizione dei limiti ed all'individuazione delle eccezioni alla normativa generale, anche attraverso interventi del legislatore statale.

---

<sup>57</sup> AGRIFOGLIO G., op. cit., p. 42

<sup>58</sup> AGRIFOGLIO G., op. cit., p. 42

Non possiamo in questa sede non apprezzare la volontà del legislatore di volere ampliare la platea dei soggetti tutelati rispetto ad una disciplina previgente carente ed anacronistica. E, infatti, l'art. 2 lett. dd) del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 fornisce una definizione innovativa di lavoratore sportivo, ricomprendendovi “l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo”.

La norma sopra richiamata riprende, quindi, le figure già previste nella legge 91/1981 ovvero quelle degli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, includendovi le ulteriori figure, fino ad oggi non considerate, quali quelle degli istruttori e direttori di gara.

L'aspetto innovativo più rilevante che discende della norma in esame è che la qualificazione quale lavoratore sportivo non è più vincolata al settore di appartenenza, professionistico o dilettantistico, ma all'esercizio di un'attività sportiva verso un corrispettivo.

Possiamo pertanto affermare che la qualificazione di lavoratore sportivo discende dal possesso di due requisiti, uno soggettivo ed uno oggettivo.

Il requisito soggettivo richiesto è che il lavoratore ricopra una delle qualifiche previste (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara). Il requisito oggettivo è l'onerosità della prestazione.

Tuttavia il legislatore, ai fini della qualificazione dello sportivo professionista, ha deciso di confermare un ulteriore vincolo già presente nella legge 91 del 1981,

ovvero il riconoscimento da parte della Federazione di un settore professionistico al proprio interno. [artt. 1 co. 1 lett. ll) e 38]. Da questo punto di vista il legislatore ha limitato la portata innovativa della norma approvata, vincolando il riconoscimento dello sportivo professionista all'appartenenza di quest'ultimo ad una società/associazione affiliata ad una Federazione sportiva nazionale che riconosce il professionismo sportivo. Sarà da verificare al momento dell'entrata in vigore della norma se ed in che modo la novella legislativa sarà da incentivo all'incremento delle Federazioni sportive nazionali che riconoscono il professionismo. Tuttavia, avendo aperto la possibilità della qualificazione di lavoratore sportivo anche ai dilettanti, il limite sopra richiamato appare più formale che sostanziale.

Il requisito della continuità dell'esercizio dell'attività sportiva (insieme alla principalità/prevalenza), nella riforma in oggetto, diventa il presupposto della presunzione di subordinazione che continua a caratterizzare i soli atleti nei settori professionistici, ma non le altre figure di "lavoratori sportivi" come previsto dall'art. 27 co. 2 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, per le quali una valutazione va fatta caso per caso.

Il già citato art. 25 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 delinea quindi tre fattispecie di sportivo/lavoratore sportivo in base ai criteri di gratuità/onerosità della prestazione:

1. Il lavoratore sportivo professionista è colui il quale rientra tra una delle figure previste, ovvero, atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, il quale presta la propria attività lavorativa a titolo oneroso ed esegue la propria prestazione per una società affiliata

ad una Federazione sportiva nazionale, la quale ha riconosciuto ed istituito il settore professionistico al suo interno.

2. Il lavoratore sportivo dilettante è colui il quale rientra tra una delle figure previste: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, che presta la propria attività lavorativa a titolo oneroso ed esegue la propria prestazione per una società affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata.

3. L'amatore è colui il quale, ai sensi dell'art. 29, co.1, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, impiega "il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali" a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, FSN, DSA e EPS sia per lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, che per la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.<sup>59</sup>

4. Apprendista, nuova figura nel mondo dello sport ma nota nel mondo del lavoro e da tempo regolamentata, viene definito lo sportivo che ha stipulato con la propria società/associazione sportiva un contratto di apprendistato al fine di acquisire la qualifica ed il diploma professionale ovvero il diploma di istruzione secondaria superiore, un certificato di specializzazione tecnica superiore, di alta formazione e di ricerca o infine per i corsi di laurea in scienze motorie e di laurea magistrale, organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative e scienze e tecniche dello sport. Al termine del periodo di apprendistato il contratto si risolve

---

<sup>59</sup> Per un approfondimento sul punto si rinvia a BIASI M., *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, Lavoro Diritti Europa, n. 3/2021.

automaticamente. La società/associazione sportiva che stipuli un contratto di lavoro sportivo con il giovane atleta dopo la scadenza dell'apprendistato, senza soluzione di continuità, è tenuta al pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 31 co. 2 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 in favore della società/associazione sportiva presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

Uno degli intenti dichiarati del legislatore della riforma è la volontà di approntare una serie di tutele allo sport dilettantistico, nei confronti del qual, fino ad oggi, ha prevalso l'indifferenza da parte dell'ordinamento statale.

### *2.3 Lo sportivo dilettante e l'atleta professionista di fatto.*

Ai sensi della vigente normativa di cui alla l. n. 91/1981, fintantoché la Riforma non entrerà in vigore, l'unica modalità per corrispondere somme di denaro agli sportivi non professionisti, senza violare la normativa sportiva e non contravvenire alla normativa statale vigente, è provvedendo in base alla disciplina dettata dall'art. 67, co. 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi<sup>60</sup>, in forza del quale è possibile corrispondere indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche esercitate dal

---

<sup>60</sup> Cfr. Art. 67 comma 1, lettera m) TUIR “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”

CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e includendo anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Tale previsione normativa viene inoltre completata da un limite al *quantum* che può essere corrisposto e dalla specificazione relativa alla natura reddituale di tali rimborsi<sup>61</sup>.

A completare il quadro normativo è d'obbligo menzionare le Norme Organizzative Interne Federali (d'ora in avanti NOIF) della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e, in particolare, l'art. 29<sup>62</sup> rubricato "non professionisti", in forza del quale è esclusa qualsiasi forma di lavoro, sia autonomo che subordinato, acconsentendo ai rimborsi forfettari di spesa solo per calciatori tesserati per i Campionati Nazionali della L.N.D. e calciatrici tesserate per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D.

---

<sup>61</sup> Cfr. Art. 69 comma 2 del medesimo Testo Unico, il quale statuisce che "Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale."

<sup>62</sup> Cfr. Art. 29 Norme Organizzative interne federali della F.I.G.C. "1. Sono qualificati "non professionisti" i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., giocano il "Calcio a Cinque", svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati di Calcio femminile. 1.bis Ai calciatori e alle calciatrici non professionisti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art.118 delle NOIF. 2. Per tutti i "non professionisti" è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. 3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto dei successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., e alle calciatrici e allenatori tesserati per società partecipanti ai campionati nazionali della Divisione Calcio femminile, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A."

Si evidenzia, pertanto, come le NOIF della FIGC hanno posto un ulteriore limite alla possibilità di corrispondere rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta ed altre voci premiali, giacché questi spettano esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati nazionali della L.N.D., nonché alle calciatrici e agli allenatori tesserati per società partecipanti ai campionati nazionali della Divisione calcio femminile, escludendo la restante parte dei calciatori dilettanti.

Il richiamo della disciplina contenuta nell'art. 67 TUIR, sopra citato ha rappresentato la via per eludere i divieti di inquadramento quali lavoratori sportivi degli atleti dilettanti, assicurando loro per altra via una retribuzione, senza però, al contempo, garantire le tutele che assistono il lavoro subordinato. Se da un lato, infatti, sono consentiti i rimborsi spese forfettari per i calciatori delle categorie dilettantistiche più alte, dall'altro lato, non si limitano i rimborsi chilometrici ed a piè di lista per le categorie inferiori. Ovviamente tale situazione è proporzionalmente crescente in base alla categoria di riferimento<sup>63</sup>.

In virtù della prassi sopra riferita, si è venuta affermando la figura del c.d. professionista di fatto. Come ha osservato autorevole dottrina, la figura dell'atleta professionista di fatto, comune all'esperienza europea ove si parla di *shamateur* o *scheinamateur*, pone diverse problematiche relative all'oggetto della nostra ricerca, dal momento che il rapporto sinallagmatico che lega lo sportivo professionista di fatto alla società/associazione sportiva è stato variamente configurato nei termini di

---

<sup>63</sup> Nel mondo del calcio i rimborsi spese vengono corrisposti fin dalle categorie dilettantistiche più basse (Terza Categoria) fino alla soglia del professionismo (Serie D). Per ovvie ragioni il problema è molto più rilevante nelle categorie di vertice. Basti pensare che una società dilettantistica gareggia per entrare a pieno diritto nelle categorie professionistiche ed a tal fine deve approntare un organico tecnico adeguato a fare il c.d. "salto" nei professionisti. Il metodo più rapido per avere maggiori chances è quello di approntare una squadra di atleti che hanno familiarità con la categoria ma di certo la richiesta economica degli stessi è parametrata rispetto all'apporto di esperienza tecnica fornito.

un contratto di lavoro, autonomo o subordinato, disciplinato dalle norme del codice civile e dalle norme speciali in materia, o di un contratto atipico, come ad esempio il contratto di ingaggio o il contratto di collaborazione sportiva.

Il rapporto di lavoro con il professionista di fatto non può essere presuntivamente considerato di natura subordinata, come avviene per i professionisti, ma andrà valutato caso per caso in base a quanto stabilito dalle parti. Ciò che è ancor più rilevante è che *“il riconoscimento del potere di autodeterminazione in capo ai privati circa la causa alla quale ricondurre il rapporto tra atleta professionista di fatto e società appare scontrarsi con il principio di indisponibilità del tipo contrattuale, secondo cui si è fatto generale divieto, persino anche al legislatore di assegnare un diverso nomen iuris a rapporti che presentano le caratteristiche tipiche del contratto di lavoro e in specie di quello subordinato”*<sup>64</sup>

Non essendo possibile ricondurre la disciplina di cui alla L. n. 91/1981 ai professionisti di fatto, la dottrina ha ritenuto corretto fare rientrare il rapporto tra società ed atleta professionista di fatto in uno degli schemi estranei al contratto di lavoro sportivo.

Da quanto sopra il professionista di fatto è in un certo senso slegato da tutti quei vincoli formali e sostanziali che incontra lo sportivo professionista in sede di definizione del contenuto del contratto di lavoro, non essendo lo stesso vincolato a quanto previsto dalla l. n. 91/1981. In questo caso l'autonomia negoziale è significativamente più ampia rispetto a quella riconosciuta alle parti del contratto di lavoro sportivo professionistico, ma non illimitata, dovendosi pur sempre

---

<sup>64</sup> G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2013, p. 93



ricondere i limiti dell'autonomia al criterio di meritevolezza di cui si è accennato nel capitolo precedente e che verrà di seguito ripreso.

Come sopra accennato, il settore del dilettantismo, per effetto della Riforma in atto, al netto di ulteriori rinvii, vedrà riconosciuto il diritto ad una considerazione che, *de facto*, fino ad oggi gli è stata negata. L'introduzione della figura del lavoratore sportivo ed il superamento del dualismo professionismo – dilettantismo, dal punto di vista giuslavoristico, faciliterà l'emersione delle sacche di illegalità, conferendo piena dignità di lavoratori subordinati (o autonomi se del caso) a sportivi che fino ad oggi non hanno goduto del riconoscimento dei propri diritti, non solo sul piano retributivo, bensì anche su quello previdenziale.

Sarà importante valutare il modo in cui le Federazioni sportive nazionali, e la FIGC in particolare, adegueranno le proprie normative organizzative interne alle nuove norme al momento della loro entrata in vigore.

Alcune considerazioni critiche possono essere mosse circa l'impianto normativo vigente. L'assetto normativo delineato dal legislatore del 1981 appare discriminatorio perché fondato sulla qualificazione formale del professionismo che ignora la realtà sostanziale del rapporto tra società e sportivo improntato allo scambio di prestazioni sportive contro compensi, i quali nei fatti non sono compatibili con la nozione giuridica e sportiva di dilettantismo come fornita dallo stesso ordinamento sportivo, se non per le eccezioni sopra indicate. La novella, di contro, supera le criticità ed i formalismi posti dalla legge 91/1981 e, anche grazie alle istanze della maggior parte dei soggetti coinvolti, introduce la nozione di lavoratore sportivo eliminando gli aspetti discriminatori che erano stati percepiti come una delle maggiori criticità della stessa previgente disciplina.

Il legislatore, infatti, attraverso la codificazione del lavoratore sportivo senza vincolare la qualifica al solo professionismo, ha compiuto un significativo passo in avanti, consentendo anche ai lavoratori professionisti di fatto, fino ad oggi privi di qualsivoglia tutela (eccetto quella assicurativa obbligatoria), di accedere ad una serie di strumenti necessari alla tutela dei propri diritti oltre che a quelli di natura previdenziale.

È lecito aspettarsi, dunque, che la riforma porti nuova linfa allo sport dilettantistico e, di conseguenza, che gli sportivi dilettanti possano ambire a dei veri contratti di lavoro senza doversi accontentare di meri “rimborsi spese”<sup>65</sup>.

Spetterà comunque alle Federazioni sportive nazionali sovrintendere questo periodo di transizione, verificando che i lavoratori sportivi possano effettivamente esercitare i propri diritti ed avere la forza contrattuale loro riconosciuta, rivendicando l’autonomia necessaria affinché la novella normativa non venga svilita da prassi dirette ad eludere la legge.

### 3. *Il contratto di lavoro sportivo, forma e contenuto.*

Evidenziata la distinzione tra dilettanti e professionisti, è necessario in questa sede esaminare il contratto di lavoro nel mondo sportivo<sup>66</sup> al fine di verificare entro quali

---

<sup>65</sup> Per un approfondimento sul tema si rimanda a RIPA L., Gli accordi economici nel calcio dilettantistico del terzo millennio, in *Rassegna di Diritto ed economia dello sport*, AA.VV., Anno IX – Numero 1/14, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, nel cui scritto l’Autore evidenzia in maniera magistrale le criticità dello sport dilettantistico in Italia, in special modo per ciò che concerne il “mondo” del calcio.

<sup>66</sup> Sul contratto di lavoro sportivo, v., ad esempio, M. De Cristofaro, *Legge 23 marzo 1981, n. 91*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1982, 575 ss.; A. D’Harmant Francois, *Lavoro sportivo* (diritto del lavoro), in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XVIII, Roma, 1990, 1; G. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.* 1993, 210; Id., *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, 39 s.; A. Bellavista, *Il lavoro sportivo professionistico e l’attività dilettantistica*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 1997, 525 ss.; R. Prelati, *La prestazione sportiva nell’autonomia dei privati* (Milano, 2003); V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro*

spazi si esplica l'autonomia delle parti contraenti, sia alla luce della disciplina ancor oggi vigente di cui alla legge 91/1981 che a quella di prossima applicazione contenuta nella Riforma sopra trattata.

Come sopra visto, l'intento del legislatore del 1981 è stato quello di inquadrare il rapporto di lavoro sportivo all'interno delle fattispecie previste nell'ordinamento positivo statale, riconducendolo ai principi dell'ordinamento giuridico, con particolare attenzione a quelli posti a protezione del lavoratore subordinato<sup>67</sup>.

Nell'esame della fattispecie del contratto di lavoro sportivo, il primo limite che si rileva con riferimento all'autonomia dei privati è proprio l'impossibilità di configurare il rapporto di lavoro sportivo se non in dipendenza della qualificazione specifica del soggetto interessato come soggetto dell'ordinamento sportivo. In più, come sopra già detto, non tutti gli sportivi possono stipulare un contratto di lavoro sportivo, ma solo coloro i quali sono tesserati per società sportive che militano in un campionato professionistico. Più che un limite all'autonomia dei privati, in

---

*sportivo* (Milano 2004); E. Crocetti Bernardi - A. De Silvestri - P. Amato - L. Musumarra - T. Marchese - N. Forte, *Il rapporto di lavoro dello sportivo* (Forlì, 2007), passim; M. Colucci, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in Aa. Vv., *Diritto dello sport*, a cura di M. Colucci, Napoli, 2004, 17 ss.; J. Tognon, *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in *Giuslavoristi.it*, 2005.

<sup>67</sup> Nella giurisprudenza di legittimità, Cass., Sez. un., 26 gennaio 1971, n. 174; Cass., 21 aprile 1961, n. 2324; Cass., 4 luglio 1953, n. 2085. Nella giurisprudenza di merito, tra i precedenti più prossimi all'emanazione della legge n. 91, Trib. Genova, 4 maggio 1976, in *Riv. dir. sport.*, 1977, 90; Pret. Taranto, 22 marzo 1975, *ibid.*, 1975, 412; Trib. Busto Arsizio, 14 novembre 1972, *ibid.*, 1972, 248, concernente il caso di un giocatore semiprofessionista (categoria così allora qualificata); Trib. Genova, 2 maggio 1972, *ibid.*, 1973, 56; Trib. Taranto, 22 aprile 1970, *ibid.*, 1970, 424. In dottrina cfr. GIROTTI, *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, in *Riv. dir. sport.*, 1977, 171; ALBANESI, *Fallimento e sciopero. Limiti di compatibilità con l'ordinamento sportivo*, *ibid.*, 1974, 179; NICOLINI, *In tema di diritto sportivo*, in *Dir. lav.*, 1972, II, 92; POCHINI FREDIANI, *Aspetti sostanziali e processuali del 'vincolo' dei calciatori professionisti*, *ibid.*, 1967, 179; VISCO, *Natura del rapporto giuridico tra giocatore di calcio ed associazione sportiva*, in *Nuovo diritto*, 1969, 251; MAZZONI, *Note in tema di rapporto di lavoro nell'attività professionale sportiva*, in *Dir. economia*, 1965, 599; ID., *Dilettanti e professionisti*, in *Riv. dir. sport.*, 1968, 368; FONTANA, *Il contratto di lavoro sportivo come contratto speciale di lavoro subordinato*, in *Monitore. trib.*, 1966, 1370; DE GERONIMO, *La cessione delle prestazioni di calcio*, in *Foro pad.*, 1964, I, 1069; ODRIOZOLA, *Natura giuridica del contratto relativo al professionismo sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, 27; MARTONE, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, *ibid.*, 102;

questo caso, vale a dire là dove parte lavoratrice non sia un professionista, incontriamo un vero e proprio divieto di stipulare il contratto di lavoro sportivo in difetto della qualifica che la legge richiede come requisito.

Il rapporto di lavoro sportivo, nella definizione datane dalla dottrina maggioritaria, è un rapporto “speciale”, in quanto sottratto all’applicazione di numerose norme in materia di rapporto di lavoro subordinato, ovvero, come pure è stato detto, trattasi di un rapporto che “pur essendo normalmente di natura subordinata, si distingue dallo schema tipico del lavoro subordinato in ragione della particolare prestazione alla cui esecuzione è chiamato lo sportivo”<sup>68</sup>.

Il rapporto di lavoro sportivo si distingue, altresì, per il fatto che alla sua formazione concorre, oltre alle parti contraenti, anche la Federazione sportiva nazionale di riferimento, quale terzo garante del rispetto della normativa sia di fonte federale che di fonte statale, mediante il controllo di legittimità che è prodromico al rilascio del visto di esecutività. Da qui la prospettata configurabilità del rapporto di lavoro sportivo quale rapporto trilaterale, che si caratterizza per la presenza di un soggetto (la Federazione) che, non solo, come sopra accennato, funge da garante del contratto, ma nella sostanza, detta norme vincolanti che le parti devono rispettare.

Da questo punto di vista il contratto di lavoro sportivo può configurarsi, sotto altra prospettiva, come un contratto complesso a formazione progressiva. Le fasi della negoziazione consisterebbero, secondo questa visuale, in primo luogo nella stipula

---

<sup>68</sup> G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di Diritto Sportivo* (Giuffrè, Milano), 2018, Quarta Ed., p. 158. Dello stesso indirizzo in dottrina fra i tanti cfr. GERACI, *Natura del rapporto fra la società calcistica e il giocatore*, in Arch. resp. civ., 1972, 503 e in Riv. dir. sport., 1971, 262; FONTANA, *Il contratto di lavoro sportivo come contratto speciale di lavoro subordinato*, in Monitore. trib., 1966, 1370; GIACOBBE, *Il giocatore di calcio professionista è lavoratore subordinato?*, in Giust. civ., 1963, I, 1892. La tesi relativa alla specialità del rapporto di lavoro sportivo, tuttavia, non viene sposata unanimemente dalla dottrina, in quanto secondo alcuni autori deve ritenersi speciale il rapporto di lavoro solo nel caso cui la causa non rientra semplicemente nella forma dello scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione ma la stessa ha un contenuto ulteriore.

fra la società e lo sportivo del contratto in forma scritta secondo il contratto-tipo, cui segue, in secondo luogo, il deposito presso la relativa Federazione sportiva ai fini del predetto controllo di legittimità e, infine, la ratifica da parte di quest'ultima. Come stabilito dall'art. 4 della l. n. 91/1981, la costituzione del rapporto di lavoro sportivo avviene mediante assunzione diretta, con esplicita esclusione dell'applicabilità delle statuizioni sul collocamento di cui agli artt. 33 e 34 dello Statuto dei Lavoratori. All'epoca dell'emanazione della legge n. 91/1981 tale disposizione costituì una lampante deroga al principio generale del controllo pubblico sul mercato del lavoro, che si esplicava nell'inoltro da parte del datore di lavoro della c.d. chiamata numerica agli uffici pubblici nelle cui liste di collocamento erano obbligati ad iscriversi i soggetti in cerca di lavoro. Tale disposizione oggi in realtà ha perso qualsiasi connotato derogatorio essendo stato portato a termine, com'è noto, il percorso di liberalizzazione del mondo del lavoro. Come in qualsiasi contratto di lavoro, anche nell'ordinamento sportivo ritroviamo un certo principio di favore nei confronti del lavoratore nel rapporto di lavoro subordinato<sup>69</sup>, quale "parte debole" del rapporto<sup>70</sup>, ciò comportando che il consenso

---

<sup>69</sup> Nel passato veniva considerato vigente nell'ordinamento il principio del c.d. favor del lavoratore subordinato. Esso trova la sua prima formulazione, in particolare, a proposito delle fonti dell'ordinamento stesso. Secondo Riva Sanseverino Riva-Sanseverino "Tale gerarchia ( delle fonti) viene tuttavia ad operare nel quadro di un principio generale, istituzionalmente relativo all'ordinamento del lavoro nell'impresa, il quale ordinamento si contraddistingue appunto per il fatto che è ad esso propria una finalità specifica, ossia la protezione e la valorizzazione della classe lavoratrice in quanto tale; finalità che, in linea di principio, importa un continuo progresso, nel senso suddetto, della disciplina posta in essere da ogni singola fonte." in Commentario del Codice civile a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Libro Quinto- Del Lavoro, *Disciplina delle attività professionali –Impresa in Generale*, Zanichelli e Soc.Ed. del Foro italiano 1977.pag 142. Il principio del favor del lavoratore raggiunse la sua formulazione più compiuta, in dottrina, in alcuni testi a metà degli anni '60, vedi CESSARI A., *Il favor verso il prestatore di lavoro subordinato*, Giuffrè, 1966 e Simi, *Il favore dell'ordinamento giuridico per i lavoratori*, Giuffrè, 1967.

<sup>70</sup> In realtà, quando si pensa ai contratti di lavoro sportivo, può essere difficile pensare a situazioni realmente sbilanciate in favore del datore di lavoro, basti pensare ai contratti di lavoro dei calciatori professionisti nei quali le cifre risultano essere talmente elevate da far quasi presupporre ad un'inversione dei rapporti di forza.

delle parti finisce per avere ad oggetto la stipulazione del contratto ma non il suo contenuto, secondo quelle che sono condizioni predeterminate a livello di contrattazione collettiva, con la possibilità per le parti di prevedere solo clausole derogative *in melius* e mai *in peius*.

Il contratto di lavoro sportivo si caratterizza per essere redatto su moduli predisposti dalla Federazione sportiva nazionale di competenza, al fine di uniformare le clausole applicabili allo stesso ed evitare, al contempo, la possibilità di molteplici difformi interpretazioni.

Quale valore debba essere riconosciuto al contratto di lavoro sportivo - tipo è oggetto di diverse soluzioni ermeneutiche della dottrina e della giurisprudenza; in particolare, è discussa la sorte del contratto individuale di lavoro sportivo che abbia un contenuto difforme dal contratto-tipo.

Da una parte della giurisprudenza si è ritenuto che il rispetto del modello tipo costituisca una mera condizione formale, il cui mancato rispetto non incide sulla validità ed efficacia del contratto individuale di lavoro sportivo<sup>71</sup>. L'orientamento prevalente, condiviso anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, è invece nel senso che "ove manchi un contratto-tipo, il rapporto contrattuale tra società e professionista sportivo non può definirsi di natura sportiva, e, quindi, non è soggetto a deroghe rispetto alla disciplina comune di cui al comma 9 dell'art. 4 l. 91/1981"<sup>72</sup>, confermando così, *de facto*, l'obbligo per le parti contraenti di uniformarsi al contratto tipo e, in caso di mancato rispetto, la non configurabilità quale rapporto di lavoro sportivo.

---

<sup>71</sup> Cfr. Trib. Perugia, 21 maggio 1993, in Giust. civ., 1993, I, pag. 2837.

<sup>72</sup> Cfr. Cass. 5 marzo 1993, n. 4063, in Foro it., 1994, I, pag. 516; Cass. 8 giugno 1995, n. 6439, in Lav. giur., 1996, pag. 250

Pertanto, un contratto di lavoro sportivo che non fosse riconducibile al contratto-tipo, andrebbe valutato secondo le regole del diritto comune<sup>73</sup>.

In base alle su esposte considerazioni, potrebbe pensarsi che il contratto di lavoro sportivo sia un contratto blindato rispetto a quella che può essere la volontà delle parti di derogarvi, e ciò risulta essere vero per ciò che concerne le clausole *in peius*.

Alcune di esse, come ad esempio le clausole di non concorrenza o comunque quelle limitative della libertà professionale per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso, sono vietate e non sono derogabili, né il contratto può essere integrato, in costanza di rapporto, con tali pattuizioni; parimenti non è derogabile la previsione contenente l'obbligo per l'atleta<sup>74</sup> di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento dei suoi scopi agonistici.

Tali prescrizioni, rientranti nel generico obbligo di fedeltà del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, nei fatti risultano essere particolarmente gravose, essendo ad esse riconducibili una serie di limitazioni della sfera personale, come, ad esempio, l'obbligo di seguire uno stile di vita rigido definito dalla società, l'obbligo di adottare un determinato regime alimentare e seguire una determinata

---

<sup>73</sup> Si pensi ad esempio a tutti gli aspetti relativi agli obblighi preposti dallo Statuto dei Lavoratori oltre che agli obblighi previdenziali ed assistenziali.

Relativamente alla meritevolezza dell'interesse, è opportuno ricordare in questa sede, la sentenza Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2012 n. 15934, 2013, 10, I, 2941 (nota di Palmieri). Il caso, in verità non propriamente attinente al contratto del lavoratore sportivo, riguarda il procuratore di un calciatore, il quale, facendo valere anche la prestazione resa quale avvocato, pretendeva dall'atleta il pagamento di un'esosa penale in quanto l'atleta aveva concluso un accordo con una società sportiva senza l'intervento dell'agente. La pronuncia risulta di grande interesse in quanto viene affermata a chiare lettere l'invalidità ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. del contratto stipulato in violazione delle garanzie formali e sostanziali in favore dei giocatori, a prescindere dalla loro nazionalità, per contrasto con l'ordine pubblico sportivo "...secondo una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 2 Cost., in relazione ai diritti inviolabili del calciatore professionista". Sul punto si

<sup>74</sup> Tale obbligo sussiste solo in capo all'atleta in quanto soggetto destinatario di direttive tecniche non anche, per ovvie ragioni in capo al Direttore Sportivo, all'Allenatore o al Preparatore Atletico; i primi impartiscono indicazioni tecniche e prescrizioni per conto della società, mentre Allenatori e Preparatori Atletici sono investiti del compito di elaborare tali istruzioni e prescrizioni e di trasmetterle agli atleti; su punto cfr. M. De Cristofaro, Problemi attuali di diritto sportivo, in Dir. lav., 1989, I, pag. 597

dieta, o ancora l'obbligo di seguire un c.d. "*dress code*" e, quindi, di indossare un determinato abbigliamento in una determinata occasione, o infine, quello di uniformarsi alle direttive imposte dalla società nei rapporti con gli organismi di stampa o, addirittura, nell'utilizzo dei social media personali.

Molte di queste prescrizioni difficilmente potrebbero, così nello specifico, essere inserite in un contratto di lavoro di diritto comune.

Va peraltro osservato che queste stesse prescrizioni non sono oggetto di espressa pattuizione con conseguente loro esplicito inserimento nel contratto di lavoro, ma ne divengono oggetto attraverso il meccanismo dell'integrazione del contenuto contrattuale ai sensi dell'art. 1374 c.c.

Infatti, lo strumento di natura pattizia che viene utilizzato dalle società sportive professionistiche per addivenire al risultato predetto è quello del regolamento interno, il quale, tra l'altro, non è codificato né è previsto da alcuna normativa federale o statale, ma è per prassi adottato dalla quasi totalità delle società di calcio professionistiche. Il suo contenuto diviene vincolante per gli atleti che sono parte del contratto di lavoro attraverso la previsione e conseguente applicazione di un sistema di sanzioni interne a carico di coloro i quali contravvengano ai suoi dettami.

Con riguardo, invece, alle prestazioni a carico della parte datoriale, oltre all'obbligo di pagare il corrispettivo convenuto, vanno ricordati gli obblighi cui sono tenute le società nel garantire che agli atleti vengano assicurate le migliori condizioni psico-fisiche per l'espletamento delle prestazioni lavorative, anche mettendo a disposizione degli stessi strutture ed attrezzature idonee al raggiungimento del massimo potenziale sportivo, o ancora consentendo la partecipazione agli



allenamenti di squadra, evitando condotte che possano compromettere la preparazione non semplicemente del singolo atleta ma dell'intero gruppo squadra.<sup>75</sup>

Un ulteriore vincolo, che potrebbe sembrare scontato, è l'obbligo di fedeltà, così come previsto dall'art. 2105 c.c., il quale comporta l'obbligo, in costanza di rapporto, di svolgere la propria attività esclusivamente a favore della società dalla quale dipende, ad eccezione di eventuali convocazioni e relativa prestazione nelle squadre nazionali.

Tale obbligo di fedeltà è automatico per tutti i calciatori professionisti che svolgono la propria prestazione professionale sia in forza del contratto di lavoro ma anche in virtù del tesseramento presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

A dir il vero, un'eccezione all'obbligo sopra richiamato è relativa alle convocazioni in nazionale, che costituisce un obbligo sia per il calciatore che per le società stesse in quanto, in forza del disposto dell'art. 75, comma 3, delle NOIF, "Le società hanno l'obbligo di rilasciare, nel rispetto della normativa FIFA, i propri calciatori convocati per la Nazionale A. Per le attività, anche non ufficiali, delle altre Squadre Nazionali, le società devono mettere a disposizione della FIGC i propri calciatori nei tempi fissati dalla stessa Federazione. Qualora vengano a crearsi concomitanze, ritenute inevitabili, tra gare particolarmente impegnative di manifestazioni organizzate dall'U.E.F.A. per squadre di società e gare amichevoli di Squadre Nazionali, il Presidente Federale può concedere deroga all'obbligo sopra previsto."

L'obbligo predetto vale sia per le attività ufficiali che per quelle non ufficiali. Il

---

<sup>75</sup> Si pensi ad esempio al singolo atleta al quale, a seguito di una sanzione individuale, non viene consentito l'allenamento con il resto del gruppo squadra ma al quale la società comunque fornisce un preparatore atletico che ne monitori le prestazioni. In tal caso, di certo, a netto di eventuali valutazioni tecniche, la condizione di isolamento patita dal calciatore potrebbe comportare un deperimento della condizione psico-fisica dell'atleta non essendogli consentito di espletare la propria prestazione in pieno.

calciatore, dal canto suo, ha anch'egli l'obbligo di rispondere alle chiamate in nazionale, eccezion fatta in caso di infortunio. In tal caso, l'art. 76 comma 3 delle NOIF prevede che i calciatori resisi indisponibili "sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto." E' interesse delle società che il calciatore risponda alla convocazione in quanto, secondo quanto previsto dal medesimo articolo delle NOIF, "I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società " con risvolti per ciò che concerne gli aspetti relativi alla responsabilità contrattuale per inadempimento della prestazione sportiva in caso di squalifica.

L'obbligo di fedeltà, come sopra delineato, permette di ricavare interessanti spunti di riflessione nella prospettiva di osservazione della materia nel contesto della pluralità degli ordinamenti giuridici di riferimento. Dal punto di vista dell'ordinamento statale, l'obbligo di fedeltà risulta essere rispettato nel momento in cui l'atleta presta la propria attività nei confronti della società con la quale ha sottoscritto il contratto di lavoro. La prestazione supplementare richiesta da un soggetto terzo, estranea al rapporto sinallagmatico, dovrebbe considerarsi avulsa dal contenuto che dà forma all'obbligo di fedeltà, anche alla luce della circostanza dei rischi correlati all'esercizio dell'attività sportiva, e, dunque, al rischio di infortunio mentre il giocatore veste la maglia della Nazionale. La considerazione, tuttavia, della fonte federale dell'obbligo predetto, che incide in via di integrazione

ex art. 1374 c.c. , e la circostanza che l'obbligo di rispondere alle convocazioni della Nazionale sia declinato oltre che a carico del giocatore, anche a carico delle società, spiega perché la prestazione lavorativa possa legittimamente estendersi sino a comprendere attività rese in favore di soggetti terzi.

Tra gli obblighi di fedeltà nei confronti del datore di lavoro deve essere ricondotto anche l'obbligo di astenersi dal porre in essere illeciti sportivi. Nello specifico, l'atleta dovrebbe astenersi da tutti quegli atti o comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di una gara, o ad assicurare un vantaggio di natura sportiva. Se l'atto o il comportamento è teso a favorire l'avversario, tale comportamento comporta la violazione dell'obbligo di fedeltà; nel caso in cui tali atti o comportamenti favoriscano, direttamente o indirettamente, la società d'appartenenza tale atto o comportamento assume comunque valenza sotto il profilo predetto giacché esso potrebbe essere causa di pregiudizio per la stessa società sotto il profilo della responsabilità oggettiva.

Per ciò che riguarda la durata del contratto di lavoro sportivo, la normativa vigente prevede che lo stesso possa essere a tempo indeterminato e, in tal caso, troveranno applicazione le norme del Codice civile sul recesso dal contratto a tempo indeterminato (art. 2118 c.c.) e sul recesso per giusta causa (art. 2119 c.c.).

Nel caso in cui le parti, o la specifica normativa federale, come nel caso della FIGC, stabiliscano un termine al contratto, l'art. 5 della l. 91/1981 prevede che tale termine finale non possa essere superiore a cinque anni. Tuttavia, è ammessa successione di più contratti a termine tra gli stessi soggetti<sup>76</sup>, andando ben oltre i cinque anni

---

<sup>76</sup> Cfr. CANTAMESSA, *11 temi dello sport professionistico a squadre*, Giuffrè, 2017 p. 44.

originari e senza che ciò comporti l'instaurazione di un rapporto di tipo indeterminato, in deroga al dettato dell'art.1 legge 18 aprile 1962, n. 230.

Come accennato, relativamente alla specifica normativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la possibilità di contratti a tempo indeterminato non è contemplata, cosicché il contratto di lavoro dei calciatori deve essere necessariamente a tempo determinato con durata massima pari a cinque<sup>77</sup>.

Il termine, in altri momenti storici, costituiva una garanzia principalmente nei confronti del prestatore di lavoro; nel caso del lavoro sportivo, mira a salvaguardare gli interessi, secondo ottiche differenti, di entrambe le parti del rapporto, ancorandosi, nuovamente, alle peculiarità del settore calcistico<sup>78</sup>.

Nell'ottica del prestatore di lavoro sportivo, la disposizione concorre alla soppressione del vincolo sportivo, posto che alla scadenza del termine riemerge la libertà negoziale nella stipulazione di un nuovo contratto di lavoro<sup>79</sup>.

Dal punto di vista del datore di lavoro, la previsione di un termine soddisfa le esigenze di programmazione, dal momento che consente di preventivare l'affidamento sulle prestazioni dell'atleta, anche dal punto di vista degli emolumenti da corrispondere al calciatore e degli sforzi economico –organizzativi

---

<sup>77</sup> Cfr., LUBRANO E, MUSUMARRA L., *Diritto dello Sport*, Ed. Discendo Agitur, Roma, 2017, p. 208.

<sup>78</sup> BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, cit., 1982, p. 22.

<sup>79</sup> In termini critici, si esprime invece, VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, cit., 1993, p. 223 secondo il quale il contenuto dell'art. 5 condurrebbe ad un "larvato ripristino del vincolo". Infatti, il termine massimo di durata appare eccessivo se messo in correlazione alla durata complessiva dell'attività agonistica dell'atleta, ma tale inconveniente è destinato a rimanere, nella maggior parte dei casi, solo teorico, in ragione soprattutto della convenienza della società a non vincolarsi per lungo termine nei riguardi di atleti, che possono deludere le aspettative o per loro demeriti o per una evoluzione tecnica della disciplina sportiva che richiede doti differenti da quelle in loro possesso. Gli stessi sportivi, dal canto loro, possono preferire contratti di non lunga durata, in alcuni casi, per la convinzione di migliorare in futuro le proprie prestazioni agonistiche e di ricevere quindi dai nuovi clubs trattamenti economici più vantaggiosi, ed in altri casi per sfruttare l'opportunità di ritrovare in nuovi ambienti maggiori stimoli con risultati positivi sul loro complessivo rendimento agonistico.

che le società sportive pongono in essere. L'analisi combinata dell'art. 5 con il successivo art. 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91 ha condotto parte della dottrina a considerare il vincolo, sostanzialmente collegato al termine, quale specifica limitazione del rapporto di lavoro e non come un *quid* autonomo operante in una sfera diversa. Considerando il vincolo da questo diverso punto di vista si potrebbe affermare che nemmeno la l. n.91/1981 è riuscita ad abolirlo.

L'accoglimento di una tale impostazione può comportare l'esposizione ai rischi che derivano dall'applicazione suppletiva della disciplina degli ordinari rapporti di lavoro non dichiarata dalla legge espressamente inapplicabile.

Ad esempio, potrebbe trovare applicazione l'art. 2119 c.c. con il rischio di permettere alle parti l'esercizio del recesso *ante tempus* al cospetto di una qualsiasi giusta causa<sup>80</sup>.

Tale conseguenza è ipotizzabile a meno che non si voglia ritenere consacrata nel primo comma dell'art. 5 una sorta di "irrecedibilità" connessa alla durata del contratto, anche se appare una via difficilmente percorribile vista la carenza di conferme testuali e, soprattutto, la decisa smentita dell'ordinamento giuridico che non ha mai concepito la stabilità del posto di lavoro quale sinonimo di irrecedibilità assoluta<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> Si dimostra favorevole a questa ipotesi VIDIRI, *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, cit., p. 224.: "Analogamente a quanto accade in altri campi, è consentita la riduzione di un termine maggiore nell'ambito del quinquennio, e può ancora una volta ribadirsi, nonostante qualche dubbio prospettato al riguardo, la possibilità di risolvere, ai sensi dell'art. 2119 c.c., ante tempus il contratto per giusta causa e pure in presenza di norme federali che ricollegano il recesso dal contratto al ricorrere di tassative condizioni".

<sup>81</sup>In tal senso ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, cit., 1991, p. 53 ritiene che ipotizzare una vasta gamma di possibilità di recesso, non classificabili, innescherebbe forti tensioni nei rapporti contrattuali con riflessi immediati sull'organizzazione societaria e sulla regolarità stessa dei campionati, con effetti deleteri quali quelli scaturenti dal recesso anticipato di atleti di prestigioso livello.

### 3.1 La forma nel contratto di lavoro sportivo

Passando ad analizzare la forma del contratto di lavoro sportivo, per lo stesso è richiesta la forma scritta *ad substantiam*<sup>82</sup>. Tale previsione costituisce un'eccezione rispetto al principio generale per il quale il contratto di lavoro può anche essere stipulato in forma orale o per atti concludenti<sup>83</sup>.

La logica sottesa all'obbligo di forma scritta *ad substantiam* è riconducibile non solo ad una maggior tutela del lavoratore sportivo, ma anche alla necessaria certezza che garantisce l'atto scritto per ciò che concerne gli obblighi relativi al tesseramento, da un lato, e le formalità previste per il contratto tipo, dall'altro<sup>84</sup>. La forma scritta risponde alla logica del visto di esecutività della Federazione competente, la quale, come sopra detto, effettua una verifica di conformità del contratto depositato con il contratto-tipo.

Va osservato come la previsione dell'obbligo di forma scritta, rispondente alle esigenze sopra descritte, introduce un vincolo specifico per le parti, che nell'ordinamento statale non è contemplato se non come eccezione.

---

<sup>82</sup> Per un approfondimento sul punto E. GHERA, *Diritto del Lavoro*. Il rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 2009. Relativamente alla tesi che esclude si possa ricollegare la nullità del contratto unicamente alla mancata osservanza della norma che impone la forma scritta F. CARINGELLA, *Brevi considerazioni in tema di forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, Riv. dir. sport., 1994, 686.

<sup>83</sup> Il legislatore, nella realtà ha realizzato una serie di deroghe alla regola generale della libertà della forma in materia di contratti di lavoro, introducendo numerosi casi specifici di contratti per i quali viene richiesta la forma scritta *ad substantiam* o *ad probationem*. Con riferimento ai primi si ricordano i contratti tra Agenzia fornitrice e prestatore in regime di somministrazione, il contratto di reinserimento per lavoratori disoccupati di lunga data, i contratti di arruolamento del personale marittimo, la cui disciplina richiede anche la stipulazione per atto pubblico. Tra i secondi si annoverano il contratto di lavoro ripartito; il contratto di lavoro intermittente; il contratto di lavoro a tempo parziale; i contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale dell'aria.

<sup>84</sup> F. DEL BENE, *Formalismo giuridico e prescrizioni di forma *ad substantiam* nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo*; Trib. Udine, 16 gennaio 2006, n. 55, Giur. mer., 1994.

Il mancato rispetto del vincolo di forma per i contratti di lavoro sportivo produce, quindi, conseguenze negative sia nell'ambito dell'ordinamento sportivo, sia nell'ambito dell'ordinamento statale, dal momento che proprio quest'ultimo ne impone il requisito di forma.

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 4 della l. n. 91/1981 nulla dispone in merito a quella che sono le modalità specifiche di deposito del contratto, alle conseguenze della sua omissione, così come nulla prevede rispetto ad un provvedimento di diniego del visto di esecutività o alla sua omissione.

Oltre a tutte le eccezioni sopra descritte, rispetto al contratto di lavoro comune il contratto di lavoro sportivo si caratterizza per l'impossibilità di applicare allo stesso una serie di clausole previste dallo Statuto dei Lavoratori<sup>85</sup>.

Nello specifico, l'art. 4 della l. 91/1981, ai commi 8 e 9, prevede l'esplicita inapplicabilità di alcune disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori, tra le quali si menzionano le norme relative agli strumenti di controllo a distanza del lavoratore (art. 4) per l'ovvia considerazione relativa alla mediaticità connessa alle prestazioni del lavoratore sportivo; come anche le norme relative agli accertamenti sanitari (art.5) in quanto gli sportivi professionisti sono soggetti a una continua sorveglianza sanitaria, funzionale non solo al corretto svolgimento della prestazione sportiva, ma ancor più all'effettiva tutela dello sportivo. Non sono, altresì,

---

<sup>85</sup> In tal senso M. Dell'Olio, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *Dir. Lav.*, 1988, I, 324; M. De Cristofaro, Art. 4, in *AA.VV.*, Legge 23 marzo 1981, n. 91. *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, 573 ss.; cfr. F. Bianchi D'Urso, G. Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982,5, i quali sostengono che l'apparato protettivo contiene "soluzioni largamente ispirate all'idea base del lavoro autonomo", in linea con l'idea di iniziale di ricondurre il rapporto nello schema della collaborazione coordinata e continuativa; similmente, S. Grasselli, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. Lav.*, 1982, I, 34 ss.

applicabili le norme relative alle mansioni del lavoratore, in quanto nel rapporto di lavoro sportivo lo stesso concetto di mansione non risulta applicabile.

Particolare attenzione merita la disposizione che sancisce l'inapplicabilità della tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo prevista dall'art. 18 Stat. Lav. La ragione di siffatta disposizione è da rinvenirsi nella particolare natura della prestazione sportiva, la quale mal si concilierebbe con la tutela reale. La reintegrazione sul posto di lavoro, prevista dall'articolo in esame, rischierebbe, infatti, di essere di maggior nocimento per il lavoratore rispetto al semplice risarcimento del danno patito, vista per l'appunto, la specificità della prestazione svolta.

Proprio in virtù della specificità del rapporto di lavoro sportivo, non sono altresì applicabili al lavoro sportivo le norme contenute nella legge 15 luglio 1966, n. 604 relativamente alla giusta causa e al giustificato motivo in caso di licenziamento (art. 1), alle modalità di licenziamento (art. 2) ed alle cause di licenziamento (art. 3)<sup>86</sup>, dal momento che la specialità del rapporto in esame mal si concilierebbe con una disciplina che limita la facoltà di licenziamento alla ricorrenza di ipotesi di inadempimento contrattuale, al rispetto di modalità non rispondenti al formalismo previsto dall'ordinamento sportivo ovvero ancora a cause che esulano dall'oggetto della prestazione<sup>87</sup>.

---

<sup>86</sup> Oltre a tali ipotesi la legge 91 del 1981 art.4 prevede l'inapplicabilità della disciplina prevista dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 relativamente all'onere della prova (art. 5), impugnazione del licenziamento (art.6), tentativo di conciliazione (art. 7), in quanto non conciliabili con il sistema di giustizia sportiva previsto dall'ordinamento sportivo.

<sup>87</sup> Cfr i. SPADAFORA M. T., *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 146-147 per la quale «Sarebbe, in effetti, circostanza fortemente penalizzante quella di impedire alle società sportive di recedere dal contratto quando, anche al di fuori di qualsiasi ipotesi di inadempimento, si determini un impedimento, per lo sportivo, a rendere al meglio la prestazione agonistica, venendosi così a compromettere anche gli esiti delle competizioni sportive», 146.



Il legislatore del 1981 ha dimostrato grande sensibilità e profonda conoscenza del fenomeno sportivo attraverso l'esclusione dell'applicabilità delle norme sopra descritte in quanto viene *de facto* riconosciuto che il lavoro sportivo non risponde alle rigide logiche del mondo del lavoro comune, quanto più in realtà si denota per un'estrema mobilità della forza lavoro alla quale conseguono importanti movimenti economici; oltre a ciò il legislatore ha implicitamente riconosciuto il connotato della "fiducia" e delle specificità tecniche che contraddistinguono il rapporto di prestazione sportiva, il quale non può essere circoscritto all'interno di norme eccessivamente restrittive che regolano la risoluzione del rapporto di lavoro ordinario e i suoi effetti aldilà di quella che può essere l'effettiva volontà delle parti e soprattutto degli effetti che determinate norme possono avere sulla carriera di uno sportivo professionista.

Il contratto di lavoro sportivo, nella forma e nel contenuto, alla luce delle considerazioni su esposte, risulta essere estremamente rigido. Lo spazio di autonomia delle parti contraenti risulta essere limitato rispetto a quello riconosciuto alle parti di un contratto di lavoro di diritto comune. Se da un lato tali vincoli sono funzionali alla tutela del lavoratore quale parte debole del rapporto, dall'altro rischiano di costituire un eccessivo vincolo per le parti nella determinazione del contenuto negoziale.

### *3.2 Efficacia integrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dei Regolamenti delle Leghe nello sport del calcio.*

Oltre alle singole disposizioni normative richiamate nel paragrafo precedente, un ruolo fondamentale nella determinazione del contenuto del contratto di lavoro sportivo viene ricoperto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (d'ora in avanti CCNL), denominato semplicemente Accordo Collettivo, il quale, allo stesso modo di quanto avviene nell'ordinamento comune, integra e specifica il contratto particolare dello sportivo professionista.

Esso riveste una particolare importanza nell'ambito dell'ordinamento sportivo in quanto, come sopra analizzato relativamente alle norme dell'ordinamento statale, viene chiamato a sopperire al vuoto normativo nel quale né il legislatore statale né quello sportivo hanno volutamente dettare norme specifiche, lasciando libertà alle parti.

Il contratto collettivo viene stipulato, con validità triennale, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, tra la Federazione sportiva nazionale, la Lega di riferimento quale associazione rappresentativa dei datori di lavoro e l'associazione rappresentativa dei lavoratori sportivi.

In realtà, per esplicita previsione della norma richiamata, le parti non stipulano semplicemente un accordo collettivo, ma predispongono il contratto-tipo con particolare forma e contenuto predeterminato, così come previsto anche dalla Legge 91/1981. A ben vedere, tale aspetto riveste carattere di originalità ed unicità, dal momento che l'ordinamento statale non conosce tale forma di contratto per ciò che

riguarda il contratto di lavoro, sempre in virtù dell'autonomia riconosciuta alle parti la quale non può venire imbrigliata in formule predeterminate.

Caratteristica dell'ordinamento sportivo e, nella specie di quello calcistico che è preso in considerazione, è, come sopra visto, la sussistenza di più Accordi collettivi tra Federazione, lega professionistica e associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, quante sono le figure degli sportivi, nonché, all'interno di esse, quante sono le leghe professionistiche nelle quali esse operano. Atleti, Allenatori, Preparatori Atletici e Direttori Tecnico-Sportivi.

Il contenuto di ciascuno degli accordi riprende quelle che sono le specificità e le esigenze di ciascuna categoria, a ben vedere diverse relativamente agli aspetti economici e gestionali<sup>88</sup>.

Visti gli interessi delle varie categorie coinvolte, la necessità di ricorrere all'accordo collettivo risponde all'esigenza di prevedere un regolamento contrattuale che sia valido per tutti i lavoratori coinvolti, al fine di evitare disuguaglianze e permettere un'interpretazione uniforme in caso di controversia. Preme a tal proposito evidenziare come tutti gli accordi collettivi prevedano una specifica clausola compromissoria, in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto di lavoro, ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente, è deferita ad un Collegio Arbitrale costituito presso ciascuna lega professionistica<sup>89</sup>.

La *ratio* di tale scelta risponde alle esigenze di celerità del giudizio e di certezza

---

<sup>88</sup> Basti pensare che la Lega Italiana Calcio Professionistico o più semplicemente Lega Pro o ancora Serie C, ha un organico di 60 società mentre le due leghe superiori, Lega Nazionale Professionisti B e Lega Nazionale Professionisti Serie A, hanno un organico di 20 squadre ciascuna.

<sup>89</sup> Per un approfondimento sull'arbitrato si rinvia a LUISO F.P., *L'arbitrato sportivo tra ordinamento statale e ordinamento federale*, in Rivista dell'arbitrato, 1991; in alternativa VIGORITI V., *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in Rivista dell'arbitrato, 2000.

relativamente all'esecutività della decisione, dal momento che, in caso di mancata esecuzione di quanto deciso dal Collegio Arbitrale, la parte inadempiente può andare incontro a sanzioni di tipo sportivo. Pertanto, anche se ad una prima analisi la scelta di una clausola compromissoria può sembrare limitativa della libertà delle parti, in realtà si rivela un prezioso strumento a disposizione delle stesse per ottenere una "giustizia certa" e celere.

Negli Accordi Collettivi vengono definiti in maniera precisa e puntuale alcuni aspetti che la legge 23 marzo 1981 n. 91 delinea solo nei principi generali.

Focalizzandoci sull'esperienza del mondo calcistico, ormai matura dal punto di vista normativo, uno degli aspetti più interessanti riguarda le formalità richieste per il deposito del contratto presso la Lega competente ed i conseguenti effetti in caso di omissione o ritardato deposito.

Occorre prima di tutto evidenziare come tutti gli Accordi collettivi onerino le Società di provvedere al deposito del contratto presso la Lega di competenza nei termini previsti, e solo ove non avvenga può intervenire il potere sostitutivo di deposito da parte del calciatore al fine di ottenere l'approvazione. Le Società vengono quindi investite del potere di porre in essere l'atto prodromico all'approvazione del contratto da parte della Federazione; pur tuttavia tale atto non è discrezionale e non può dar luogo a ripensamenti, in quanto comunque viene riconosciuto il potere sostitutivo dell'atleta professionista di deposito del contratto. Per tale motivo tale adempimento della società si configura quale mero onere formale senza discrezionalità da parte del soggetto onerato, che in caso di inadempimento andrebbe incontro a sanzioni di tipo sportivo.

L'atto attraverso il quale il contratto di lavoro sportivo è pienamente valido ed efficace per l'ordinamento sportivo è la sua approvazione, che avviene attraverso la comunicazione del c.d. "Visto di esecutività". La previsione negli Accordi collettivi di un termine entro il quale la Federazione è tenuta a comunicare il rilascio o meno del visto di esecutività, ad oggi 30 giorni, decorso il quale il contratto si considera tacitamente approvato, è garanzia per le parti che il procedimento di approvazione abbia una conclusione in tempi certi, anche se tale termine appare parecchio dilatato rispetto a quelle che sono le esigenze di celerità dei rapporti nel mondo del calcio. Attraverso tale previsione, le parti riconoscono esplicitamente la funzione di garante della Federazione relativamente alla regolarità formale e sostanziale del contratto di lavoro, alla sua rispondenza alla normativa federale ed alle previsioni degli Accordi collettivi.

Dal momento che la legge 23 marzo 1981, n. 91 tace relativamente agli effetti derivanti dalla mancata approvazione del contratto, la contrattazione collettiva ha previsto, apprestando una forte tutela a favore del lavoratore, che il *"Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo nel caso che il Contratto non ottenga l'approvazione della FIGC competente per fatto non imputabile al Calciatore o al suo agente. La società ha diritto di rivalsa nei confronti del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabile. La misura dell'indennizzo è determinata dal CA, su istanza del Calciatore, tenuto conto anche dell'eventuale stipulazione da parte del Calciatore di altro Contratto ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell'ammontare dello stesso. L'indennizzo può essere determinato anche*

*d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto*"<sup>90</sup>.

Dalla citata previsione se ne ricava una serie di conclusioni non di poco momento per ciò che riguarda il rapporto tra i soggetti coinvolti. Si può rilevare come vi sia una presunzione di colpa della società in caso di mancata approvazione del contratto, dal quale deriva il diritto del calciatore ad un equo indennizzo, sempre che la mancata approvazione non da fatto imputabile al calciatore o al suo agente. Tale previsione prescinde completamente dall'esame del caso concreto e dai dati fattuali, potendo la mancata approvazione derivare anche da una divergenza interpretativa delle norme o del contenuto contrattuale tra società e Federazione, e non necessariamente da un'omissione delle parti. A mitigare tale presunzione viene comunque riconosciuto alla società il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto giuridico eventualmente responsabile.

A ben vedere, la tutela risarcitoria accordata al calciatore in caso di mancata approvazione costituisce il giusto bilanciamento tra la necessità di tutela della parte contraente debole, le esigenze tecnico sportive ed il rispetto della normativa federale. Si pensi al paradosso cui si giungerebbe nel caso in cui fosse prevista la possibilità di reintegrare, come previsto dallo Statuto dei Lavoratori, il calciatore

---

<sup>90</sup> Così recitano gli Accordi Collettivi tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), l'associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) e le tre leghe professionistiche ex art. 4 DELLA LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni. È opportuno evidenziare che il contenuto degli Accordi Collettivi Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), LNPB e Lega Serie A risulta essere in linea di massima lo stesso, eccezion fatta per poche clausole derivanti dalle norme federali stabilite per la singola categoria, ciò non è casuale in quanto l'Accordo Collettivo precedentemente sottoscritto e scaduto risaliva 2005 quando ancora esisteva la LNP (Lega Nazionale Professionisti) che univa Serie A e Serie B. Il 30 giugno 2010 si sciolse per dare vita a due leghe distinte per categoria, la LNP Serie A (che ha ereditato la gestione di Coppa Italia e Supercoppa) e la LNPB.

nell'organico della società in forza di una sentenza di un giudice statale nel caso di mancata approvazione del contratto da parte della Federazione di competenza.

L'atto formale attraverso il quale la Federazione comunica, per il tramite della Lega competente, l'approvazione del contratto è, come si è detto sopra, il rilascio del visto di esecutività. Nelle more del suo rilascio, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore. Il visto di esecutività, dunque, è l'atto con il quale viene sancita piena validità ed efficacia alle pattuizioni stabilite fra le parti, e solo da allora il contratto potrà, nei fatti, esplicare i propri effetti.

Ai fini della nostra ricerca, risulta particolarmente interessante analizzare gli effetti derivanti dal mancato rilascio del visto di esecutività da parte della Federazione nel caso di cessione di contratto del calciatore professionista.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza, la cessione di contratto rientra tra le fattispecie a formazione progressiva e, di conseguenza, mancando il visto di esecutività, qualora non espressamente apposto dall'organo sportivo a ciò deputato, la variazione di tesseramento non può che risultare improduttiva di effetti nei riguardi di tutte le parti coinvolte nell'operazione.

La conseguenza di una tale situazione è che l'atleta professionista, nel caso di specie calciatore, non essendosi concretizzata la cessione di contratto, sarà chiamato ad espletare la prestazione lavorativa per la società cedente in virtù del pregresso vincolo di tesseramento e contrattuale.

La mancata apposizione del visto di esecutività da parte della federazione competente incide, quindi, sulla efficacia della cessione a titolo definitivo del contratto del calciatore e del correlato contratto economico tra lo stesso e la società cessionaria.

Proprio in virtù della richiamata formazione progressiva del contratto di lavoro sportivo, non possiamo parlare di reviviscenza del precedente vincolo di tesseramento tra l'atleta e la società di originaria appartenenza, in quanto lo stesso non può definirsi sciolto fino al rilascio del visto di esecutività quale ultimo atto di formazione del nuovo vincolo.

Tale situazione, aldilà di quella che può rappresentare la ragione sottostante del mancato rilascio del visto di esecutività, comporta nel concreto uno svilimento del rapporto contrattuale tra tutti i soggetti coinvolti, mettendo in crisi l'autonomia in forza della quale si è addivenuto all'accordo contrattuale.

La previsione di una tutela risarcitoria nei confronti del calciatore in caso di mancata approvazione della cessione di contratto non risolve la criticità relativa allo svilimento della volontà delle parti, annullata da un vizio degli atti.

Nel caso, invece, in cui l'accordo riceva il visto di esecutività, l'effetto retroattivo di questo può determinare una situazione di disallineamento nel rapporto sinallagmatico che lega l'atleta alla società. La decorrenza del contratto dalla data della sua stipula, e non dalla data del rilascio del visto di esecutività, fa decorrere, infatti, da quel momento l'obbligo di corrispondere gli emolumenti al calciatore senza che, in corrispettivo, questi sia tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico.

Per correggere tale situazione, si spiega dunque perché, nella prassi, nonostante il divieto di svolgimento degli allenamenti prima del rilascio del visto di esecutività salvo assenso espresso della società titolare del precedente rapporto, numerose società eludano tale divieto facendo sottoscrivere al contempo una scrittura privata



di manleva di responsabilità per eventuali incidenti o infortuni accorsi durante il lavoro prestato<sup>91</sup>.

Una soluzione, in prospettiva *de iure condendo*, potrebbe essere quella di introdurre nell'ordinamento sportivo la possibilità del patto di prova<sup>92</sup>, come previsto invero per i contratti di lavoro di diritto comune. Attraverso tale pattuizione, infatti, si assicurerebbe alle società la facoltà di effettuare una valutazione tecnica del calciatore prima di addivenire alla stipulazione del contratto di lavoro con lo stesso, limitando in tal modo al contempo il ricorso ad espedienti che assumono carattere elusivo sia nei riguardi dell'ordinamento sportivo che dell'ordinamento statale.

Tutti gli Accordi collettivi prevedono una clausola generale in virtù della quale sono vietate le pattuizioni non risultanti dai contratti o accordi depositati per l'approvazione.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Tale pratica, non normata e nei fatti vietata, comporta numerosi rischi sia per il calciatore che per la Società, dal momento che una manleva di tale portata consiste in un'esplicita ammissione della violazione del divieto di esercitare l'attività lavorativa in assenza di un contratto esecutivo posto a tutela dell'integrità psicofisica del calciatore nonché dell'integrità patrimoniale dello stesso. Si pensi al caso in cui un calciatore, a causa di un infortunio patito durante un allenamento svolto senza avere ottenuto il visto di esecutività ed a causa del quale subisce una menomazione tale da compromettere la propria idoneità agonistica. Di tale violazione sarà chiamata rispondere sia civilmente che sportivamente la Società senza che la manleva sottoscritta possa in alcun modo esplicitare effetti nei confronti sia del calciatore che della Federazione, ma anche il calciatore stesso, in quanto il mancato anch'egli destinatario del divieto.

<sup>92</sup> Il riferimento a detto istituto è riscontrabile nell'articolo 2069, rubricato "assunzione in prova", il quale prevede che "l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova". Sull'istituto del patto di prova, tra i tanti, si rinvia ai seguenti autori GRECO P., *Il contratto di lavoro*, Torino, 1939, pag. 142; VALLEBONA A., *Istituzioni di diritto del lavoro*, Volume II, Il rapporto di lavoro, Cedam 2008, sesta edizione, Cap. II, pag. 92; DETTORI P., *Forma del patto di assunzione in prova*, in M.G.L., 1982, pag. 786; CALABRO', voce *Periodo di prova* (dir. Priv.), Enciclopedia Diritto, Milano, 1983, XXXIII, pag. 73; Enciclopedia Generale Mondadori, Voce 'assunzione in prova', Arnoldo Mondadori Editore, II edizione aggiornata 1986, Volume X, pag. 150. MISCIONE, *La Corte Costituzionale sul patto di prova*, in Giur. It., 1981, I, 1, pag. 492.

<sup>93</sup> Cfr. Art. 4 Accordo Collettivo Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), Lega Pro nonché art. 24 Accordi Collettivi Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), LNPB e Lega Serie A.

In che termini tali accordi possano essere oggetto di tutela da parte dell'ordinamento statale è di difficile definizione, non solo in virtù delle clausole sopra indicate, ma anche per quanto riguarda l'effettiva tutela che lo Stato è disposto a riconoscere a degli accordi, frutto sì dell'autonomia contrattuale delle parti, ma in evidente violazione delle norme che regolano lo specifico settore.

I tre Accordi Collettivi prevedono, inoltre, un curioso divieto relativo allo svolgimento di altre attività sportive, lavorative od imprenditoriali nel periodo di durata del Contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta della società. L'Accordo collettivo di Lega Pro prevede che tali attività siano vietate solo ove incompatibili con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva, ovvero possano comportare rischi per l'efficienza fisica e l'integrità del Calciatore<sup>94</sup>; di contro gli Accordi collettivi Lega Serie A ed LNPA prevedono un generico divieto con la possibilità per il calciatore di chiedere un'autorizzazione alla Lega di competenza, la quale può essere negata se l'attività è incompatibile, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva, rinviando, in caso di diniego, il giudizio sulla compatibilità all'esame del Collegio Arbitrale.

La diversa incidenza delle clausole siffatte, con limiti meno stringenti nell'Accordo collettivo di Lega Pro, si spiega anche in ragione della differenza di valore economico delle retribuzioni dei calciatori di tale categoria rispetto ai colleghi delle categorie superiori. Il divieto posto dagli Accordi collettivi Lega Serie A ed LNPA risulta essere, infatti, molto più invasivo e di certo è un limite che mal si concilia con la libertà l'iniziativa imprenditoriale del singolo, avendo riguardo soprattutto

---

<sup>94</sup> Cfr. Art. 11 – Limiti allo Svolgimento di altre attività – Accordo Collettivo Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), Lega Pro.

alla gestione dei diritti d'immagine ed alle correlate attività di carattere imprenditoriale che coinvolgono i calciatori la cui immagine è oggetto di sfruttamento commerciale a prescindere dalla immedesimazione nella società di appartenenza, con la stipula di contratti di sponsorizzazione, di merchandising, etc. V'è da osservare in proposito, come attestato dalla prassi negoziale, sovente le società, in ragione del ritorno positivo in termini economici che possono ricevere dall'esercizio di attività extracontrattuale da parte del calciatore, sono inclini a concedere la relativa autorizzazione. In tali ipotesi, l'ordinario paradigma che identifica nel lavoratore la parte debole del contratto risulta del tutto capovolto.

Come si è avuto modo di osservare, negli Accordi collettivi è prevista una serie di disposizioni relative alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, nonché agli obblighi specifici del calciatore a cui, di contro, corrispondono una serie di obblighi da parte delle società sportive.

La prestazione fondamentale della società sportiva è la corresponsione della retribuzione per l'attività lavorativa prestata. Gli Accordi collettivi in atto vigenti nelle tre leghe professionistiche contengono, quanto alla retribuzione del calciatore, un limite relativo al rapporto tra parte fissa e parte variabile, la quale ultima consiste in quella parte della retribuzione che viene corrisposta solo nel caso in cui, per esplicita previsione delle parti, il calciatore consegua dei risultati sportivi, individuali, ovvero del singolo calciatore, o collettivi, ovvero dell'intera squadra e, solo per gli Accordi di Lega Serie A e di LNPA, anche risultati non sportivi

individuali del calciatore, come, ad esempio, l'incremento del fatturato aziendale derivante dalla vendita del merchandising riconducibile al calciatore<sup>95</sup>.

Gli Accordi collettivi hanno previsto che il rapporto tra parte fissa e variabile non deve superare il 100% della parte fissa della retribuzione ad accezione dei contratti che prevedano una parte fissa superiore a € 100.000,00 (centomila) lordi per la LNPB e superiore ad € 400.000,00 lordi (quattrocentomila) per la Lega Serie A per i quali non è previsto alcun limite. La Lega Serie A e la LNPB prevedono un'ulteriore deroga al principio generale, ovvero la parte variabile non avrà limitazione alcuna nel caso di stipula di primo contratto da professionista.

La *ratio* della previsione è quella di tutelare il calciatore da eventuali abusi da parte delle società relativamente ai termini di corresponsione degli emolumenti; se, infatti, da un lato è prevista la corresponsione mensile degli stessi in parte fissa, per ciò che concerne la parte variabile gli Accordi collettivi lasciano discreti margini relativamente alle tempistiche con le quali la stessa debba essere corrisposta al calciatore.

L'Accordo collettivo attualmente vigente in Lega Pro nulla prevede relativamente alla corresponsione degli emolumenti in parte variabile, i quali, considerati alla stregua della parte fissa della retribuzione, vanno corrisposti dalle società congiuntamente agli emolumenti in parte fissa nel mese successivo a quello in cui è stato raggiunto l'obiettivo previsto dal contratto individuale.

Diversamente da quanto sopra esposto, l'Accordo collettivo di LNPB, in ragione anche dei valori economici in gioco, prevede che la parte variabile maturata “*entro*

---

<sup>95</sup> Cfr. Art. 6 Accordo Collettivo Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), Lega Pro nonché art. 4 Accordi Collettivi Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), LNPB e Lega Serie A.

*la fine del girone d'andata dovrà essere corrisposta unitamente alla prima mensilità successiva alla fine del girone medesimo; la Parte Variabile maturata dopo la fine del girone d'andata dovrà essere corrisposta unitamente alla mensilità di giugno*"<sup>96</sup>.

Le parti, nel silenzio delle norme relativamente alla possibilità di prevedere termini diversi di pagamento, sono solite definire scadenze diverse rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo, in più soluzioni, col fine specifico di distribuire il costo dei premi da corrispondere sull'intera stagione sportiva invece che in soli due momenti.

Da ultimo, l'Accordo collettivo di Lega Serie A all'art. 5.2 prevede che "la retribuzione, nella sua Parte Variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture", lasciando la massima libertà alle parti relativamente alla determinazione delle tempistiche con le quali corrispondere tale parte della retribuzione.

Analizzando il quadro vigente sopra descritto, risulta che la maggior tutela viene riconosciuta ai lavoratori delle società di Lega Pro che risultano essere quelli con minor potere contrattuale, per i quali la retribuzione in parte variabile viene "legata" alla retribuzione in parte fissa, anche in ragione del fatto che ci si trova davanti a dei professionisti le cui retribuzioni sono notoriamente più basse rispetto a quelle delle categorie superiori (una conferma in tal senso proviene anche dalle tabelle contenenti i c.d. "minimi federali", ovvero le tabelle contenenti i compensi minimi

---

<sup>96</sup> Cfr. Art. 5.2 Accordo Collettivo Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) e LNPNB.

lordi previsti per ogni categoria, suddivise per fasce di età, aggiornate annualmente dalla Federazione).

La Lega Nazionale Professionisti B, invece, detta delle tempistiche proprio a tutela dei calciatori, che comunque possono esser derogate dall'accordo delle parti. E, infine, l'Accordo collettivo di Lega Serie A prevede la massima libertà delle parti relativamente alla determinazione delle tempistiche, dettando il solo obbligo in positivo di specificarle nel Contratto o nelle Altre Scritture che costituiscono parte integrante dello stesso.

Nonostante tutti i contratti collettivi prevedano la corresponsione degli emolumenti in parte fissa entro la fine del mese successivo a quello di maturazione, solo in rari casi tale scadenza viene rispettata dalle società. Le stesse, nella pratica, corrispondono gli emolumenti ai calciatori solo a ridosso dei termini previsti dalle norme federali e dai comunicati Ufficiali in tema di Adempimenti Economici delle società previsti dall'Art. 85 delle NOIF<sup>97</sup>. Tale adempimento tardivo delle obbligazioni a carico della società non viene sanzionato dalle norme federali; solo in caso di reiterato inadempimento il calciatore può chiedere, previa messa in mora e sempre attraverso il collegio arbitrale, il pagamento degli emolumenti non corrisposti oltre gli interessi maturati, nonché la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'esame delle norme sopra richiamate, le quali è bene ricordare sono di fonte pattizia, ci consentono di affermare che l'autonomia delle parti si muove all'interno

---

<sup>97</sup> L'Art. 85 delle NOIF prevede che le società, per non incorrere nelle sanzioni previste, debbano provvedere ad una serie di adempimenti entro i termini previsti dalla norma stessa. Tra tali adempimenti vi è la regolarizzazione dei pagamenti degli emolumenti dovuti ai calciatori entro termini diversi a seconda della Lega di riferimento.

di confini ben definiti, con il fine di tutelare la parte debole del rapporto contrattuale. Come sopra osservato, la specificità del rapporto di lavoro sportivo, vincolato da più fonti di natura diversa, emerge anche con riferimento alla definizione della retribuzione, forse la massima espressione dell'autonomia delle parti nel rapporto di lavoro.

Le considerazioni sopra esposte costituiscono un ulteriore tassello del mosaico per trovare una risposta al quesito che ci siamo posti all'inizio della ricerca, ovvero se nell'ambito del lavoro sportivo l'autonomia non risulti eccessivamente limitata dal rigido formalismo e dalla pluralità di fonti che ne integrano il contenuto.

### *3.3 I regolamenti interni delle leghe professionistiche.*

Ulteriori fonti che meritano una breve analisi sono i Regolamenti adottati da ciascuna Lega professionistica nella definizione dei rapporti che legano le stesse alle società che le compongono. Tali regolamenti son rilevanti ai fini della nostra ricerca in quanto contengono delle statuizioni capaci di limitare l'autonomia dei privati con riferimento alla determinazione del contenuto dei contratti. Invero i regolamenti di lega contengono delle prescrizioni che finiscono per incidere, ancor prima che sulla libertà di determinare il contenuto dei contratti di lavoro, sulla stessa libertà di concludere o meno tali contratti là dove prevedono, ad esempio, dei limiti al numero di calciatori che possono essere utilizzati nelle competizioni ufficiali (le c.d. "liste"). Al termine delle finestre di mercato le società sportive hanno, infatti, l'obbligo di depositare presso ciascuna Lega di competenza una lista contenente i nominativi dei calciatori tesserati che potranno disputare le competizioni ufficiali

per quella squadra, nel rispetto per l'appunto di limiti quantitativi stabiliti dalle Assemblee di ciascuna Lega e riportati nei Regolamenti interni. Il mancato deposito della lista espone la società sportiva a sanzioni irrogate dalla stessa Lega, di carattere eminentemente economico, come, ad esempio, l'esclusione dalla ripartizione dei proventi derivanti dalla negoziazione dei diritti audiovisivi ai sensi del d.lgs. n. 9/2008 (c.d. "Legge Melandri"); l'utilizzazione di calciatori fuori lista, peraltro, può comportare financo delle sanzioni di tipo sportivo come la perdita "a tavolino" dell'incontro.

Con riguardo, invece, ai limiti all'autonomia privata incidenti specificamente sulla determinazione del contenuto contrattuale vanno, in primo luogo, ricordati quelli riferiti al *quantum* del corrispettivo economico. Tali limiti sono enfatizzati, ad esempio, nel Codice di Autoregolamentazione di Lega Nazionale Professionisti Serie B, il quale, al fine di introdurre un sistema virtuoso che favorisca il contenimento del costo degli emolumenti dei tesserati, ha introdotto il sistema del rapporto "Emolumenti lordi/Valore della Produzione" (E/VP), ovvero *"le società associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ("Lega") possono corrispondere ai propri calciatori e allenatori addetti alla prima squadra emolumenti lordi il cui ammontare non superi il 70% dei ricavi/proventi della produzione caratteristica, esclusi i ricavi/proventi derivanti da (i) cessione temporanea dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, (ii) plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, (iii) sopravvenienze attive ("Valore della Produzione")"*<sup>98</sup>.

---

<sup>98</sup> Cfr. Codice di Autoregolamentazione Lega Nazionale Professionisti Serie B come ratificato dal Comunicato ufficiale FIGC N. 303/A del 16 giugno 2021, Errata Corrige al C.U. N° 299/A del 14 giugno 2021.



Ai fini di quanto sopra, con riferimento alla stagione sportiva in corso, il Comunicato Ufficiale specifica che per emolumenti si intendono gli emolumenti fissi lordi, i premi lordi individuali riferiti a risultati individuali, i premi lordi individuali riferiti a risultati di squadra, nonché i corrispettivi (fissi, variabili e premiali) dei contratti di sfruttamento del diritto di immagine, tutti relativi alla stagione di riferimento.

Al fine di applicare correttamente le previsioni di cui sopra e di predisporre un calcolo esatto dei valori, il Codice di Autoregolamentazione prevede delle prescrizioni estremamente pregnanti per le società. Esso prevede, infatti, che *“Nei contratti di prestazione sportiva, i premi individuali riferiti ai risultati individuali e/o di squadra devono essere sempre quantificati, indicando, per ciascuno di essi, l'ammontare massimo che può essere corrisposto ai calciatori e allenatori addetti alla prima squadra. Per la determinazione dell'ammontare degli emolumenti lordi, ai fini del presente articolo, si tiene conto del 50% dell'importo massimo dei corrispettivi premiali eventualmente previsti dall'accordo di prestazione sportiva o da accordi accessori (ivi inclusi accordi per l'utilizzo e sfruttamento dell'immagine, accordi promo-pubblicitari, opzioni, prelievi e, per la sola parte eccedente il limite di Euro 15.000,00, rimborsi forfettari delle spese, indennità, ecc.) solo in quanto riferiti ai risultati individuali o di squadra di seguito previsti (rispettivamente “Risultati Individuali” e “Risultati di Squadra”). Ove non riferibili ai Risultati Individuali o ai Risultati di Squadra, i medesimi corrispettivi premiali verranno computati al 100% dell'importo massimo”*.

Da quanto sopra emerge che la previsione puntuale dei risultati individuali e di squadra da tenere in considerazione in sede di definizione del contenuto del

contratto influenza l'autonomia delle parti nella determinazione delle specifiche clausole contrattuali relative alle parti premiali<sup>99</sup>. Non solo, è previsto che nei contratti sia indicato l'ammontare massimo che per ciascun premio può essere corrisposto, stabilendo il divieto di pattuizioni di premi in misura non predeterminata o predeterminabile

Nel caso in cui tali pattuizioni non dovessero rispondere alle previsioni del Codice di Autoregolamentazione, la sanzione non consiste nella nullità delle relative clausole, ma in una maggiore valutazione in termini economici ai fini del rapporto "Emolumenti lordi/Valore della Produzione" (E/VP) come sopra specificato<sup>100</sup>

Anche per i risultati di squadra il Codice di Autoregolamentazione prevede una serie di limiti non derogabili dalle parti, *rectius* non derogabili dalle parti senza conseguenze<sup>101</sup>. In tal caso è previsto si applichino, *mutatis mutandis* ed in quanto pertinenti, le stesse regole di determinazione e calcolo previste con riferimento ai premi per Risultati Individuali.

---

<sup>99</sup> I Risultati Individuali devono rispettare i criteri che seguono; relativamente alle Presenze, per i calciatori Under 21 deve essere previsto un minimo di 5 presenze in gare ufficiali con minutaggio minimo pari a 20 (venti) minuti/gara, mentre per i calciatori Over 21 in misura minima pari a 15 presenze in gare ufficiali con minutaggio minimo pari a 20 (venti) minuti/gara; per quanto riguarda le Reti non è possibile prevedere un premio per meno di tre reti in gare ufficiali; anche per gli Assist è prevista la misura minima pari a tre assist in gare ufficiali così come per i Rigori Parati, almeno tre.

<sup>100</sup> Si prevede che i contratti debbano "prevedere l'ammontare massimo che può essere corrisposto e non sono ammesse pattuizioni di premi conseguibili in misura non prevedibile (ad es. una determinata somma a "ogni presenza", a "ogni rete", a "ogni rigore procurato", a "ogni rigore segnato", a "ogni fallo subito" etc.). Se, "ogni rigore procurato", a "ogni rigore segnato", a "ogni fallo subito" etc.). Se, in tali casi, è previsto un numero massimo di eventi (ad es. una determinata somma a "ogni rete, fino ad un massimo di 30 reti") o un importo massimo (ad es. una determinata somma a "ogni rete, fino ad un massimo di Euro 50.000"), rispettivamente si moltiplicherà il premio unitario per tale numero massimo o si quantificherà il premio nella somma massima. Se, in tali casi, non è previsto un numero massimo di eventi o un importo massimo, ove si tratti di una determinata somma a "ogni presenza" si moltiplicherà il premio unitario per il numero di gare ufficiali ancora da disputare alla data di deposito del contratto sino al termine della stagione sportiva, mentre ove si tratti di una determinata somma ad ogni evento diverso dal predetto, si moltiplicherà il premio unitario per 38."

<sup>101</sup> Il codice di autoregolamentazione prevede che, relativamente al numero di Punti in classifica, la misura minima sia pari a 50 punti, Partecipazione ai play off; il mantenimento della categoria Serie B; la qualificazione ai seguenti turni di Coppa Italia: ottavi, quarti, semifinale e finale.

Sempre ai fini del rapporto “Emolumenti lordi/Valore della Produzione” (E/VP), nel caso in cui vengano stipulati dei contratti nel corso della stagione sportiva non è prevista la diminuzione dei valori sopra indicati in base ai mesi residui della stagione, eccezion fatta per il Risultato Individuale riferito alle Presenze, relativamente al quale è contemplato il dimezzamento del valore minimo previsto nel caso in cui i contratti vengano conclusi nel corso del Periodo dei Trasferimenti invernale.

Il sistema sanzionatorio, in caso di mancato rispetto del rapporto “Emolumenti lordi/Valore della Produzione” (E/VP) come sopra descritto (“Sforamento E/VP”), risulta particolarmente gravoso per le società, giacché esse devono depositare presso la Lega una garanzia, bancaria o assicurativa, a prima richiesta a favore della stessa, per un importo pari allo sforamento E/VP.

Un’ulteriore precisazione va fatta proprio relativamente alla pubblicità del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B, il quale, contrariamente a quanto previsto nei Codici di Autoregolamentazione di Lega Pro e Serie A, non viene pubblicato a beneficio dei potenziali destinatari. Ciò comporta che tali previsioni, vincolanti per le società appartenenti alla citata lega, non sono conosciute dal calciatore prima dell’inizio delle trattative che portano alla stipula del contratto. Il destinatario effettivo delle previsioni regolamentari è direttamente la società, mentre il calciatore subisce passivamente quanto previsto dal Codice di Autoregolamentazione. Questo rilievo necessita di particolare attenzione giacché appare confliggere apertamente con la disciplina sulle condizioni generali di contratto prevista dall’art. 1341 co. 1 c.c., che, com’è noto, sancisce il criterio della

conoscibilità quale condizione di efficacia delle clausole unilateralmente predisposte<sup>102</sup>.

L'autonomia delle parti nella definizione del contratto di lavoro sportivo, in forza di quanto evidenziato, risulta particolarmente limitata, se non addirittura compromessa in violazione di disposizioni di legge.

Le disposizioni sopra richiamate non comportano dei veri e propri divieti, in quanto le società possono derogare a quanto previsto dalle norme, a patto che siano disposte a far fronte ai maggiori oneri derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni regolamentari.

È indubbio, pertanto, che le previsioni regolamentare sopra esaminate comportino un limite all'autonomia delle parti; quanto queste, però, incidano realmente sull'autonomia dei singoli non può che essere oggetto di una valutazione caso per caso.

#### *4. Il Contratto tipo nel mondo del calcio*

Come specificato nei paragrafi precedenti, il contratto-tipo dei calciatori, secondo le previsioni di cui all'art. 4 della l. n. 91/19881, viene predisposto in sede di contrattazione collettiva tra Federazione, leghe e l'Associazione italiana calciatori (AIC).

---

<sup>102</sup> Sul punto si rinvia all'autorevole dottrina di BIANCA C. M., *Condizioni generali di contratto (tutela dell'aderente)*, in Dig. sez. civ., III, Torino, 1988, 397 ss.; BIANCA C. M., *Condizioni generali di contratto*. I) Diritto civile, in Enc. giur., VII, Roma, 1988, 1 ss., BIANCA C. M., *Condizioni generali di contratto*. II) Diritto comparato e straniero, in Enc. giur., VII, Roma, 1988, 1 ss. PATTI S., *Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore*, in I contratti in generale, I, a cura di E. Gabrielli, in Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Torino, 1999, 295 ss.

Nella predisposizione del contratto tipo vengono tenute in considerazione tutte quelle che sono le disposizioni dettate nell'Accordo collettivo siglato ogni tre anni. Nello specifico settore del diritto calcistico, al momento del deposito del singolo contratto da parte della società presso la lega di competenza, non viene tuttavia depositato solo ed esclusivamente il contratto tra le parti, ma vengono anche compilati e depositati i moduli che regolano le modalità operative in concreto di impiego dei singoli calciatori.

Moduli fondamentali previsti dalla normativa federale sono: Variazione di Tesseramento, Accordo in bollo, Diritto di opzione, Obbligo di trasformazione cessione temporanea in definitiva, Premi e/o Indennizzi, Offerta di Contratto; alcuni di essi vanno utilizzati solo ove le previsioni contrattuali lo richiedano.

Il modulo di Variazione di tesseramento è il modulo necessario per la registrazione di un calciatore presso la Lega di competenza o la FIGC; in caso di trasferimento di un calciatore tra due club italiani tale modulo deve essere sottoscritto da entrambi i club e dal calciatore stesso (da entrambi i genitori se trattasi di atleta minorenni). Senza il deposito di questo modulo nessun calciatore può essere registrato per la società per la quale dovrà prestare la propria prestazione. Tale modulo viene generato automaticamente dal sistema informatico della FIGC e non è modificabile dalle parti se non nell'indicazione delle generalità delle stesse. Il suo contenuto, ricomprende l'accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C. , e, più in generale, della normativa federale e dei provvedimenti emanati dalla F.I.G.C. o dai suoi Organi. La sottoscrizione di tale modulo deve avvenire da parte del calciatore e della società per la quale viene

tesserato e, nel caso in cui si tratti di una cessione di contratto, temporanea o definitiva, anche dalla società cedente.

Nel modulo definito “Accordo in Bollo” vengono riportate le condizioni economiche del trasferimento, ossia l’importo globale dell’operazione, le modalità di pagamento di tale operazione, nonché le specifiche clausole contrattuali quali quelle relative al diritto di opzione, controopzione od obbligo di trasformazione in definitivo. In appendice allo stesso è riportata la voce relativa ai premi di valorizzazione destinati alla società cessionaria e ai premi di rendimento destinati alla società cedente. Tale modulo deve essere sottoscritto sia dalla società cedente che dalla società cessionaria.

Il modulo definito “Diritto di Opzione” risponde alla previsione dell’art. 102 comma 4 delle NOIF<sup>103</sup> da utilizzarsi solo in caso di cessione definitiva di contratto; in esso vanno specificate le modalità e le condizioni dell’esercizio del c.d. diritto di recompra di cui si avrà modo di evidenziarne la rilevanza in tema di cessione di contratto.

---

<sup>103</sup> L’art. 102 comma 4 delle Norme Organizzative Interne Federali prevede che “Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito a condizione che:

- a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva;
- d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.”

Per l'acquisizione definitiva delle prestazioni di un calciatore da parte della società cessionaria attraverso il diritto di opzione in un contratto di cessione temporanea, ai sensi dell'art. 103 delle NOIF, non è previsto un modulo *ad hoc*; pertanto le condizioni dell'esercizio di opzione vanno indicate nello stesso accordo in bollo e non in un modulo separato come in caso di cessione definitiva.

Tra i moduli in precedenza menzionati troviamo anche quello definito "Premi e/o Indennizzi", nel quale società cedente e cessionaria definiscono e quantificano eventuali premi di rendimento in favore della prima ed indennizzi o valorizzazioni in favore della seconda.

Infine, occorre citare il modulo Offerta di Contratto, riservato alle società le quali desiderano confermare un calciatore, quale professionista, al termine dell'ultimo anno quale "giovane di serie"<sup>104</sup> ed alle Società neo promosse in Lega Pro<sup>105</sup>.

Tale tipologia di modulo, strettamente collegato al contratto tipo, pone problematiche estremamente rilevanti in merito all'autonomia contrattuale. La normativa federale, in pratica, riconosce alle società il diritto unilaterale di stipulare nei confronti dei calciatori che abbiano i requisiti previsti, ovvero risultino tesserati nell'anno di conclusione dell'accordo come "giovane di serie" o facciano parte di una società neo promossa. La previsione in esame priva il calciatore di qualsivoglia autonomia decisionale in merito all'*an* ed al *quomodo* della conclusione del contratto. Nella prassi, avallata dalla Federazione e dalle Leghe, all'interno

---

<sup>104</sup> Cfr. Art. 33 comma 2 delle NOIF per il quale "La società per la quale è tesserato il "giovane di serie" ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore "professionista" di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale "giovane di serie" con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale."

<sup>105</sup> Cfr Art. 116 delle NOIF, per il quale "Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da "professionista" con tutti i calciatori "non professionisti", in precedenza per essa tesserati, a condizione che abbiano l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28. Per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio."

dell'offerta di contratto, predisposta su modulo federale non modificabile, viene inserito il seguente inciso: *“La invitiamo pertanto a presentarsi presso la nostra sede sociale per la sottoscrizione del relativo contratto economico, precisandoLe che l'esercizio del diritto di spettanza di questa Società, a norma della citata disposizione regolamentare, determina l'automatica instaurazione del rapporto contrattuale da “professionista” ed il parallelo tesseramento indipendentemente dalla Sua formale adesione.”*

Risulta davvero sorprendente all'osservazione del giurista una clausola siffatta, che, da un lato, contiene l'invito da parte della società al calciatore a sottoscrivere il contratto, mentre, dall'altro, specifica che l'offerta di contratto vale già da sola a determinare l'instaurazione del rapporto di lavoro a prescindere dall'accettazione dell'atleta. E desta parimenti sorpresa il fatto che detta clausola, dal contenuto chiaramente contrario ai principi in materia contrattuale, non sia stata sino ad oggi oggetto di approfondito esame da parte degli interpreti.

La libertà delle parti nella specificazione del contenuto contrattuale, oltre nell'indicazione della retribuzione in parte fissa ed in parte variabile, può trovare residui spazi di esplicazione attraverso l'utilizzo del modulo “Altre scritture”. Con esso, ad esempio, le parti possono specificare la cumulabilità o meno dei premi previsti in parte variabile del contratto e le tempistiche con le quali verrà corrisposto il premio rispetto al momento in cui il relativo risultato è stato raggiunto, o ancora viene impiegato per inserire, com'è prassi, un ammontare complessivo di indennità di trasferta ai sensi dell'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 se dovuta. Il modulo in esame diviene strumento di regolamentazione anche di una serie di prestazioni aggiuntive a favore del calciatore, come, ad esempio, la sottoscrizione



da parte della società di una polizza assicurativa personale, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria ai sensi dell'art. 8 della legge 91/1981, ovvero una serie di benefit, quali il vitto e l'alloggio per lo sportivo per tutta la durata del contratto, o ancora il comodato d'uso di un'autovettura. Talvolta, là dove si tratti di un trasferimento internazionale di un'atleta, si pattuisce altresì, tramite l'impiego di siffatto modulo, a carico della società l'erogazione delle somme occorrenti per l'acquisto dei titoli di viaggio per lo stesso atleta, ovvero anche per i componenti della famiglia al suo seguito.

Per quanto riguarda le clausole più prettamente "sportive", le parti sono solite prevedere delle clausole di rinnovo automatico del contratto al raggiungimento di determinati obiettivi individuali o di squadra, come, ad esempio, il raggiungimento di un numero determinato di presenze ovvero la fattispecie della promozione.

In conclusione, il contratto di lavoro sportivo, nella sua formulazione quale contratto tipo, in base alla su esposta analisi, risulta formalmente estremamente rigido. A tale forma non si accompagna un'altrettanta rigidità dei contenuti. Se il contenuto minimo del contratto tipo è caratterizzato da un pedissequo rimando alle norme statali e federali, come anche a quelle che hanno fonte negli dagli accordi collettivi, nella definizione delle specifiche clausole, tramite l'impiego dei moduli sopra detti, le parti recuperano una qualche libertà negoziale nella definizione del suo contenuto. Il vincolo di forma in questo caso è rappresentato unicamente dall'utilizzo del modulo che nella sostanza è una pagina bianca il cui riempimento è demandato alla libertà delle parti con l'unico vincolo del rispetto delle norme di maggior favore dettate a tutela dello sportivo professionista. Alle parti viene, quindi, riconosciuta un'autonomia creativa tale da avere consentito nel tempo la

formalizzazione di accordi in forme non ancora conosciute dall'ordinamento sportivo, come ne è esempio per tutti la clausola c.d. di "recompra", sulla quale si dirà più sotto.

##### *5. La cessione del contratto di lavoro sportivo*

Come si è avuto modo di evidenziare nei paragrafi precedenti, il rapporto tra una società e un calciatore non è qualcosa di fisso e imm modificabile.

Le parti di un contratto di lavoro sportivo, come in qualsiasi contratto di lavoro, sono libere di modificare le condizioni stabilite in un dato momento o di liberarsi dallo stesso nel momento in cui, di comune accordo, non dovessero ritenere più sussistenti le condizioni per la prosecuzione del rapporto lavorativo.

In base all'art. 5 della legge n. 91/1981, nel rapporto di lavoro sportivo è ammessa la cessione di contratto, nella quale pure è dato ritrovare significativi spunti di interesse riguardo ai profili della nostra ricerca concernenti la definizione degli spazi di operatività dell'autonomia privata nella rigida cornice delle norme di legge e delle regole federali.

Com'è noto, l'istituto della cessione del contratto è previsto e disciplinato dall'art. 1406 ss. cod. civ., secondo cui esso ricorre ogni qualvolta una parte (detta cedente) sostituisce a sé un terzo (detto cessionario) nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive. La cessione del contratto richiede il concorso di due requisiti, vale a dire che si tratti di contratti a prestazioni corrispettive e che le prestazioni non siano state ancora eseguite<sup>106</sup>.

---

<sup>106</sup> Quest'ultimo requisito ha provocato forti dispute in dottrina e giurisprudenza, le quali solo recentemente si sono orientate a ricomprendervi i contratti con effetti traslativi, ed in genere tutti quei contratti i cui effetti sono stati solo parzialmente eseguiti, ovvero quelli le cui prestazioni non

La cessione di contratto, nel mondo del calcio, è modalità comune di trasferimento delle prestazioni di uno sportivo da una società ad un'altra ed è anche quella che nel mondo degli sport di squadra ha avuto uno sviluppo normativo e giurisprudenziale più approfondito.

Nella cessione di contratto nel mondo dello sport parti necessarie del rapporto trilaterale sono società cedente, società cessionaria, atleta ceduto.

L'art. 6, comma 1, della legge n. 91/1981, nella sua formulazione originale, prevedeva che: *“Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport”*.

In vigenza del sopra citato istituto della c.d. indennità di trasferimento era necessario l'intervento della società sportiva titolare del precedente rapporto contrattuale anche dopo la scadenza del contratto.

La Corte di Giustizia CE, con la celeberrima sentenza Bosman<sup>107</sup>, ha affermato, tra l'altro, che l'art. 48 del Trattato dell'allora Comunità Europea, oggi confluito

---

sono ancora totalmente prestate, indipendentemente da quando esse siano effettivamente iniziate. Secondo alcuni autori sono incredibili i contratti stipulati intuitu personae, in quanto «le parti, per conseguire l'intento empirico di sostituire un terzo all'originario contraente dovrebbero necessariamente ricorrere allo schema della novazione». di tale tenore F. C. ARRESI, *La cessione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1950, 51. In questo senso, la cessione di contratto è stata ritenuta «un negozio di alienazione che si caratterizza per il suo oggetto, a prescindere da una determinata causa», così M. BIANCA, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 1984, 719. È l'identificazione della causa del negozio di cessione del contratto, tema dibattutissimo in dottrina, che deve considerarsi maggiormente meritevole di adesione.

<sup>107</sup> Corte di Giustizia, CE, 15 dicembre 1995 n. 415/93, Foro it., 1996, IV, 1, con nota Bastianon e Vidiri. Per un approfondimento si rinvia a E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco*

---

*calcio*, Ist. Editoriale Regionale italiano, 2011; in alternativa, in Riv. dir. sport., 1996, 541, con nota critica, già esplicita nel titolo, di COCCIA, *La sentenza Bosman: summus ius, summa iniuria?* Alla sentenza è dedicato l'intero fascicolo n. 3 del 1996 della Rivista con i contributi di CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, p. 393; MANZELLA, *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman*, p. 409; TIZZANO-DE VITA, *Qualche considerazione sul caso Bosman*, p. 416; ROMANI-MOSETTI, *Il diritto nel pallone: spunti per un'analisi economica della sentenza Bosman*, p. 436; ANASTASI, *Annotazioni sul caso Bosman*, p. 436; DIEZHOCHLEITNER- MARTINEZ SANCHEZ, *Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo*, p. 469; BASTIANON, *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, p. 508. La sentenza è pubblicata anche in Giust. civ., 1996, I, 601, con commento favorevole di ORLANDI, *Ostacoli alla libera circolazione e numero massimo di "stranieri" comunitari in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, p. 619; in Riv. it. dir. lav., 1996, II, 209, con commento di DI FILIPPO, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, p. 232; in Dir. comm. intern., 1996, 655, con commento di ADOBATI, *Il Trattato di Roma si applica anche alle attività sportive. L'incidenza della sentenza Bosman sulla disciplina delle attività calcistiche*, p. 663; in Dir. comun. scambi intern., 1996, 311, con commento di TELCHINI, *Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistiche*, p. 323; v., inoltre, in Foro it., 1996, IV, 3 e 13 gli scritti di BASTIANON, *Il calcio e il diritto comunitario*, e VIDIRI, *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea*; in Resp. civ. prev., 1996, p. 433, FRAU, *Il "caso Bosman" e il principio di libertà di circolazione dei lavoratori comunitari; La Corte è stata investita da un'ordinanza del Tribunale di Bruxelles, 23 aprile 1996*, in Riv. dir. sport. 1996, p. 656, con nota di BASTIANON, *Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi Deliège e Lehtonen, del giudizio sulla compatibilità con l'art. 48 del Trattato di Roma dei regolamenti di una federazione (nella specie, quella belga di pallacanestro) che vietano di far scendere in campo per una competizione ufficiale un giocatore (nella specie, il giocatore finlandese Lehtonen) tesserato dopo una certa data, quando questi sia un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, nonostante le ragioni addotte dalla federazione per giustificare il divieto, vale a dire la necessità di non alterare l'equilibrio competitivo delle squadre. In questa occasione la Corte ha deciso che l'art. 48 osta all'applicazione in uno Stato membro di norme emesse da associazioni sportive che vietino ad una società di schierare in campo, nelle partite del campionato nazionale, giocatori provenienti da altri Stati membri che siano stati trasferiti dopo una certa data, qualora essa sia precedente a quella che si applica ai trasferimenti di giocatori provenienti da paesi terzi, a meno che ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una federazione appartenente alla zona europea e quelli provenienti da una zona ad essa non appartenente, non giustifichino una simile disparità di trattamento e ha demandato tale indagine al giudice nazionale: Corte Giust. C.E.E., 13 aprile 2000, *ibid.*, 2001, p. 434, ancora con commento di BASTIANON, *La libera circolazione degli atleti nella giurisprudenza comunitaria post-Bosman: i casi Deliège e Lehtonen, il quale annota che la Corte sembra dire che, in assenza delle ragioni suindicate, in nessun caso ai giocatori comunitari può essere riservato un trattamento meno favorevole rispetto ai giocatori extracomunitari. I termini per effettuare il tesseramento non sarebbero, quindi, incompatibili con il diritto comunitario in quanto tali, ma potrebbe essere incompatibile la previsione di differenti termini a seconda della nazionalità dell'atleta. Prodromiche alla sentenza sul caso Bosman erano state altre decisioni della Corte europea sempre in tema di non discriminazione in ragione della cittadinanza, di libera circolazione dei lavoratori e di libera prestazione di servizi, principi ai quali devono uniformarsi anche i regolamenti sportivi in materia di attività professionistica sui quali, allora, si era appuntata l'analisi della Corte. In un primo caso gli allenatori professionisti olandesi della specialità ciclistica del mezzofondo, Walrave e Koch, si erano rivolti al Tribunale di Utrecht per denunciare l'invalidità, a fronte delle norme comunitarie, del regolamento dell'Unione Ciclistica Internazionale che non consentiva la partecipazione ai campionati mondiali di corridori in coppia con stayers di nazionalità diversa, anche se cittadini comunitari (Corte Giust. C.E.E., 12 dicembre 1974, in Foro it., 1975, IV, 81; la sentenza è stata commentata da TRABUCCHI, *Sport e lavoro lucrativo. Partecipazione alle gare e requisito di cittadinanza in uno dei paesi della Comunità Europea*, in Riv. dir. civ., 1974, II, p. 622). Nel secondo caso tale Donà aveva adito il giudice conciliatore di Rovigo per chiedere il rimborso delle spese sopportate per la pubblicazione di un annuncio pubblicitario in un giornale belga allo scopo di reclutare colà calciatori disposti a giocare nella squadra locale e si era sentito opporre dal**

nell'art. 39 del Trattato sull'Unione Europea, relativo al principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, si pone in contrasto con l'applicazione di norme emanate da Federazioni sportive in forza delle quali un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società può stipulare un contratto con una società di altro Stato membro solo previo versamento alla società di provenienza di quanto dovuto a titolo indennità di trasferimento, formazione e promozione. Il pronunciamento della Corte di Giustizia U.E. si fonda sulla motivazione che la previsione di un'indennità dovuta alla precedente società potrebbe compromettere, oppure ostacolare, le possibilità di un nuovo ingaggio.

Il D.l. 20 settembre 1996 n. 485 (convertito in legge 18 novembre 1996 n. 586) ha modificato l'art. 6 della legge n. 91/1981, sostituendo l'indennità di addestramento

---

responsabile della squadra l'intempestività dell'inserzione compiuta a dispetto dei regolamenti federali che non consentivano l'ingaggio di calciatori stranieri (Corte Giust. C.E.E., 14 luglio 1976, in *Giur. it.*, 1976, I, 1, p. 1649, con nota che riporta le conclusioni dell'avvocato generale presso la Corte TRABUCCHI, *Le limitazioni all'ingaggio dei giocatori stranieri e la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità Europea*, poi riprodotte in *Riv. dir. sport.*, 1976, 348; la sentenza è stata commentata contrastanti le norme regolamentari esaminate con il principio di libera circolazione, aveva precisato che il campo di applicazione delle norme comunitarie antidiscriminatorie era limitato ai rapporti sportivi di rilevanza economica immediata, mentre ne aveva escluso l'applicazione nei casi in cui emerge una preminenza di interessi tecnico-sportivi, come nell'ipotesi della formazione e composizione delle rappresentative nazionali. La dottrina si è soffermata ampiamente sulla problematica aperta delle decisioni ricordate, alimentata anche dagli intralci e dai ritardi delle federazioni nazionali e della F.I.G.C. nell'adeguare i regolamenti ai principi dettati dalla Corte e nel percorrere la via della liberalizzazione delle frontiere calcistiche, comunque attuata in misura ridotta prima della sentenza del caso Bosman: cfr. D'HARMANT FRANCOIS, *La libera circolazione nel calcio professionistico: alcune riflessioni*, in *Riv. dir. sport.*, 1987, p. 617; GIARDINI, *Diritto comunitario e libera circolazione dei calciatori*, in *Dir. comun. Scambi intern.*, 1988, p. 437; FOGLIA, *Tesseramento dei calciatori e libertà di circolazione nella comunità europea*, in *Dir. lav.*, 1988, I, p. 300; VIDIRI, *La libera circolazione dei lavoratori nei paesi della C.E.E. ed il blocco "calcistico" delle frontiere*, in *Giur. it.*, 1988, IV, p. 66; BIANCHI D'URSO, *Attività sportiva e libera circolazione nella CEE*, in *Dir. lav.*, 1992, I, p. 482; BERNINI, *Lo sport e il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, p. 653; CASTELLANETA, *Libera circolazione dei calciatori e disposizioni della F.I.G.C.*, in *Dir. comun. scambi intern.*, 1994, p. 635; BASTIANON, *Dal calcio alla pallamano: la giurisprudenza Bosman nella pronuncia di un giudice nazionale*, a commento della sentenza del Trib. aff. soc. Santander, 14.ottobre 1996, in *Riv. dir. sport.*, 1997, p. 856, che ha sancito l'applicazione diretta dell'art. 48 del Trattato di Roma in ambito nazionale e la conseguente illegittimità di una disposizione regolamentare della federazione spagnola di pallamano limitativa del tesseramento di giocatori comunitari, ancorché essi non siano qualificati come professionisti dalla medesima federazione.

e di formazione tecnica, soppressa, con il premio di addestramento e formazione tecnica stabilito dalle Federazioni sportive nazionali, corrisposto in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile solo all'atto della stipulazione del primo contratto. Dottrina e giurisprudenza hanno unanimemente definito la cessione del contratto di lavoro sportivo quale contratto plurilaterale, che richiede, pertanto, la necessaria partecipazione di cedente, cessionario e ceduto<sup>108</sup>.

La normativa statale con riferimento all'art. 5, comma 2, della legge n. 91/1981 prevede che: "È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali".

In virtù della sopra citata norma, quindi, è consentito cedere un contratto di lavoro sportivo tra società sportive prima della scadenza, col consenso dell'atleta, nel rispetto delle modalità fissate dalle Federazioni.

Secondo l'orientamento tradizionale della dottrina, stante il requisito indicato nell'art. 1406 c.c. riferito al fatto che le prestazioni non debbano essere state ancora eseguite, si è ritenuto che la cessione possa trovare applicazione nei casi di contratto a esecuzione istantanea o differita<sup>109</sup>.

Secondo un più recente orientamento, invece, la qualificazione del contratto di lavoro sportivo quale contratto a esecuzione continuata, consentirebbe di addivenire

---

<sup>108</sup> Cfr. in giurisprudenza Cass. civ. n. 3170/1972, Cass. civ. n. 8098/1990, Cass. civ. n. 5244/2004, Cass. civ. n. 6157/2007; tra i tanti autori si richiama C.M. BIANCA, *Diritto Civile, Il Contratto*, Milano, Giuffrè, 1987, p. 679 e ss.

<sup>109</sup> Per un approfondimento su punto si F. GALGANO, *La compravendita dei calciatori*, Contratto e impr., 2001, 1, 1.

alla cessione dello stesso ancorché le prestazioni abbiano avuto un principio di esecuzione e fintantoché il contratto mantenga la sua efficacia.

Il contratto di cessione si caratterizza per il suo oggetto ma non per ciò che concerne la causa, determinandosi questa con riferimento alla funzione che a seconda dei singoli casi giustifica l'operazione, riconducibile ora al tipo della vendita, ora alla transazione, o ancora alla donazione, alla permuta o ad altre figure contrattuali<sup>110</sup>.

Così pure, con specifico riguardo alla cessione del contratto di lavoro sportivo, la dottrina ha osservato come esso possa configurarsi ora quale compravendita, qualora concluso verso il corrispettivo del pagamento di un prezzo in denaro, ovvero come permuta ovvero, ancora, come contratto misto nel caso in cui sia previsto lo scambio di calciatori oltre al pagamento di un corrispettivo in denaro.

Le parti, in virtù della qualificazione del contratto di lavoro sportivo quale contratto ad esecuzione continuata, possano modificare le condizioni contrattuali originariamente pattuite dalla società cedente e dall'atleta, rideterminando, ad esempio, la durata del contratto, ovvero gli aspetti economici e le relative clausole accessorie<sup>111</sup>.

La circostanza che nella ordinaria cessione di contratto possa ammettersi la modifica di siffatti elementi, come la dottrina più recente generalmente ammette, senza per ciò snaturare l'essenza stessa della cessione, è argomento ad ulteriore avallo della identificazione della fattispecie di cui all'art. 5 della l. n.91/1981 con la tipica cessione di contratto.

---

<sup>110</sup> In tali termini M. BIANCA, *Diritto Civile, Il Contratto*, cit., p. 681.

<sup>111</sup> G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di Diritto Sportivo*, Giuffrè, Milano, 2018, Quarta Ed., pp. 179 e ss.

Questa opinione non è, tuttavia, condivisa da una parte della dottrina di matrice tributaria secondo cui la cessione del contratto in ambito calcistico non andrebbe configurata alla stregua della sostituzione del cessionario al cedente nel rapporto contrattuale con il calciatore. Questa dottrina riconosce, invece, la cessione quale una complessa fattispecie negoziale nella quale la società cedente stipula con la cessionaria un contratto con cui risolvono consensualmente il contratto con il calciatore; al contempo società cedente e calciatore ceduto concludono un contratto avente ad oggetto la risoluzione del contratto in corso e, infine, cessionaria e calciatore stipulano un nuovo contratto di lavoro sportivo<sup>112</sup>.

Secondo tale orientamento il contratto tra società cedente e cessionaria ha ad oggetto un mero diritto di credito derivante dalla risoluzione del rapporto, escludendo categoricamente che l'operazione abbia ad oggetto un bene aziendale immateriale (che come tale viene considerato anche ai fini fiscali e tributari), ovvero il diritto alle prestazioni dei calciatori (che può limitarsi al tempo intercorrente tra le due finestre di mercato o riferirsi a più stagioni sportive), la cui cessione comporta l'assoggettabilità dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza all'imposta regionale sulle attività produttive.

Tale tesi non è stata accolta dalla dottrina maggioritaria, sulla scia di quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 213/E del 19 dicembre 2001, nella quale si è espressamente affermato che il trasferimento del rapporto di prestazione sportiva di un calciatore professionista configura una cessione di contratto ed il

---

<sup>112</sup> Sul tema si è espresso in senso critico, F. GALGANO, *La compravendita dei calciatori*, cit., che richiama l'opinione espressa da LUSCHI e STANCATI, *Aspetti fiscali della "cessione dei calciatori, con particolare riguardo al regime Irap*, Rass. trib., 1999, 1742 e ss.; sempre lo stesso autore F. GALGANO, *Compravendita dei calciatori: il corrispettivo pagato dall'acquirente è, dunque, il prezzo della cessione*, Contratto e impr., 2002, 1, 441.



diritto all'utilizzo della prestazione dell'atleta costituisce oggetto del contratto ceduto e deve essere considerato, come tale, un bene immateriale strumentale ammortizzabile ai sensi dell' art. 68 , comma 2, del TUIR<sup>113</sup>.

A confermare tale orientamento è intervenuta, da ultimo, la Corte di Cassazione, sez. V. Civile, che con l'ordinanza del 25 gennaio 2019 n. 2144, ha stabilito che i corrispettivi ricevuti dalla società sportiva per la cessione del contratto dei calciatori generano plusvalenze o minusvalenze, rilevanti ai fini IRAP. Nella stessa decisione la Suprema Corte ha specificato che, aderendo a quella che è la dottrina maggioritaria, oggetto del contratto è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva per la durata del contratto stesso dietro corrispettivo e il diritto all' "utilizzo" esclusivo della stessa deve essere considerato un bene immateriale strumentale. Trattasi di una immobilizzazione, in quanto non esaurisce la propria utilità in un solo esercizio, ma manifesta i suoi benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi, assimilabile ai beni immateriali, ammortizzabile ai sensi del l'art. 68, d.P.R. n. 917 del 1986; di talché il compenso derivante dalla cessione del bene immateriale strumentale genera plusvalenza o minusvalenza.

#### *5.1 Le cessioni di contratto nella normativa federale della FIGC.*

Le cessioni di contratto dei calciatori professionisti in ambito FIGC trovano oggi completa definizione nell'art. 95 delle N.O.I.F.

---

<sup>113</sup> Sul tema si rinvia all'approfondimento di P. FAVA, *La cessione di calciatori: legge civile e legge fiscale*, Il Fisco, 2002, n. 8.

Per quanto attiene alla forma del contratto, la norma federale prevede che, come per i contratti di lavoro sportivo, la cessione di contratto debba essere redatta per iscritto a pena di nullità, con l'utilizzazione dei moduli predisposti dalle Leghe.

Per ciò che riguarda le motivazioni relative all'obbligo di forma scritta *ad substantiam* valgono le stesse considerazioni effettuate per i contratti di lavoro sportivo, cui si rimanda.

Il contratto di cessione, come previsto dal comma 2 dell'art. 95, prevede un limite massimo al numero di società per le quali, durante una stagione sportiva, un calciatore può essere tesserato e disputare delle gare ufficiali, prevedendo che nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista possa tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.

Tale previsione riprende quanto previsto dalla normativa internazionale della F.I.F.A. la quale sancisce un'eccezione al principio generale dei tre tesseramenti nella stessa stagione; infatti, l'art. 5 comma 3 del Regolamento sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori specifica che "un calciatore che si trasferisce tra due clubs appartenenti ad Associazioni con stagioni sportive sovrapposte (ad esempio quando un campionato inizia in estate/autunno ed un altro in inverno/primavera) può essere autorizzato a giocare partite ufficiali con un terzo club nel corso della stessa stagione, a condizione che abbia completamente soddisfatto le sue obbligazioni contrattuali verso i suoi precedenti clubs. Egualmente, le previsioni relative ai periodi dei trasferimenti (art. 6) così come quelle relative alla durata minima del contratto (art. 18, comma 2) devono essere rispettate."

Il limite introdotto dalla normativa federale in esame risponde all'esigenza dell'ordinamento sportivo, considerata di primaria importanza, di garantire l'integrità delle competizioni ed evitare che nell'arco di una stessa stagione un calciatore possa essere più volte avversario di una stessa società.

Tuttavia, contrariamente a quanto previsto nella disciplina del lavoro comune, tale previsione costituisce un limite alla libertà del lavoratore di potere stipulare contratti di lavoro sportivo alle condizioni ritenute migliori dallo stesso. Ancora oggi sono presenti dei dubbi interpretativi relativamente alle norme sopra richiamate per ciò che concerne il c.d. "trasferimento tecnico", il quale si verifica allorché un calciatore venga tesserato da una società a seguito di cessione di contratto con il solo fine di cedere, nuovamente, il suo contratto, a titolo temporaneo o definitivo, ad una terza società e tutto ciò avvenga nella stessa giornata e senza che lo stesso disputi alcun allenamento o alcuna gara. In tal modo al calciatore verrebbe precluso qualsiasi ulteriore trasferimento in quella determinata stagione.

La problematica si rivela ancor più complessa nel caso in cui nella stessa stagione, nella finestra di mercato intermedia, a seguito della risoluzione di una cessione temporanea di contratto stipulata ad inizio stagione nella prima finestra di mercato, un calciatore torni nella società originariamente cedente al fine di essere nuovamente ceduto.

Per la Federazione la risoluzione del contratto con conseguente ritorno alla società cedente costituisce a tutti gli effetti un nuovo tesseramento che, in pratica, ne impedisce uno ulteriore nel corso della stessa stagione. Tale interpretazione viene da sempre contestata dalle società dal momento che la risoluzione della cessione di contratto non fa sorgere un nuovo tesseramento, ma ripristina il tesseramento

originario con la società cedente. Ciò è avvalorato dall'esame dei moduli predisposti all'uso dalla Federazione, i quali danno atto che attraverso la risoluzione non si realizza una nuova variazione di tesseramento ma semplicemente, così come previsto per l'appunto sul modulo federale, il ripristino dell'originario rapporto con la società cedente.

Tra gli aspetti di maggior rilievo della normativa federale in tema di cessione del contratto di lavoro sportivo va evidenziato come il contratto debba essere depositato presso la Lega di appartenenza della società cessionaria entro cinque giorni dalla stipula e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto (comma 5); il contratto così depositato è l'unico documento idoneo alla variazione di tesseramento dell'atleta.

La normativa federale prevede, poi, specifiche sanzioni disciplinari ed economiche per coloro i quali pattuiscano compensi o altre forme di utilità che non trovano riscontro nella modulistica predisposta dalla Federazione.

La prassi evidenzia il ricorso ad accordi paralleli alla cessione del contratto di lavoro sportivo che, come tali, sfuggono al rigore della modulistica federale. Si pone, riguardo a tali accordi, la questione della loro compatibilità con la normativa sopra richiamata.

Se dal punto dell'ordinamento sportivo non vi sono dubbi circa la nullità e l'inefficacia delle pattuizioni non contenute nel contratto depositato, dubbi possono sorgere invece nella prospettiva di osservazione delle stesse dall'ordinamento statale.

Orbene, la legge 17 ottobre 2003, n. 280<sup>114</sup>, ha realizzato una «codificazione» dei principi generali sanciti da dottrina e giurisprudenza<sup>115</sup> in materia di rapporti tra

---

<sup>114</sup> Per un approfondimento sulla portata innovativa della norma in esame si rinvia a E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia Statale*, in COLUCCI M. ( a cura di ), *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, 2004.

<sup>115</sup> Sui rapporti tra ordinamento sportivo e statale rinvia a ANTONIOLI M., *Sui rapporti tra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo*, in *Dir. Proc. Amm.*, 2005, pagg. 1026 e segg.; BACOSI G., *Ordinamento sportivo e giurisdizione: G.A. e G.O. prima della legge n. 280/2003*, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); BACOSI G., *Ordinamento sportivo e giurisdizione: considerazioni generali*, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); BASILE M., *L'autonomia delle Federazioni sportive*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2008, fasc. 10, pagg. 307 e segg.; BOTTAR C., *L'ordinamento sportivo alla prova del TAR: la difficile "autonomia" dell'ordinamento sportivo*, in *Diritto dello Sport* n. 3/2007, pagg. 397 e segg.; CAPONIGRO G., *La giurisprudenza nei rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa*, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); CASTRONUOVO C., *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Europa e diritto privato*, 2008, fasc. 3, pagg. 545 e segg.; COLAGRANDE R., *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 4/2004, pagg. 705 e segg.; DEL GIUDICE I., *La giustizia sportiva tra imprese automobilistiche e tutela dei diritti*, in *Foro Amm. TAR*, fasc. 9, pagg. 2643 e segg.; DE PAOLIS S., *Cartellino rosso per il giudice amministrativo: il sistema di giustizia sportiva alla luce della legge n. 280/2003*, in *Foro Amm. – TAR – n. 9/2005*, pagg. 2874 e segg.; D'ONOFRIO P., *Giustizia sportiva, tra vincolo di giustizia e competenza del TAR*, in *Rivista di Diritto dello Sport* n. 1/2007, pagg. 69 e segg.; FANTINI S., *L'esperienza del Giudice amministrativo nelle controversie sportive*, in *Rivista di Diritto dello Sport*, n. 1/2008, pagg. 19 e segg.; FERRARA L., *Federazione italiana pallavolo e palleggi di giurisdizione: l'autonomia dell'ordinamento sportivo fa da spettatore?*, in *Foro Amministrativo – Cons. Stato – n. 1/2004*, pagg. 93 e segg.; FERRARA L., *L'ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata*, in *Diritto Pubblico*, ed. Il Mulino 2007; FERRARA L., *Il rito in materia sportiva tra presupposti e caratteristiche specifiche*, in *Diritto dello Sport*, n. 1/2008, pagg. 7 e segg.; FERRARA L., *Sport e diritto: ovvero degli incerti confini tra Stato e società (a proposito di due contributi di Goisis e Manfredi)*, in *Diritto dello Sport*, n. 4/2008, pagg. 617 e segg.; GIACONIA A., *Giustizia sportiva e riparto di competenze con la giustizia statale*, in *Sport e Ordinamenti giuridici*, AA.VV., Edizioni PLUS 2009; LUBRANO F., *Diritto dello Sport e "giustizia" sportiva*, in *Diritto dello Sport* n. 1/2007, pagg. 11 e segg.; MANFREDI G., *Norme sportive e principio pluralistico*, in *Diritto dello Sport*, n. 1/2008, pagg. 25 e segg.; MANFREDI G., *Il sindacato del Giudice Amministrativo sulle norme emanate dagli organismi sportivi*, in *Dir. proc. Amm.*, 2008, fasc. 2, pagg. 615 e segg.; MARINO G., *Ordinamento sportivo e diritti fondamentali: verso il "giusto processo sportivo"*, in *Sport e Ordinamenti giuridici*, AA.VV., Edizioni PLUS 2009; MASSERA A., *Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale*, in *Diritto pubblico*, 2008, fasc. 1, pagg. 113 e segg.; NAZZARO D., *I rapporti tra ordinamento sportivo e diritto statale nella giurisprudenza e nella legge n. 280/2003*, in *Il nuovo diritto* 2004, pagg. 597 e segg.; OLIVERIO A., *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo: lo svincolo dell'atleta*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2007, Vol. III, Fasc. 2, pagg. 45 e segg.; ROMANO TASSONE A., *La giurisdizione sulle controversie con le federazioni sportive*, in *Giurisdizione Civile / sport*, 2005, parte prima, pagg. 280 e segg.; SANDULLI P., *La giurisdizione esclusiva in materia di diritto sportivo*, in *Analisi Giuridica dell'Economia* n. 2/2005, *Il calcio professionistico, evoluzione e crisi tra football club e impresa lucrativa*, a cura di MEO G., MORERA U. e NUZZO A., pagg. 395 e segg.; RANDAZZO A., *Lo sport tra ordinamento nazionale e ordinamento sopranazionale*, in *Sport e Ordinamenti giuridici*, AA.VV., Edizioni PLUS 2009; SANDULLI P., *Etica, giudizio e sport*, in *Diritto dello Sport*, n. 2/2008, pagg. 179 e segg.; SANDULLI P., *Giustizia sportiva e giurisdizione statale*, in *Diritto dello Sport*, n. 3/2008, pagg. 429 e segg.; SANDULLI P., *I limiti della giurisdizione sportiva*, in *Foro Amm. TAR*, 2008, fasc. 7-8, pagg. 2088 e segg.; SPASIANO M., *Sport professionistico, giustizia sportiva e sindacato del giudice ordinario*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it); VALERINI F., *Quale Giudice per gli sportivi ?* (a margine del D.L. n. 220/2003), in *Rivista dir. Proc.*, n. 4/2004, pagg. 1203 e segg.; VIDIRI G., *Le*

ordinamento sportivo ed ordinamento statale, riconoscendo l'autonomia del primo rispetto al secondo e delimitando i limiti di tale autonomia.

L'autonomia dell'ordinamento sportivo trova, infatti, un limite nei casi in cui provvedimenti emanati dagli ordinamenti sportivi assumano una «rilevanza esterna» all'ordinamento sportivo, ovvero nel caso in cui tali provvedimenti determinino una potenziale lesione di situazioni giuridiche soggettive, configurabili come diritti soggettivi o come interessi legittimi: in tal caso, il vincolo di giustizia deve ritenersi inoperante e quindi tali provvedimenti sono impugnabili innanzi agli organi di giurisdizione statale.

Soccorre a questo proposito il richiamo alla legge n. 280/2003, con la quale, com'è noto, il legislatore ha inteso regolare il rapporto tra giustizia statale e giustizia sportiva delimitando i rispettivi ambiti di giurisdizione. La legge citata rappresenta, infatti, un momento fondamentale nella definizione dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, nella dialettica tra autonomia del primo e la supremazia del secondo.

Essa ha sancito l'esistenza di una sfera di autonomia dell'ordinamento sportivo al contempo delimitandone i confini. Alla luce del principio generale consacrato

---

*controversie sportive e il riparto della giurisdizione*, in *Giustizia civile* 2005, pagg. 1625 e segg.; VIDIRI G., *Organizzazione dell'attività agonistica, autonomia dell'ordinamento sportivo e D.L. n. 220/2003*, in *Giustizia Civile*, 2003, II, pagg. 509 e segg.. Tra i testi relativi in generale al Diritto dello Sport con approfondimento sui rapporti tra ordinamento sportivo e statale, si vedano: AA.VV., *Diritto dello Sport*, Giuffrè 2008; AA.VV. (COCCIA M., DE SIVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L.), *Diritto dello Sport*, Le Monnier 2009; COLUCCI M., *Lo sport e il diritto: profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, 2004; FRANCHINI C., *Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi*, Giappichelli 2004; MANFREDI G., *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale: i rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Giappichelli 2007; MORO P., DE SILVESTRI A., CROCETTI BERNARDI E., LUBRANO E., *La giustizia sportiva: analisi critica della legge n. 280/2003*, Esperta 2004; SANINO M., *Diritto sportivo*, Cedam 2002; VALORI G., *Il diritto nello sport: principi, soggetti, organizzazione*, Giappichelli 2005.

all'art. 2 della legge n. 280/2003<sup>116</sup> è riservata alla giustizia sportiva la giurisdizione sulle questioni tecniche e su quelle disciplinari, salvo i casi, relativamente a queste ultime, in cui esse assumano una rilevanza esterna all'ordinamento sportivo, ovvero in cui si possa determinare una sostanziale lesione di posizioni giuridiche soggettive riconoscibili come diritti soggettivi o come interessi legittimi.

Le questioni di carattere economico sono, invece, riconosciute sempre come rilevanti per l'ordinamento statale, tanto che l'art. 3 della legge n. 280/2003 riconosce la competenza a decidere sulla stesse alla giustizia ordinaria.

Ciò comporta che il rilievo sopra fatto in ordine alla sorte degli accordi pattuiti tra le parti della cessione del contratto di lavoro al di fuori dello schema contrattuale normato dalla Federazione esplica tutta la sua criticità, stante che, in ogni caso, è da riconoscere la facoltà di accesso alle aule della giustizia statale, nella quale, com'è pacifico, trova applicazione la legge dello Stato piuttosto che la normativa federale.

Di estremo interesse ai fini della nostra ricerca risulta essere altresì la norma contenuta nell'art. 95 *bis* delle NOIF intitolato alla disciplina della concorrenza.

---

<sup>116</sup> Questo intervento del legislatore si è reso necessario per dirimere taluni conflitti insorti nell'estate del 2003 tra i giudici statali e la giustizia sportiva. La legge n. 280 del 17 ottobre 2003, che ha convertito il decreto legge n. 220/03, ha ridisegnato i confini tra la tutela interna al sistema endofederale, propria delle diverse federazioni e delle discipline associate (due gradi di giudizio di merito), e tutela esofederale propria del CONI ed esercitata dal Collegio di Garanzia cui sono state assegnate competenze unificanti dei giudizi tanto da far affermare che i collegi sono investiti di valenze "nomofilattiche". Fondamentale è il riparto tra materie, per alcune delle quali previste dall'articolo 2 (questioni tecniche e disciplinari), non è previsto l'intervento del giudice statale se esse sono considerate irrilevanti per la tutela, comunque, anche a queste garantita dalla Carta costituzionale sulla base del dettato dell'art. 24. Il legislatore si è posto anche l'obiettivo di colmare il vuoto lasciato aperto dalla Costituzione in tema di sport attraverso il riconoscimento della autonomia della organizzazione sportiva e di quella conseguente della giustizia sportiva. Per le materie non riservate alla sola giustizia sportiva, dall'articolo 2 della legge n. 280/03, è possibile il ricorso al giudice statale solo dopo che si siano esauriti i gradi interni all giustizia sportiva, sia endo, che eso federale. Relativamente a tale intervento del legislatore per un approfondimento si rinvia a LIOTTA G., SANTORO L., *Lezioni di diritto sportivo*, Quarta ed. p. 341 e ss.; o ancora M. SANINO, *La giustizia sportiva*, CEDAM, Padova, 2016, p. 324.

La norma richiamata prevede due casi nei quali le parti interessate non sono libere di poter avviare autonomamente trattative tra di loro, ma hanno necessità del preventivo consenso della società titolare del diritto alle prestazioni del calciatore. Ciò avviene, in primo luogo, nel caso in cui vi siano calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione. In detta ipotesi si prevede, infatti, che soltanto la società titolare del diritto alle prestazioni sportive possa decidere se cedere, con il consenso del calciatore, il relativo contratto; al contempo viene sancito il divieto di contatti e/o trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della stessa società titolare del diritto alle prestazioni sportive.

Analoga disciplina è prevista nel caso in cui vi siano calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva, ma soltanto fino al termine del 31 dicembre dell'ultima stagione di contratto. Diversa disciplina si applica, invece, con decorrenza dal 1° gennaio della stessa stagione sportiva, giacché a far data da tale termine sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari, a patto che la società che intenda concludere un contratto con un calciatore informi per iscritto la società con la quale quest'ultimo è tesserato prima di avviare ogni trattativa con lo stesso.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra enunciate comporta sanzioni specifiche, quali l'inibizione per un periodo non inferiore ad un anno per i dirigenti, la squalifica in misura non inferiore a due mesi per i calciatori e le società, nonché l'ammenda in misura non inferiore a euro 50.000, ovvero anche sanzioni più gravi in caso di recidiva.



Il quadro descritto si pone di certo in continuità con la tutela degli interessi economici delle società, ma in contrasto con la libertà del calciatore, in quanto lavoratore, di ricercare condizioni lavorative migliori traducendosi, dunque, in un limite più generale alla concorrenza.

Potrebbe a prima vista ritenersi che la norma sopra richiamata possa trovare una sua valida giustificazione nella disciplina sul patto di non concorrenza, che, com'è noto, è consentito dall'ordinamento statale nei limiti previsti dall'art. 2125 c.c..

Tuttavia, ad un più attento esame ci si avvede come la normativa federale non possa trovare adeguata copertura nella citata disposizione codicistica giacché essa vincola il prestatore d'opera nel corso del rapporto contrattuale, e non già in un momento successivo allo scioglimento dello stesso, come previsto invece dalla norma codicistica richiamata.

Riteniamo opportuno quindi, alla luce dell'osservazione critica sopra svolta, che la disciplina recante limiti alla concorrenza, che ha fonte nelle NOIF, venga correttamente modificata nel senso di liberare il calciatore dal vincolo che lo lega alla società, consentendogli così la più ampia libertà di avviare trattative finalizzate alla stipulazione di condizioni migliori di contratto con eventuali società interessate.

Accanto alla figura generale della cessione di contratto, che concerne le c.d. cessioni definitive, la normativa federale prevede, altresì, all'art. 103 delle N.O.I.F., la figura delle cessioni temporanee di contratto, impropriamente definite 'prestiti'.

La cessione temporanea di un contratto di prestazione sportiva di un calciatore, così come quella definitiva, determina l'estinzione dell'originario rapporto di lavoro vigente con la società cedente al quale se ne sostituisce uno nuovo e distinto con la

società cessionaria. La finalità dell'istituto è quella di valorizzare la formazione dei giovani promettenti che, per eccesso di numero, non hanno spazio di impiego nel club di provenienza, "mettendoli" a disposizione di una società che consenta loro un impiego formativo più costante.

La prima regola dettata in materia dalla normativa federale concerne la durata della cessione temporanea la quale deve presentare *"una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive"*.

La durata minima prevista dalla normativa federale richiama la normativa internazionale della FIFA prevista da Regolamento sullo Status ed il Trasferimento dei calciatori, ove fa riferimento alle due sessioni annuali corrispondenti con i periodi di "fermo" dei campionati, rispettivamente al termine della stagione sportiva e durante la pausa di metà stagione al termine del girone d'andata.

Per ciò che concerne la durata massima, oltre a non poter eccedere le due stagioni sportive, è previsto che la cessione temporanea, per ovvie ragioni, non possa andar oltre quella del contratto ceduto. La lettera della norma, secondo la previsione del comma 7 dell'art. 103 delle NOIF, prevede che la società cessionaria possa prolungare la cessione temporanea unilateralmente, a condizione che tale facoltà sia stata espressamente prevista al momento della stipula del contratto originario di cessione con espressa accettazione da parte del calciatore.

Inoltre, la norma in esame prevede anche per i prestiti la possibilità che le parti prevedano il diritto di opzione in favore della società cessionaria, ovvero anche l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi di determinate condizioni.

Affinché il diritto di opzione possa essere legittimamente inserito nel contratto e trovare adeguata tutela da parte dell'ordinamento sportivo, devono essere osservate le seguenti condizioni: "a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria".

Le parti possono altresì convenire che, nel momento in cui la cessionaria eserciti il diritto di opzione<sup>117</sup>, la cedente possa esercitare il diritto di controopzione, assicurandosi le prestazioni del calciatore, purché questo risulti nell'originario accordo di cessione e il corrispettivo per l'esercizio di tale diritto sia predeterminato nell'accordo di cessione temporanea.

---

<sup>117</sup> Il diritto di opzione, come previsto dalla normativa federale, è riconducibile alla previsione dell'art. 1331 c.c. L'opzione ricorre quando una parte del contratto si vincola verso l'altra (si obbliga per esempio a vendere o a comprare a date condizioni) e l'altra si limita a prendere atto, riservandosi la scelta, appunto l'opzione, se accettare o meno (se comprare o non comprare: cosiddetta opzione di vendita, che è l'ipotesi più diffusa). Per un approfondimento sull'istituto si rinvia ai seguenti autori GALGANO F., *Diritto Privato*, Cedam, 2001, pag. 234; GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, pag. 834; CESARO E., *Il contratto e l'opzione*, Napoli, 1969, pag. 283 e ss. e GENOVESE A., *Il contratto d'opzione, nuovo strumento per la formazione dei contratti*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1965, pag. 184 e ss. BIANCA C.M., *Contratto*, in *Diritto civile*, Giuffrè, Milano, vol. III, pag. 261 e ss.

Tra le previsioni normative sopra richiamate merita una particolare attenzione quella concernente l'obbligo di trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva, previsto dall'art. 103 comma 3 *bis* delle NOIF.

In virtù di tale obbligo la società di destinazione è tenuta a versare alla società di provenienza, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni, secondo le scadenze fissate annualmente dal Consiglio Federale, gli importi dalle stesse parti predeterminati. È necessario sempre che il calciatore sottoscriva tali accordi, ma solo per ciò che concerne gli aspetti relativi alle condizioni in cui sorge l'obbligo di trasformazione e non anche per quanto riguarda gli aspetti economici tra le società.

Anche le condizioni del diritto di controopzione non sono rimesse integralmente all'autonomia delle società, ma devono rispettare alcune condizioni di base previste nell'articolo citato; nello specifico, il termine posto al contratto ceduto deve ricadere almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto e la società cessionaria deve stipulare con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto.

Anche dalla normativa sopra esaminata è possibile trarre alcuni spunti di riflessione a conferma dell'assunto che muove la nostra ricerca in ordine alla operatività dell'autonomia privata in seno alla contrattualistica sportiva.

L'ordinamento statale si limita semplicemente a legittimare l'istituto della cessione di contratto, definendo la sola condizione del consenso dell'altra parte, demandando all'ordinamento sportivo la definizione della disciplina di dettaglio.

L'ordinamento sportivo, utilizzando gli schemi propri del diritto civile ed adattandoli alle proprie specificità, funge da garante nel tentativo di trovare il giusto contemperamento tra le esigenze delle società sportive e quei lavoratori sportivi.

Nello specifico ordinamento calcistico, la federazione sportiva attraverso le proprie norme ha dato massimo rilievo all'autonomia delle società, tutelando il calciatore quale "oggetto" di una cessione di contratto e non come, come dovrebbe essere, parte attiva della stessa.

Ciò, nei fatti, non limita l'autonomia del calciatore, il quale è libero di definire con la società cessionaria le condizioni che più lo soddisfano e, se del caso, rifiutare l'offerta ed impedire la conclusione della cessione di contratto tra le società.

In alcuni specifici casi, come ad esempio avviene con il c.d. diritto di "recompra", l'autonomia del calciatore, viene sacrificata rispetto alle esigenze economiche delle società attraverso la previsione di vincoli contrattuali che vanno oltre il limite dei cinque anni previsti dalla legge e dalla normativa federale, attraverso norme che solo in apparenza rispettano il dettato normativo.

Ciò avvalorava l'assunto secondo cui le condizioni economiche legittimano una limitazione dell'autonomia della parte debole, a condizione che quest'ultima la ceda a fronte di una gratificazione dalla stessa ritenuta soddisfacente, come si intende meglio chiarire nel prosieguo della trattazione.

## *5.2 L'autonomia delle parti nella cessione di contratto*

L'autonomia privata, come definita nel primo capitolo, esplica i propri effetti all'interno di una cornice normativa che può restringerne o dilatarne il campo di applicazione a seconda dei casi.

Relativamente alle cessioni di contratto, il quadro normativo viene definito a livello statale dal più volte citato art. 5, comma 2, della legge n. 91/1981, attraverso il quale viene consentita la cessione del contratto da una società sportiva a un'altra, anche prima della scadenza fissata nel contratto originario, sempreché vengano osservate le modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali.

Il quadro normativo a livello statale viene riempito di contenuto attraverso le norme stabilite da ciascuna Federazione e, in particolare, come si è avuto modo di evidenziare, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha sviluppato un complesso e completo sistema di norme, con una definizione dettagliata di istituti non previsti da altre Federazioni.

L'imposizione di una serie di vincoli e procedure a carico dei soggetti interessati fa sorgere il problema relativo alla coesistenza di norme e di regole di diverse fonti, al rapporto fra le stesse, ed alla connessione con l'ambito in cui può muoversi l'autonomia privata delle società nelle operazioni di cessione.

È necessario comprendere quali siano i riflessi, sul piano dell'ordinamento generale, della mancata osservanza di norme e regole dettate nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Se aderissimo alla teoria tesa a valorizzare al massimo il contenuto precettivo della norma di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 91/1981 e riconducendo ogni

violazione delle norme federali a violazione di norme imperative, ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c.<sup>118</sup>, giungeremmo alla conseguenza della nullità, totale o parziale, del contratto di cessione per contrasto con le norme federali, includendo tra le cause di nullità anche la mancata osservanza delle disposizioni delle Leghe e l'utilizzo dei moduli da esse predisposti.

Tale punto di vista, a dir il vero estremo per ciò che riguarda le conseguenze, anche in considerazione del fatto che le Federazioni sono delle organizzazioni collettive private, che stabiliscono, al pari delle altre formazioni sociali che coesistono nell'ordinamento generale, le proprie regole che vincolano unicamente i consociati. La giurisprudenza è pressoché unanime nel riconoscere che la violazione delle norme federali in materia comporta la semplice inefficacia dei contratti e non anche la nullità delle stesse. Si riporta in nota la prima sentenza in materia, pronunciata successivamente all'entrata in vigore della l. n. 91/1981, ma su un contratto stipulato precedentemente ad essa.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Cfr. SACCO R., *Le invalidità*, in *Il Contratto*, (a cura di) R. SACCO – G. DE NOVA, Utet, pag. 485

<sup>119</sup> Così Cass. civ., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giust. Civ.*, Mass. 1981, 1726.

Con riguardo al contratto di cessione di un calciatore, che sia stipulato fra società sportive, l'inosservanza delle prescrizioni tassative dettate dal Regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, quali quelle di cui agli artt. 36,37 e 38 (circa il divieto di cessione temporanee nel settore dilettantistico, l'obbligo di sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle società e del giocatore, nonché il deposito per la ratifica da parte della Lega), se non costituisce ragione di nullità per violazione di legge, a norma dell'art. 1418 c.c., tenuto conto che la potestà regolamentare conferita all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 5 della l. 6 febbraio 1942 n. 426, si riferisce all'ambito amministrativo interno e non a quello dei rapporti intersoggettivi privati, determina l'invalidità e l'inoperatività del contratto medesimo, in relazione al disposto dell'art. 1322 c.c., atteso che esso, ancorché astrattamente lecito per l'ordinamento statale come negozio atipico (nella specie, prima dell'entrata in vigore della l. 23 marzo 1981 n.91 sull'inquadramento della prestazione sportiva a titolo oneroso nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato), resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello Stato. Nello stesso senso, e sempre con riferimento alla cessione di contratto dei calciatori, Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in *Giust. Civ.*, 1994, I, 1230.

Il rinvio della legge n. 91/1981 agli ordinamenti federali non può considerarsi una sorta di “delega in bianco di poteri normativi da parte dello Stato”, ma è piuttosto un rinvio a una potestà riconosciuta ad ogni formazione sociale di dettare le proprie regole, nel quadro di un’autonomia organizzativa contrattuale<sup>120</sup>, anche in considerazione del fatto che la norma statale non delega in generale la potestà normativa alle Federazioni ma le sole “modalità” di esercizio della stessa.

Orientamenti giurisprudenziali in materia hanno confermato che le regole federali non possono essere trattate alla stregua di norme imperative e che, al fine di affermare l’invalidità di pattuizioni contrastanti con regole dell’ordinamento sportivo o anche solo non conformi al modello predisposto dal regolamento federale, potrebbe farsi ricorso allo strumento del giudizio di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c.

In dottrina e giurisprudenza si è lungamente dibattuto se il criterio della meritevolezza<sup>121</sup> possa essere assunto o meno quale parametro della liceità del

---

<sup>120</sup> Sul punto per un approfondimento si rinvia a G. FACCI, *Il contratto immeritevole di tutela nell’ordinamento sportivo*, Contratto e Impr., 2013, 3, 645.

<sup>121</sup> G. FACCI, *Il contratto immeritevole di tutela nell’ordinamento sportivo*, cit.; in tali termini in dottrina si sono espressi GORLA G., *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 1955; GAZZONI F., *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in Riv. dir. civ., 1978, I, pp. 55-56; G.B. FERRI, *Meritevolezza dell’interesse ed utilità sociale*, in Saggi di diritto civile, Rimini, 1983, p. 324 ss. Sul punto si rinvia a PIGNALOSA M. P., *Ordinamento sportivo e fonti private*, in *Jus Civile*, Giappichelli, Torino, 2017, n.6, p. 648.

L’impiego del controllo di meritevolezza quale parametro di conformità del contratto alle regole dell’ordinamento sportivo prende le mosse dalla ormai nota Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in Giust. civ., 1982, I, p. 2412, al cui indirizzo si sono poi uniformate: Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in Foro it., 1994, I, c. 412, con nota di R. PARDOLESI; e in Rass. dir. civ., 1996, 1, pp. 185 ss., con nota di S. VITALE, *Ordinamento sportivo e meritevolezza dell’interesse*, pp. 186 ss., il quale osserva come il ragionamento della Corte appaia erroneo in quanto fondato «sulla inaccettabile commistione tra immeritevolezza dell’interesse perseguito ed impossibilità dell’oggetto del contratto»; Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, in Riv. dir. sport., 1999, p. 705, con nota di C. GAVALLOTTI, *Le norme dell’ordinamento sportivo tra intervento legislativo e autonomia privata*; e in Giust. civ., 1999, con nota di G. VIDIRI, *Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiunti e forma ad substantiam*; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, in Rass. dir. ec. sport, 2006, p. 208, con nota di E. INDRACCOLO, *La cessione dei calciatori tra legge dello Stato e disposizioni federali*; e in Giur. it., 2004, p. 1886, con nota di F. IOZZO, *Cessione di calciatori e rapporto fra ordinamento statale e normativa sportiva*; Cass., 20 settembre 2012, n. 15934, in Contr. e impr., 2013, 3, p. 645, con nota di G. FACCI, *Il contratto immeritevole di tutela nell’ordinamento sportivo*; Cass., 17 marzo



---

2015, n. 5216, in CED Cassazione, 2015; e in “Filodiritto”2015, con commento di P. GARAFFA, *Riflessioni in tema di mandato sportivo difforme dai regolamenti federali, alla luce del nuovo “regolamento per i servizi di procuratore sportivo”*; e in Riv. dir. sportivo, 2016, 2, p. 441, con nota di C. NOVAZIO, *Nullità del mandato sportivo per violazione di regole formali e sostanziali dell’ordinamento sportivo*. Per una riflessione sulla sentenza della Suprema Corte, Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit., si veda per tutti G. ALPA, *L’ordinamento sportivo*, in Nuova giur. civ. comm., 1986, pp. 321 ss., nel quale l’Autore richiama l’evoluzione giurisprudenziale sul tema della nullità dei contratti stipulati dall’atleta in contrasto con le regole dell’ordinamento sportivo, partendo dalla pronuncia della Suprema Corte, Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, in Foro it., 1978, c. 862, con nota di C. M. BARONE, fino alla già citata sentenza Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit. che ha modificato il precedente orientamento. Di contro, escludono che il mero inadempimento di una regola sportiva giustifichi automaticamente la pronuncia di nullità attraverso il richiamo alla non meritevolezza degli interessi coinvolti: Cass., 27 gennaio 2010, n. 1713, in Mass. Giust. civ., 2010, p. 111; Cass., 24 settembre 1994, n. 7856, in Giur. it., 1995, I, 1, c. 1014 ss.; e in Nuova giur. civ. comm., 1995, 6, pp. 1174 ss., con nota di D. CHINDEMI, *Validità di atti contrari all’ordinamento sportivo compiuti da estranei non tesserati*; Cass. Sez. un., 10 novembre 1994, n. 9351, in Giust. civ., 1995, pp. 391 ss., con nota di G. VIDIRI, *Potere disciplinare delle Federazioni sportive e competenza dell’a.g.o.*; Cass., 3 aprile 1987, n. 3218, in Giust. civ., 1987, p. 1678; Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, cit., nel quale la Cassazione afferma che il contratto tra società calcistica e giocatore professionista, sebbene contrario alla clausola federale, è valido nell’ordinamento giuridico statale dal momento che le norme contenute nei regolamenti delle federazioni sportive, che disciplinano rapporti intersoggettivi privati, sono efficaci unicamente nell’ordinamento giuridico sportivo, sicché la norma federale che prevede un divieto ha valore imperativo solo nell’ambito di quell’ordinamento ma non spiega effetti nell’ordinamento statale, nel quale non esiste una norma imperativa di contenuto identico o analogo. Per la giurisprudenza di merito, si veda la sentenza del Tribunale di Udine, 16 gennaio 2006, n. 55, in Contr., 2007, 1, p. 31, con commento di P. G. TRAVERSA, *Ordinamento sportivo e contratto “immeritevole” di tutela*. Nella casistica giurisprudenziale le ipotesi di inosservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti federali sono rappresentate, tra le altre, dalla conclusione di contratti conclusi in spregio di prescrizioni formali contemplate dalle norme federali come Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, cit.; Trib. Perugia, 21 maggio 1993, in Giust. civ., 1993, p. 2837, con nota di G. VIDIRI, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*; Trib. Treviso, 3 marzo 1994, in Riv. dir. sport., 1994, p. 683, con nota di F. CARINGELLA, *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*; e in Giur. mer., 1994, p. 609, con nota di F. DEL BENE, *Formalismo giuridico e prescrizioni di forma ad substantiam nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo*; Trib. Udine, 16 gennaio 2006, n. 55, cit.); dalla cessione di atleta avvenuta in violazione del divieto di cessioni temporanee nel settore dilettantistico, nonché del carattere obbligatorio del deposito del contratto presso la federazione sportiva ai fini dell’approvazione (Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; Cass., 12 ottobre 1999, n. 11462, in Riv. dir. sport., 1999, 2-3, p. 530, con nota di G. VIDIRI, *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della federazione sportiva nazionale*); dalla simulazione del prezzo di un trasferimento di atleta con conseguente mancata sottoposizione al controllo federale dell’accordo integrativo contenente la determinazione del maggiore corrispettivo (Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, cit.); dalla stipulazione di un contratto di mandato tra un procuratore sportivo e un atleta professionista che contrasti con la disciplina federale della forma e della durata contrattuale nonché della misura del corrispettivo (Trib. Udine, 16 gennaio 2006, n. 55, cit.). Sull’incidenza degli obblighi di forma prescritti dalle federazioni sulla validità del contratto (nella specie si trattava di un contratto di trasferimento dei calciatori) si veda la pronuncia emessa dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I del 5 marzo 2009, in Rass. dir. ec. sport, 2011, 1, p. 168, con nota di A. LEPORE, *Il contratto di cessione di calciatori professionisti: unità dell’ordinamento giuridico e giudizio di validità*.

contratto, in autonomia rispetto a norme imperative, ordine pubblico e buon costume<sup>122</sup>. Nel dibattito permane una certa distanza tra le soluzioni proposte dalla dottrina e quelle poste in essere dalla giurisprudenza.

La giurisprudenza di legittimità ha in molteplici occasioni effettuato una valutazione in base al giudizio di meritevolezza ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., con specifico riferimento a operazioni di cessione di contratto di calciatori e, più in generale, relativamente a operazioni economiche del mondo sportivo e, segnatamente, calcistico.

Si ricorda in questa sede una sentenza della Corte di Cassazione relativa all'abolizione del vincolo sportivo nella quale, la Suprema Corte attraverso una valutazione sulla meritevolezza dell'interesse tutelato, ha ritenuto che tale situazione non fosse conforme all'ordine pubblico sportivo e ha dichiarato la nullità delle operazioni di mercato effettuate in forza del detto vincolo. Nella sentenza, la Suprema Corte evidenzia che "...l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dal regolamento della Federazione italiana gioco calcio (nel caso di specie circa il divieto di cessioni temporanee nel settore dilettantistico, l'obbligo di sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle società e del giocatore, nonché il deposito per la rettifica da parte della lega), se non costituisce ragione di nullità per violazione di legge, a norma dell'art. 1418 c.c., tenuto conto che la potestà regolamentare conferita all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 5 l. 16 febbraio 1942, n. 426, si riferisce all'ambito amministrativo interno e non a quello di rapporti intersoggettivi privati, determina l'invalidità e l'inoperatività del contratto medesimo, in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 1322 c.c., atteso che esso, ancorché

---

<sup>122</sup> A. GUARNERI, *Il contratto immeritevole di tutela e il rasoio di Occam*, Nuova Giur. Civ., 2018, 2, 253.

astrattamente lecito per l'ordinamento statale come negozio atipico (prima dell'entrata in vigore della l. 23 marzo 1981, n. 91), resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello Stato”<sup>123</sup>

La Cassazione, con la sentenza sopra richiamata ha delineato la fattispecie quale figura atipica la cui invalidità non è stata ricondotta alla violazione di una norma imperativa, né all'illiceità della causa ai sensi dell'art. 1343 c.c., ma piuttosto a un giudizio di non meritevolezza ai sensi dell'art. 1332, comma 2, c.c.

La Cassazione, in altra occasione, in ipotesi di simulazione relativa inerente al prezzo di cessione di un calciatore, nella quale nel contratto dissimulato era stata indicata una cifra più alta, non poté in maniera agevole inquadrare la fattispecie quale atipica come nel precedente caso.

La finalità della simulazione era diretta a garantire dei benefici fiscali, di per sé non rilevanti ai fini della validità del contratto; la Suprema Corte, in considerazione della violazione delle prescrizioni formali richieste e del tentativo di aggirare le regole dell'ordinamento sportivo, ha giudicato nullo il trasferimento, in base al giudizio di non meritevolezza dell'interesse, alla stregua della previsione dell'art. 1322, comma 2, c.c.<sup>124</sup>. La Corte di Cassazione ha, in particolare, evidenziato che “le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative (art. 1418

---

<sup>123</sup> Cass. civ. sez. I, 5 gennaio 1994 n. 75, Foro it., 1994, I, 413.

<sup>124</sup> Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2004 n. 3545, Giust. civ., 2005, 2, I, 495.

c.c.), incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2, c.c.); non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi...". Per i giudici della Suprema Corte l'invalidità del contratto di cessione non può derivare dalla violazione di norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c. e pertanto l'invalidità dipende da un giudizio di non meritevolezza, ai sensi dell'art. 1322, comma 2.

Le sentenze sopra richiamate riaffermano implicitamente nella sostanza il principio della separazione tra ordinamento sportivo e ordinamento generale statale, per cui la violazione delle norme appartenenti all'ordinamento sportivo si riversa sulla validità ed efficacia del contratto non già in punto di nullità dello stesso per contrarietà a norme imperative, bensì, ancor prima, per insussistenza dello stesso contratto in ragione della assenza di meritevolezza dell'interesse in concreto perseguito.

Autorevole dottrina ha evidenziato che un orientamento di tal tipo, nel condizionare il giudizio di meritevolezza alla sola violazione delle norme sportive, rischia paradossalmente di attribuire un valore alle regole interne dell'ordinamento sportivo pari alle norme imperative dell'ordinamento statale.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Sul punto, Cass., 20 settembre 2012, n. 15934, in *Contr. e impr.*, 2013, 3, p. 645, con nota di G. FACCI, *Il contratto immeritevole di tutela nell'ordinamento sportivo*.

La dottrina sopra richiamata ha quindi suggerito una via alternativa per pervenire alla declaratoria di inefficacia del contratto di cessione non conforme alle regole federali, per la quale andrebbero valutati caso per caso tutti gli aspetti attinenti alla possibilità dell'oggetto del contratto ovvero al rispetto delle forme convenzionali, quali definite in ambito federale, ai sensi dell'art. 1352 c.c.

È importante evidenziare come, in particolar modo negli ultimi anni, si è avuto un proliferare di nuove clausole e condizioni contrattuali quale conseguenza intensificarsi dei rapporti commerciali e contrattuali nel calcio a livello continentale e internazionale.

Tali clausole o condizioni contrattuali, alla luce della vigente formulazione delle norme statali e federali, possono essere adottate nel regolamento contrattuale ed inserite negli accordi di cessione di contratto in atto in uso anche senza esplicita previsione normativa.

A dire il vero, la maggior parte delle novità normative introdotte sono state adottate su impulso dell'autonomia privata.

Aldilà dell'autonomia riconosciuta alle parti di definire tali clausole e condizioni, non è possibile individuare *a priori* quali possano essere ritenute dalla Federazione legittime, e quali invece non possano esserlo, trattandosi di un accertamento che va fatto caso per caso, in via preliminare dalle leghe e dalla Federazione. Va comunque sul punto evidenziato come clausole che potrebbero essere ritenute dalle parti conformi alle norme federali e statali, potrebbero invece non essere considerate tali dalla rispettiva Federazione.

In caso di controversia, spetterà, dunque, al competente giudice adito stabilire se dette clausole siano da considerarsi eccedenti o meno i limiti posti all'autonomia

privata dalla normativa statale o sportiva. Il giudizio di meritevolezza utilizzato dalla giurisprudenza è da considerarsi un valido strumento per tale valutazione in quanto consente di stabilire la conformità o meno all'ordine pubblico sportivo di clausole e condizioni.

Il formale recepimento di clausole e condizioni nate dalla prassi di mercato comporta un inevitabile irrigidimento del regolamento contrattuale e della relativa operazione, che le parti sono tenute a rispettare al fine di ottenere l'esecutività degli accordi.

### 5.3 La c.d. clausola di "recompra"

Un esempio di quanto sopra ne è la c.d. "recompra", istituito sorto nella prassi del diritto calcistico del quale si è accennato relativamente alla modulistica, già noto in ambito calcistico in Spagna e che è venuto alla ribalta mediatica in occasione della cessione del calciatore Álvaro Morata dal *Real Madrid Club de Fútbol* alla Juventus Football Club, con l'inserimento della clausola della "recompra"<sup>126</sup>, all'epoca non prevista dalle N.O.I.F.

---

<sup>126</sup> MEDICI, Rapporti Juventus-Real Madrid, come funziona la clausola di recompra di Morata, in [www.calciofinanza.it](http://www.calciofinanza.it). Il portale portoghese Football Leaks ha svelato i dettagli del contratto tra Juventus e Real Madrid per il trasferimento del calciatore al club bianconero avvenuto nell'estate del 2014: "La clausola di recompra consentiva al Real Madrid di riportare il giocatore in Spagna ad una cifra già pattuita entro il 2017. Se Morata dovesse giocare più del 50 % delle gare ufficiali con la Juve, il Real la prossima estate per riaverlo dovrà pagare 30 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere inferiore se il giocatore dovesse giocare di meno: 25 milioni se Morata giocherà fra il 25-50 % delle gare, 20 milioni se dovesse scendere in campo in meno del 25% delle partite. Inoltre, la Juventus, si impegna a non cedere Morata ad un altro club prima del 2017, pena una clausola di 80 milioni di euro da corrispondere al Real".

A seguito della conclusione di tale cessione di contratto venne istituito un tavolo tecnico presso la Lega Serie A al fine di codificare nel nostro ordinamento sportivo la clausola in oggetto.

La norma, oggi codificata all'art. 102 comma 4 delle NOIF, prevede che, in caso di cessione definitiva di contratto, viene riconosciuto alla società cedente il diritto di opzione per riacquisire le prestazioni del calciatore a condizioni economiche determinate nell'originale accordo di cessione.

Tale clausola costituisce un lampante esempio di come la codificazione di talune clausole sorte dalla prassi abbia comportato un irrigidimento tale da ridurre fortemente le possibilità di trattativa delle società, incidendo su valutazioni globali relative alla convenienza della conclusione di un determinato accordo. Un esempio ne è proprio l'obbligo della società cessionaria di stipulare con il calciatore un contratto almeno triennale.

La c.d. "recompra" è stata, ed è tutt'oggi, oggetto di dibattito dottrinale<sup>127</sup> in quanto istituto non riconducibile con immediatezza ad istituti vigenti nel nostro ordinamento.

Dal dibattito sopra richiamato, gli interpreti sono giunti col qualificare la *recompra* quale vendita con patto di riscatto<sup>128</sup>, avente ad oggetto il contratto di lavoro sportivo, riconducibile alla disciplina dell'art. 1500 e ss. c.c., con la peculiarità che

---

<sup>127</sup> D. CORVI, La recompra nel calcio tutelata in forma contrattuale, *Contratti*, IPSOA, 2020, 1, p. 105.

<sup>128</sup> Sul tema della vendita con patto di riscatto, per una disamina completa si rinvia a TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, 19<sup>a</sup> ed., Milano, 2009, p. 670-671; P. GRECO – G. COTTINO, *Della Vendita*, in *Comm. cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna - Roma, 1981, p. 351; A. LUMINOSO, *La vendita con riscatto*, in *Il codice civile commentario* diretto da P. Schlesinger, Giuffè, Milano, 1987, p. 403; S. CERVELLI, *Trascrizione ed ipoteca*, cit. p. 31. I quali assimilano il patto di riscatto ad una condizione risolutiva non retroattiva che comporta un vincolo "reale" d'indisponibilità sul bene nei confronti del titolare attuale (acquirente sotto condizione risolutiva) la cui opponibilità ai terzi è subordinata alla trascrizione della clausola condizionale.

si tratta di un contratto plurilaterale, per la validità ed efficacia del quale è necessario il consenso del calciatore.

La suddetta vendita è sottoposta ad una condizione risolutiva potestativa: il venditore si riserva il diritto di riavere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalla legge. L'esercizio del diritto di riscatto da parte del venditore è meramente eventuale e deve avvenire entro dei termini perentori, ai sensi dell'articolo 1501 del cod. civ. Anche in ambito calcistico la cessione di un calciatore che preveda la clausola di recompra, è un trasferimento sottoposto ad una condizione risolutiva potestativa (la società cedente comunicando alla cessionaria la volontà di avvalersi della recompra e versando la somma pattuita entro il termine stabilito, pone fine al rapporto tra la società cessionaria ed il calciatore). L'esercizio del riscatto è un diritto che spetta al venditore (diritto potestativo). La vendita produce i suoi effetti ma questi si eliminano se il venditore dichiara di volere riscattare la cosa venduta e gli restituisce il prezzo e le spese fatte per la vendita. E' sufficiente la mera dichiarazione del venditore accompagnata dal pagamento per far rientrare la cosa nel patrimonio del venditore: non occorre un nuovo contratto di vendita in senso inverso.

La recompra come prevista a livello federale, non ha effetto retroattivo, contrariamente alla previsione civilistica, per la quale, l'avveramento della condizione ha effetto retroattivo, il riscatto, dunque, ha effetto rispetto ad eventuali subacquirenti, i quali sono tenuti a rilasciare le cose (1504 c.c.). Si andrebbe contro la realtà ritenendo non eseguite le prestazioni di lavoro che, invece sono state eseguite. E, perciò, ad es., il calciatore non sarà privato della retribuzione dovutagli per le prestazioni medesime.



I benefici per le società, sottesi all'esistenza dell'istituto in esame, sono di duplice natura, economica e sportiva, un'operazione del genere si sostanzia in un'opera di finanziamento in favore della cessionaria, la quale può usufruire delle prestazioni di un giovane calciatore promettente a condizioni economiche più favorevoli grazie all'inserimento della clausola di opzione della cedente. Quest'ultima, d'altra parte, ha la possibilità di riacquisire le prestazioni di un calciatore eventualmente valorizzato, risparmiando, per la durata della cessione, gli oneri economici connessi alla titolarità del cartellino.

E' bene evidenziare, infine, che la "recompra" da un lato tende a sopperire l'assenza istituto della c.d. comproprietà<sup>129</sup>, abolito nel 2014, dall'altro si pone in alternativa con l'istituto dei premi di valorizzazione dovuti alla società cessionaria negli accordi di cessione temporanea, con la differenza che nel diritto di contro opzione, la società originaria cedente si riserva di valutare i progressi del calciatore prima di procedere ad esercitare il diritto di "riacquisto" delle prestazioni definitivamente cedute, negli accordi di cessione temporanea, i premi di valorizzazione sono dovuti al raggiungimento di specifici obiettivi e comunque permettono alla società cedente di non perdere il diritto alle prestazioni del calciatore al termine della cessione temporanea.

---

<sup>129</sup> Tale istituto, abrogato a partire dal 27 maggio 2014, consisteva nella distribuzione tra le stesse del rischio della mancata valorizzazione di un giocatore che al momento non rientrava nei piani societari della società cedente, la quale tuttavia voleva conservare la possibilità di riacquistare il cartellino nella sua interezza nella stagione successiva. La stessa società cedente poteva inoltre beneficiare eventualmente dell'aumento di valore del calciatore in relazione all'impiego che l'altra società ne faceva. In tal modo, al giocatore veniva consentita la possibilità di esprimersi su terreno di gioco con potenziale continuità e allo stesso tempo di accrescere così il proprio valore sportivo, che si traduceva in valore economico. L'accordo di partecipazione, al pari della recompra, consisteva in un contratto trilaterale, necessariamente a tempo determinato e che presupponeva, quale condicio iuris, la cessione del contratto di prestazione sportiva. Per un approfondimento si rinvia a LIOTTA, SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, 2° ed., Milano, 2013, p. 68 ss.

Negli ultimi anni si è fatto un uso abnorme delle cessioni temporanee di contratto, attraverso le quali, numerose società di categorie inferiori hanno evitato di contrarre obbligazioni lavorative oltre la stagione di riferimento, anche a fini di contenimento dei costi. È allo studio della FIFA una riforma che potrebbe sconvolgere il sistema per come fino ad oggi conosciuto, ovvero l'abolizione delle cessioni temporanee, in tal modo si verrebbe a creare vuoto normativo che potrebbe portare alla proliferazione delle cessioni di contratto definitive con diritto di riacquisto.

L'istituto descritto, sia prima della codificazione che dopo, è stato utilizzato dalle società per produrre delle importanti plusvalenze. Nella sua formulazione originaria, in forza della quale la società cedente registrava una plusvalenza contabile immediata al momento della cessione, con la riserva di riacquisto del diritto alle prestazioni sportive del giocatore, nel frattempo "valorizzato", ad un prezzo prestabilito concordato fra le società.

La società originariamente cessionaria dal canto suo, a fronte di un relativo impegno economico, oltre al beneficio tratto dalle prestazioni del calciatore, è già consapevole al momento della cessione del valore dell'eventuale plusvalenza nel caso di esercizio del successivo diritto di riacquisto.

Il potenziale di questo strumento normativo con finalità di equilibrio finanziario fu fin da subito chiaro alle società, le quali lo hanno utilizzato per la cessione delle prestazioni sportive di giocatori molto giovani e con poca esperienza a cifre non congrue, generando per cedente e cessionaria importanti plusvalenze.

Nell'ultima formulazione come sopra riportata la Federazione ha precisato che gli effetti contabili delle potenziali plusvalenze/minusvalenze derivanti dall'eventuale riacquisto del giocatore, decorrono dal momento dell'esercizio o della rinuncia del

diritto di opzione e non come avveniva prima al momento dell'esecutività della cessione.

La minusvalenza o plusvalenza generata dalla cessione definitiva delle prestazioni sportive di un giocatore, determinata nei contratti attraverso la previsione contrattuale del diritto di opzione e contro opzione, rileva ai fini contabili solo nel momento in cui detta opzione di riacquisto viene formalmente esercitata o rinunciata.

Gli effetti di minusvalenza o la plusvalenza originata da cessione del contratto del giocatore, potrà essere contabilizzata dalle rispettive società solo nel bilancio di esercizio relativo alla seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione a titolo definitivo del giocatore.

Tale modifica de iure condito ha ripristinato quella che era l'intento della norma, ovvero non disperdere il patrimonio di giovani promesse e consentire la valorizzazione delle stesse permettendo alla società che le ha formate di potere giovare dello spazio fornito da società partner con il fine di poterne riacquisire le prestazioni secondo quanto pattuito originariamente.

A ben vedere, il patto tra le società prevede necessariamente l'accordo con il calciatore il quale deve sottoscrivere il relativo modulo in caso di cessione definitiva e, inoltre, lo stesso calciatore dovrà sottoscrivere con l'originale società cedente un contratto sottoposto a condizione sospensiva, ovvero l'eventuale esercizio del diritto di opzione, predeterminando quale potrà essere il valore della propria prestazione dopo due stagioni dal momento della cessione definitiva, il quale decorrerà esclusivamente in caso di esercizio dell'opzione.

La normativa in esame, porta l'interprete a sollevare alcune specifiche criticità, soprattutto in relazione al vincolo contrattuale tra l'originale società cedente ed il calciatore in caso di esercizio del diritto di opzione.

L'autonomia dello stesso viene vincolata, ancorché accettata, a dinamiche contrattuali che non dipendono dal calciatore. Lo stesso, anche se tutelato da un contratto sia in caso di esercizio del diritto di opzione che no, finisce col subire passivamente la decisione delle due società. Le clausole contrattuali sottoposte a condizione e fissate al momento della stipula dell'originale cessione di contratto, nel caso in cui non fossero più congrue rispetto al valore delle capacità tecnico sportive acquisite, non permetterebbero al calciatore di reclamare nulla nei confronti della società originaria cedente. Inoltre, si osserva come, attraverso l'utilizzo di tale strumento, il calciatore potrebbe trovarsi ad avere dei vincoli contrattuali, anche se con società diverse, per un periodo superiore alla durata massima prevista dalla legge.

#### *6. Il Premio il Rendimento ed il Caso "Ljajic"*

La F.I.G.C., con il Comunicato Ufficiale 190/A del 4 giugno 2013, ha introdotto ufficialmente per la prima volta nell'ordinamento calcistico il c.d. "premio di rendimento" prevedendo che, all'art. art. 102, comma 3 bis delle N.O.I.F., "negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano un "premio di rendimento" a favore della società cedente, determinato con criteri specificamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente nella

stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste”, ed al contempo ha introdotto il premio di valorizzazione attraverso il comma 3 dell’art. 103 N.O.I.F., stabilendo che “negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste”.

Nei fatti tali previsioni normative hanno “liberalizzato” gli accordi tra società prevedendo che, oltre al compenso pattuito, la società cessionaria possa corrispondere alla società cedente un premio costituente *de facto* una forma di integrazione del corrispettivo di cessione. Tale previsione normativa ha dato una certa autonomia alle parti contraenti, essendo le stesse libere di definire criteri di corresponsione analiticamente definiti.

L’attuale formulazione dell’art. 102, comma 5, a seguito delle modifiche succedutesi nel tempo, ha cancellato il riferimento esplicito al c.d. premio di rendimento, prevedendo che “negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.”, analogamente è stato modificato l’art. 103 comma 3 relativamente alle cessioni temporanee di contratto attraverso il quale “negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o

indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste...”.

A ben vedere, *de iure condito*, l’attuale formulazione delle norme ha allargato gli spazi di autonomia delle parti prevedendo che i premi e indennizzi non siano più in favore della sola parte cedente o cessionaria.

L’utilizzo del premio di rendimento è stato accolto con favore dalle società, le quali hanno usato spesso questo strumento anche a fini economico finanziari.

Tuttavia, la sua applicazione non è stata indenne da dispute giuridiche relativamente alle condizioni indicate dalle società nei moduli.

È il caso specifico occorso tra la A.C.F. Fiorentina S.p.a., società cedente, e la A.S. Roma S.p.a., società cessionaria, relativamente alla cessione del contratto del calciatore Adem Ljajic.

Nella vicenda sono stati affrontati numerosi aspetti relativi agli spazi di autonomia delle parti e, pertanto, la stessa risulta particolarmente importante ai fini della presente ricerca.

Il 28 agosto 2013, a poca distanza di tempo dall’introduzione dell’istituto del premio di rendimento, come disciplinato dall’art. 102, comma 3 *bis*, delle N.O.I.F. all’epoca vigente, le società A.C.F. Fiorentina S.p.a., società cedente, e la A.S. Roma S.p.a., società cessionaria, stipularono un accordo di cessione del calciatore Adem Ljajic.

Attraverso l’allora vigente modulo predisposto dalla Lega ai sensi dell’art. 95 delle N.O.I.F. le parti stabilirono un premio “di euro 1.000.000,00, oltre IVA, pagabile

interamente nella stagione sportiva successiva alla maturazione del premio, qualora nelle prossime 5 stagioni sportive la Società A.S. Roma arrivi ad una posizione di classifica nel Campionato di Serie A (o tramite la Coppa Italia) tale da consentirgli di partecipare alla competizione europea Europa League Fase a Gironi”.

Nello stesso modulo le parti inserirono la previsione che “il premio maturerà a prescindere dalla permanenza del giocatore nella rosa della squadra, ovvero anche se ceduto in precedenza”. Le stesse, inoltre, convennero un ulteriore importo a titolo di premio di rendimento (euro 1.250.000,00) in caso di acquisizione di una posizione in classifica, all’esito del campionato, tale da consentire la partecipazione alla Fase a Gironi della *Champions League* da parte dell’ A.S. Roma S.p.a.

Nelle due stagioni sportive immediatamente successive 2013/2014 e 2014/2015 la A.S. Roma si classificò al terzo posto del Campionato di Serie A, acquisendo, quindi, il diritto di partecipare alla Fase a Gironi della *Champions League*, facendo sorgere in capo all’A.C.F. Fiorentina l’obbligo di corrispondere il premio di rendimento di euro 1.250.000, secondo le previsioni del modulo fra le parti sottoscritto.

L’A.C.F. Fiorentina, si rivolse al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto ai premi sopra specificati, riconoscendo, da un lato, che la maturazione del premio di rendimento per singola clausola fosse stata pattuita *una tantum*, ma chiedendo, dall’altro, che fosse riconosciuto il diritto al premio di rendimento pattuito alla lett. a) del Modulo 146/A “atteso che il raggiungimento di una posizione in classifica tale da permettere la qualificazione alla *Champions League*, quindi una competizione di rango

superiore rispetto a quella indicata nella lett. a), integrasse comunque la relativa condizione.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, respinse la pretesa della società, sottolineando che l'aspetto saliente ai fini della clausola è, non soltanto la posizione in classifica, quanto la partecipazione alla competizione prevista nella clausola, vale a dire all'*Europa League*.

L'A.C.F. Fiorentina propose, quindi, ricorso innanzi alla Corte Federale d'Appello, la quale lo rigettò specificando che *“l'unica interpretazione ammissibile, qualora non si voglia cadere nell'arbitrarietà, è quella che condiziona il premio previsto in ogni specifico punto all'evento nel medesimo previsto, senza alcun possibile collegamento tra gli stessi”*.

Nella successiva stagione sportiva 2015/2016 la A.S. Roma cedette il contratto del calciatore Ljajic ad altra società sportiva in data 31 agosto 2015.

In detta stagione la Roma si classificò nuovamente al terzo posto in classifica acquisendo il diritto di partecipare al turno di qualificazione della UEFA *Champions League* per la stagione successiva.

Vista la sconfitta subita in detto turno eliminatorio, la Roma acquisì il diritto di partecipare alla *Europa League*, secondo quanto previsto dalle regole della UEFA.

Da qui la richiesta della A.C.F. Fiorentina di percepire il premio di rendimento di cui alla lett. a) del Modulo 146/A, sostenendo di averne diritto essendosi verificata la condizione dedotta in contratto, costituita dalla partecipazione, entro il quinquennio, alla UEFA *Europa League*.

Tale pretesa è stata avversata dalla A.S. Roma che ha rilevato che la condizione non poteva ritenersi realizzata, giacché la partecipazione alla Fase a Girone della UEFA



*Europa League* non si era verificata a seguito del posizionamento utile in classifica per l'accesso diretto alla competizione, ma solo a seguito della sconfitta nel turno preliminare della *UEFA Champions League*.

Da qui la controversia portata innanzi agli organi federali di giustizia dalla A.S. Roma.

Il ricorso al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche ha visto l'intervento della Lega Serie affinché questo dichiarasse quale fosse la corretta interpretazione della clausola in parola. Tale giudizio è stato poi riunito a quello intrapreso dall' A.S. Roma.

È opportuno comunque in questa sede evidenziare alcuni aspetti relativi allo svolgimento dei fatti processuali al fine di ripercorrere il nesso logico che ha portato alla sentenza del Collegio di Garanzia del C.O.N.I.

Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso proposto dalla Roma, ritenendo fondata la pretesa della Fiorentina, decisione poi confermata in sede di reclamo alla Corte Federale d'Appello della F.I.G.C. ed infine, approdata al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I.<sup>130</sup>, sempre per iniziativa della A.S. Roma.

L'impugnazione proposta avverso la decisione della Corte d'Appello Federale ha riguardato prima di tutto la criticità principale, relativa alla natura del premio di rendimento, come all'epoca configurato dall'art. 102, comma 3 bis, delle N.O.I.F.

Uno degli aspetti di maggior interesse è relativo alla specifica pattuizione per la quale il premio di rendimento matura a prescindere dalla permanenza del calciatore Ljajic nella rosa della squadra cessionaria e dalla situazione che è venuta in essere

---

<sup>130</sup> Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, 12 gennaio 2018 n. 3, Pres. D'Alessio, Rel. ed Est. Santoro

relativamente alla cessione dello stesso precedentemente al verificarsi della condizione prevista.

Parte ricorrente ha evidenziato che, come sottolineato nella decisione della Corte Federale d'Appello, la clausola di cui si tratta in realtà non rientra nella previsione dell'art. 102 relativa al premio di rendimento, il quale non può prescindere dall'apporto dell'atleta e quindi ad un suo "rendimento".

La ricorrente ha evidenziato, richiamando l'art. 3 della L. 23 marzo 1981, n. 91 che la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, e quindi "per dare sostanza e contenuto al concetto di premio di rendimento è, allora, conducente attingere in proposito alla elaborazione giuslavoristica, stante l'assenza di una norma che ne fornisca una definizione e ne precisi i contorni, ricavandone che giurisprudenza e dottrina laburistica subordinano la maturazione dei premi all'apporto del lavoratore."

La ricorrente ha sostenuto che la pattuizione contenuta nell'accordo tra le parti sottoscritto, non sia qualificabile come premio di rendimento, così come dall'art. 102, comma 3 bis, delle N.O.I.F., da intendersi come quelli necessariamente riferiti all'apporto del calciatore; tale clausola risulterebbe illegittima anche per contrarietà ai principi generali dell'Ordinamento federale il quale detta criteri formali, rigidi e rigorosi in materia di tesseramento e la cessione dei calciatori. Si tratterebbe, quindi, di clausola non meritevole di tutela, né per l'ordinamento giuridico generale, né per l'ordinamento sportivo.

Il premio così come previsto dalle parti, secondo parte ricorrente, non sarebbe riconducibile al tipo previsto dalle norme federali ma consisterebbe in un'utilità economica non contemplata norme federali e per ciò stesso invalida per difetto di

causa e pertanto non meritevole di tutela, né da parte dell'ordinamento giuridico generale, né dall'ordinamento sportivo. Per utilizzare le parole della ricorrente la *“libertà assegnata all'autonomia contrattuale nella determinazione del contenuto del contratto e dei relativi accordi economici non è e non può essere illimitata, ma trova (e non potrebbe essere altrimenti) un limite - se si vuole implicito, ma comunque chiaro ed evidente - nella normativa federale di riferimento e negli stessi tratti fondanti dell'Ordinamento sportivo e, segnatamente, nella natura e nelle finalità dello stesso”*. *“In altri termini, l'art. 102, comma 3 bis, NOIF lungi dal lasciare del tutto libere le parti di stipulare una clausola siffatta, condiziona la validità della stessa alla prestazione dell'atleta”*. Parte ricorrente pertanto evidenziato come i giudici di prima e seconda istanza avrebbero dovuto o prendere atto che la specifica clausola negoziale che istituisce il premio di rendimento è illecita per mancanza di causa e/o illegittima in mancanza di una copertura normativa da parte dell'Ordinamento della FIGC; oppure, nel caso in cui gli stessi avessero ricondotto tali tipi di accordi e previsioni negoziali alla previsione di cui all'art 102, comma 3 bis, NOIF della FIGC, avrebbero dovuto disapplicare detta norma, perché in contrasto con i principi dell'ordinamento sportivo e con lo stesso ordine pubblico sportivo, in considerazione del fatto che si sarebbe finito per apprestare tutele a fattispecie non meritevoli né per l'Ordinamento giuridico generale, né comunque per l'Ordinamento sportivo.

La società ricorrente ha inoltre sottolineato che, attraverso un ulteriore punto del ricorso, il posizionamento al terzo posto in classifica ha comportato il realizzarsi della condizione prevista dagli accordi tra le parti, vale a dire la qualificazione alla *UEFA Champions League*, per la quale il premio di rendimento era stato già

corrisposto in relazione a precedente stagione. Non si sarebbe verificata, invece, la condizione relativa alla partecipazione alla competizione europea *Europa League* Fase a Gironi, giacché la partecipazione alla Fase a Gironi della UEFA *Europa League*, si è verificata solo quale condizione derivante dalla sconfitta nel turno preliminare della UEFA *Champions League*.

Le tesi poste dalla ricorrente A.S. Roma rispondono ad una logica interpretativa rigida e formale delle norme federali, la quale prevede tipi e schemi contrattuali predefiniti, che potremmo definire “blindati”, senza alcuna possibilità di essere plasmati e modellati dall’autonomia privata delle parti del contratto di cessione del contratto sportivo. A ben vedere, risulta quantomeno curioso che tale tesi sia stata sostenuta non da un soggetto terzo, ma proprio da una delle due parti che hanno selezionato e adottato le specifiche clausole per regolare i rapporti scaturenti dalla cessione di contratto, nell’esercizio della loro autonomia negoziale.

La Sezione IV del Collegio di Garanzia dello Sport con Decisione n.3 del 2018 ha ritenuto non condivisibili le tesi sostenute da parte ricorrente.

Nella pronuncia richiamata si evidenzia la rilevanza attribuita alla volontà delle parti, giacché in essa vi è un esplicito richiamo all’art. 1362 c.c., che dispone: “Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.

A giudizio della Corte, seguendo tale indirizzo se ne ricava il principio secondo cui le parti, nel rispetto dei limiti imposti dai principi dell’ordinamento sportivo e dall’ordine pubblico sportivo, sono libere di determinare il contenuto clausole e

delle condizioni in esso previste dal cui avveramento dipende la maturazione del premio di rendimento.

Le parti, quindi, non sono costrette entro schemi rigidi e predeterminati dalle norme federali. Le stesse possono muoversi liberamente all'intero di un territorio i cui confini sono i principi opra richiamati.

L'area nella quale autonomia privata può esplicare liberamente i propri effetti viene valorizzata anche dando rilevanza del tenore letterale della clausola così come voluta dalle parti secondo un giudizio aprioristico e non *ex post*.

Le parti, hanno espressamente pattuito, e quindi voluto, che il diritto alla percezione del premio di rendimento non fosse legato alla permanenza del calciatore presso la società cessionaria, ma esclusivamente al posizionamento in classifica utile ai fini della partecipazione alla UEFA *Europa League*.

Il mancato apporto del calciatore in caso di cessione non può essere rilevante nel caso di specie, dal momento che la clausola non è stata inserita nel contratto di lavoro subordinato tra società sportiva e atleta, ma nel contratto di cessione di contratto stipulato tra società cedente e società cessionaria.

La Corte ha evidenziato che, contestando le affermazioni di parte ricorrente, l'interesse al cui soddisfacimento è diretto il premio di rendimento è proprio di natura economica, e consiste nella la corresponsione di un'integrazione del prezzo della cessione, sorto grazie all'avverarsi di eventi che comportano benefici economici per la cessionaria, quale l'acquisizione del diritto alla partecipazione a una competizione europea.

La determinazione delle condizioni economiche della cessione viene integralmente rimessa alle parti, le quali sono libere di determinare gli eventi a quali collegare il

sorgere del diritto di percepire un'integrazione del corrispettivo della cessione, il tutto nel pieno rispetto delle normative federali il cui fine è proprio quello descritto. L'unico vincolo è che gli eventi dedotti possano essere ritenuti congrui secondo un criterio di meritevolezza, non potendo rimettersi esclusivamente all'arbitrio delle parti.

Nel caso in esame, il Collegio di Garanzia dello Sport ha riconosciuto che la maturazione del diritto alla percezione del premio di rendimento era indubbiamente legata a un evento corrispondente al criterio di meritevolezza, giacché tale evento non risultava meramente aleatorio o rimesso alla volontà di un terzo soggetto, ma era legato all'acquisizione di una posizione in classifica da parte della società cessionaria, e quindi ad un risultato da raggiungere da parte di quest'ultima, tale da consentire la partecipazione alla competizione internazionale, con indubbi benefici economici per la cessionaria stessa..

Il Collegio di Garanzia ha inoltre sottolineato come l'inserimento di una clausola del genere non contrasti con l'ordine pubblico sportivo. Attraverso l'utilizzazione di un argomento *a contrario*, il Collegio ha richiamato la previsione dell'art. 103 N.O.I.F., relativo alle cessioni temporanee di contratto, che dispone che "Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell'originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto". Il fatto che tale previsione non sia contemplata riguardo ai trasferimenti definitivi esclude che sia vietata l'introduzione di una clausola del genere.

Coerentemente con l'impostazione assunta, tendente a valorizzare l'ambito di esplicazione di autonomia delle parti, il Collegio di Garanzia ha ritenuto che la

clausola, così come formulata dalle parti, facesse riferimento esclusivamente all'acquisizione di un posizionamento in classifica tale da consentire la partecipazione alla UEFA *Europa League* e non all'immediata possibile partecipazione alla competizione. E poiché il posizionamento al terzo posto in classifica consentiva la possibilità di partecipare alla fase a gironi di tale competizione, sia pure nel caso di sconfitta nel turno preliminare di Champions League, la condizione doveva considerarsi verificata.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha, quindi, confermato le pronunce dell'organo di giustizia federale che avevano riconosciuto il diritto della A.C.F. Fiorentina di percepire il premio di rendimento.

La pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport ha segnato il riconoscimento dell'autonomia delle parti nella definizione di clausole e condizioni del contratto di cessione dei calciatori, che prevedano un'integrazione del corrispettivo della cessione.

Il "mercato interno" delle contrattazioni riguardanti i calciatori si è posto in sintonia con quanto previsto dagli scambi a livello internazionale, già da tempo caratterizzato da un'accentuata flessibilità nella definizione dei tipi contrattuali.

A differenza del sistema italiano delle cessioni di contratto, a livello internazionale sono riconosciuti alle società ampi spazi di autonomia nella definizione delle clausole contrattuali.

Gli istituti più innovativi, che tardivamente sono stati recepiti anche nell'ordinamento sportivo italiano, sono nati da prassi riconosciute a livello internazionale.

Oltre alla già citata *recompra* possiamo citare la clausola di recesso, impropriamente definita “clausola rescissoria”<sup>131</sup>, che sta assumendo rilevanza sempre maggiore nel mondo del calcio, la quale è in sostanza una multa penitenziale prevista nel contratto stipulato col calciatore, da pagare per il recesso di costui e che realizza, sostanzialmente, un’ipotesi di passaggio dell’atleta da una società ad un’altra, disposta anche ad assumersi il relativo onere<sup>132</sup>.

Riguardo alle clausole non coinvolgenti direttamente il calciatore, ma riguardanti società cedente e cessionaria, quali quelle relative all’integrazione del prezzo di cessione, rispetto alle quali non si pone un problema di tutela della parte

---

<sup>131</sup> In tal senso F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l’indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, 15 marzo 2006 (reperibile on line all’indirizzo web [www.consulenzasportiva.it](http://www.consulenzasportiva.it)). Sulla delimitazione legale del concetto di clausola rescissoria, si veda anche U. E. MUNIZ, *Las denominadas «cláusulas de rescisión» del contrato de los deportistas profesionales*, Dykinson Ed., Madrid, 2005, 33-36. “*Las denominadas clausulas de rescision podrian definirse como aquellos pactos, establecidos entre un deportista profesional y un club o entidad deportiva, en virtud de las cuales se cuantifica la cantidad que recibirá, como indemnización, el club o entidad deportiva en los supuestos en que la relacion laboral que les une se extinga por la voluntad no casual del deportista profesional*”, p. 33. Si consideri, al riguardo, anche la sentenza del Tribunale Supremo delle Asturie, 12 dicembre 1997, Ar/ 4084, in base alla quale “*esta aunque erroneamente la formalizacion la llama de forma reiterada rescision - igual que han hecho tambien las sentencias de instancia- no es tal cosa, sino revocacion o acto por el que voluntariamente y sin causa una de las partes contratantes retira para el futuro la eficacia que el contrato presta a su libertad declarada en el*”.

<sup>132</sup> Per un approfondimento sul punto si rinvia a DI FRANCESCO M., *Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro Sportivo nel settore del calcio professionistico*, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport Vol. III, Fasc. 3, 2007. Per l’A. “Nell’ordinamento italiano, quanto alla natura giuridica della clausola di rescissione, escludendo la figura della rescissione *strictu sensu* intesa, prevista dal nostro Codice Civile in due sole eventualità del tutto diverse da quelle in esame, è possibile ragionare sugli istituti giuridici della clausola risolutiva espressa unilaterale, cui acceda una clausola penale, e del recesso convenzionale, cui acceda una multa penitenziale. Nella prima ipotesi, in particolare, le parti convengono che il loro rapporto si risolva qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta nelle modalità pattuite (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi la risoluzione avviene di diritto, se la parte non inadempiente dichiara all’altra di volersi avvalere della clausola.<sup>31</sup> Considerata, quindi, l’infungibilità della prestazione del lavoratore sportivo, è ovvio dedurre come alla società debitrice, di fronte al rifiuto dell’atleta di prestare i propri servizi, non rimanga altra soluzione che dichiarare la volontà di avvalersi della clausola, incamerando la penale pattuita. Nella seconda ipotesi, invece, i contraenti convengono che uno di essi, nella fattispecie il calciatore, abbia facoltà di liberarsi unilateralmente dal vincolo contrattuale in deroga al principio generale della vincolatività del contratto, dietro pagamento di un corrispettivo. Lo spartiacque tra le due ipotesi risiede nel quantum della prestazione di indennizzo: se, infatti, in entrambi i casi il soggetto inadempiente può essere obbligato ad una prestazione sostitutiva di entità convenzionalmente prefissata, la clausola penale può essere diminuita dal giudice se manifestamente eccessiva o se l’obbligazione principale è stata parzialmente eseguita, mentre la multa penitenziale non può subire modifiche, in quanto vale a remunerare la soggezione alla scelta altrui.”



generalmente più debole (il calciatore), il sistema sembra orientato, sia pure con le perplessità cui sopra si è fatto cenno, ad ammettere in maniera più ampia l'esplicazione dell'autonomia privata delle parti.

Un chiaro segnale in questo senso può certamente ricavarsi dal fatto che le norme federali oggi vigenti, anziché riferirsi alla possibilità di inserire un premio di rendimento tra le previsioni contrattuali, abbiano previsto clausole relative a premi e/o indennità, senza alcuna specificazione che possa valere a determinarne aprioristicamente l'ambito.

## Conclusioni

La ricerca ha preso le mosse dalla verifica della persistente rilevanza del sistema sportivo nel quadro ordinamentale generale, cui si correla un'intensa produzione legislativa tesa a definire, *in primis*, i limiti entro i quali l'autonomia dell'ordinamento sportivo può legittimamente esplicarsi.

Il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è approdo sul quale converge l'unanime consenso sia della dottrina che della giurisprudenza. E' altrettanto vero, però, al contempo, che siffatta autonomia risulta in più occasioni messa a dura prova nel confronto tra le istanze dell'ordinamento sportivo e quelle, preminenti, dell'ordinamento statale, in una dinamica che, come nella metafora di un elastico, si espande o si contrae in funzione dei contingenti rapporti di forza.

L'incontro o scontro tra le istanze riferite all'ordinamento sportivo e quelle proprie dell'ordinamento statale può cogliersi con chiara nitidezza anche spostandosi, dal macrosistema al microsistema, nella dinamica dei rapporti contrattuali intercorrenti tra i soggetti dell'ordinamento sportivo.

La ricerca ha permesso di verificare come gli ambiti, in particolare, del contratto di lavoro sportivo e della cessione del contratto di lavoro sportivo rappresentino un terreno fecondo di indagine, nel quale le considerazioni sopra esposte ricevono chiara conferma.

L'analisi ha assunto a referenti normativi le molteplici fonti che regolano la materia, da quelle proprie dell'ordinamento statale (*in primis*, la legge n. 91/1981) a quelle promananti dai soggetti dell'ordinamento sportivo (le norme federali e gli accordi collettivi). Particolare attenzione è stata dedicata alla contrattazione collettiva, la

quale, lungi dall'averne un ruolo secondario, assume invece nell'ordinamento sportivo una rilevante funzione nell'attività di positivizzazione del contenuto dei regolamenti contrattuali, rappresentando, come tale, esercizio di autonomia negoziale delle parti del rapporto di lavoro sportivo.

Questo rilievo è apparso un significativo indice a sostegno dell'idea, sulla quale abbiamo fondato la nostra ricerca, nel senso del superamento della comune opinione che riconosce un limitato ambito di operatività all'autonomia privata in seno alla contrattualistica sportiva riferita, nella specie, alla figura del lavoratore sportivo. Tale opinione si fonda, com'è noto, da un lato, sulla prevalenza assegnata alla norma di fonte eteronoma nella composizione della disciplina del contratto di lavoro sportivo, e, dall'altro, sul rigido formalismo che caratterizza tale disciplina alla luce della normativa di fonte federale.

L'analisi dei dati tratti dall'osservazione diretta in campo della prassi negoziale ha permesso di rivelare come, se è vero che il rigido formalismo cui sono tenute le parti obbliga le stesse all'impiego di moduli il cui contenuto minimo essenziale è già predeterminato, tuttavia, le stesse recuperano tra le maglie di tale formalismo spazi di autonomia che consentono di far convergere tale contenuto verso la realizzazione degli interessi in concreto perseguiti.

E così l'impiego delle "Altre scritture" diviene lo strumento che consente alle parti di liberarsi dai vincoli eccessivi, restituendo alle stesse ampi margini di esplicazione della autonomia contrattuale. L'analisi di alcune specifiche clausole che la prassi negoziale ha nel tempo consolidato, quali l'opzione, la contro-opzione, ovvero la c.d. recompra, dà chiara attestazione di quanto sopra detto.

Nello svolgimento della ricerca si è tenuto conto anche della recente riforma da ultimo attuata dal legislatore statale con il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, attuativo dell'art. 6 della L. 8 agosto 2019, n. 86, recante “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”. Tramite essa il legislatore, in risposta alle istanze provenienti dagli sportivi e, in specie, dei c.d. professionisti di fatto, ha dato finalmente giusto riconoscimento agli interessi di un'ampia categoria di soggetti con le tutele che sono proprie dei lavoratori sportivi professionisti.

Sarà da valutare in che modo l'autonomia, fino ad oggi riconosciuta al lavoratore sportivo professionista in tema di determinazione del contenuto del contratto di lavoro sportivo, verrà riconosciuta anche al lavoratore sportivo dilettante.

## **Bibliografia**

AIELLO G., CATILLI A., Il caso Rosi: il riparto di giurisdizione nel provvedimento disciplinare sportivo, in Riv. Dir. Sport., 1996

ALBANESI A., Natura e finalità del diritto sportivo, in Riv. Dir. Sport., 1957

ALBANESI A., Fallimento e sciopero. Limiti di compatibilità con l'ordinamento sportivo, Riv. dir. sport., 1974

ALLEGRO G., Sport dilettantistico e rapporti di lavoro in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), Lineamenti di diritto sportivo, Milano, 2008, p. 171 ss.

ALVISI C., Autonomia privata e autodisciplina sportiva, Giuffrè, Milano, 2000.

ANASTASI A., Annotazioni sul caso Bosman, in Riv. Dir. Sport., 1996

ANGELI BERNARDINI P., Mito e attualità nelle Odi di Pindaro, Roma, 1983

ARRIGO G., Il diritto del lavoro dell'Unione europea, Milano, 1998

BARILE P., “La Corte di Giustizia delle Comunità europee e i calciatori professionisti”, in Riv. Dir.

Sport., 1977.

BASSI V., PERSICO G., Sport e profili fiscali, in COLUCCI M. ( a cura di ), Lo sport e il diritto, Napoli, 2004 BASTIANON S., Bosman, il calcio e il diritto comunitario, in Foro It., 1996.

BASTIANON S., La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman, in Riv. Dir. Sport., 1996.

BASTIANON S., Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi Deliège e Lehtonen, in Riv. Dir.Sport., 1996.

BASTIANON S. , Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza , in Il diritto dell'Unione europea, 1998.

BASTIANON S., Non c'è due senza tre. Il tribunale di Namur e il judo continuano a chiamare, ma la Corte trova (facilmente) il modo di non rispondere, in Riv. Dir. Sport., 1998.

BATTELLI E., Formazione e invalidità del contratto sportivo tra pluralismo delle fonti e unità del sistema normativo, Rivista Di Diritto Sportivo, 2016, 2, p. 366.

BATTISTA J., Lo sport ed il diritto comunitario della concorrenza, in COLUCCI M. ( a cura di ), Lo sport e il diritto, Jovene, Napoli, 2004.

BELLAVISTA A., Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1997, p. 521 ss.

BERNINI G., Lo sport e il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali, in Riv. Dir. Sport., 1993.

BETTI E., Autonomia Privata, in Noviss. Dig. It., I, Torino, 1967.

BETTI E., Teoria generale del negozio giuridico, UTET, Torino, 1960.

BIANCA C.M., Diritto Civile, Il Contratto, Milano, Giuffrè, 1987, 679 e ss.

BIANCA C. M., Condizioni generali di contratto (tutela dell'aderente), in Dig. sez. civ., III, Torino, 1988, 397 ss.

BIANCA C. M., Condizioni generali di contratto. I) Diritto civile, in Enc. giur., VII, Roma, 1988, 1 ss.

BIANCA C. M., Condizioni generali di contratto. II) Diritto comparato e straniero, in Enc. giur., VII, Roma, 1988, 1 ss.

BIANCA C.M., La vendita e la permuta, cit. Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, Vol. VII, Tomo I, II ed., Utet, Torino, 1993.

BIANCHI D'URSO F., G. VIDIRI, La nuova disciplina del lavoro sportivo, in Rivista di diritto sportivo, 1982, p. 2090 ss.

BIANCHI D'URSO F., Una sentenza “annunciata” in tema di libera circolazione dei calciatori nell’Unione europea, in Il Diritto del Lavoro, 1996, p.14.

BIASI M., Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021, Lavoro Diritti Europa, n. 3/2021

BORRUSO R., Lineamenti del contratto di lavoro sportivo, in Riv. dir. sport., 1963

BRINO V., La certificazione dei contratti di lavoro tra qualificazione del rapporto e volontà assistita, in Lav. dir., 2006, p. 384.

BUCCIARELLI DUCCI B., Legislazione e sport, in Riv. dir. sport., Milano, 1965

CALCIANO M., Diritto dello Sport, Il sistema delle responsabilità nell’analisi giurisprudenziale, Giuffrè, Milano, 2010



CALO' E., Via libera agli atleti extracomunitari: i casi Ekong e Sheppard, in Corriere Giurispr., 2001.

CANTAMESSA, 11 temi dello sport professionistico a squadre, Giuffrè, Milano, 2017 p. 44.

CANTAMESSA L., RICCIO G.M., SCIANCALEPORE G., (a cura di), Lineamenti di diritto sportivo, Giuffrè, Milano, 2008

CAPRIOLI R., Le federazioni sportive nazionali fra diritto pubblico e diritto privato, in Dir. e giur., 1989.

CARINGELLA F., Brevi considerazioni in tema di forma scritta del contratto di lavoro sportivo, Riv. dir. sport., 1994, p.686

CASSESE S., Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sull'applicazione ad esse della disciplina del "parastato", in Riv. Dir. Sport., 1979.

CECHELLA C., L'arbitrato del lavoro sportivo, in Rivista di diritto processuale, 1988

CESARINI SFORZA W., Il diritto dei privati (1929), in ID., Il corporativismo come esperienza giuridica, Milano, 1942

CESSARI A., Il favor verso il prestatore di lavoro subordinato, Giuffrè, 1966

R. CICALA, Il negozio di cessione del contratto, Napoli, Jovene, 1962.

CINQUE M., L'eredità digitale alla prova delle riforme, Riv. Dir. civ., 2020, 1, 72.

CLARICH M., La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?, in Riv. Dir. Sport., 1996.

R. CLARIZIA, La cessione del contratto, Giuffrè, Milano, 1991.

COCCIA M., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., Diritto dello Sport, Firenze, 2004.

COLUCCI M., Lo sport e il diritto: profili istituzionali e regolamentazione giuridica, Jovene, 2004.

COLUCCI M., L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Vol. II, Fasc. 2, 2006.

CORVID., La recompra nel calcio tutelata in forma contrattuale, Contratti, IPSOA, 2020

D'ANTONA M., L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro, DLRI, 1991

D'ONOFRIO P., Manuale operativo di diritto sportivo, Maggioli, Ferrara, 2007.

DE LUCA TAMAJO R., La norma inderogabile nel diritto del lavoro, Jovene, Napoli, 1976.

DE SILVESTRI A., La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, in AA.VV., La Giustizia Sportiva- analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n.280, Forli, 2004.

DETTORI P., "Forma del patto di assunzione in prova", in M.G.L., 1982, pag. 786

DE SILVESTRI A., in COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., Diritto dello Sport, Firenze, 2004.

DE SILVESTRI A., Il lavoro nello sport dilettantistico, Convegno Nazionale Sport e Diritto del Lavoro, Torino, 13-14 gennaio 2006, in [www.Giustiziasportiva.it](http://www.Giustiziasportiva.it).

DE SILVESTRI A., Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico, in AA.VV., Il rapporto di lavoro dello sportivo, Forli, 2007.

DI CIOMMO F., Manuale di diritto privato, Giappichelli, Torino, 2016.

DI CIOMMO F., La responsabilità civile in ambito sportivo, in CANTAMESSA L., RICCIO G.M., SCIANCALEPORE G., (a cura di), Lineamenti di diritto sportivo, Giuffrè, Milano, 2008.

DI FILIPPO M., La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1996.

DI FILIPPO M., in Commentario breve alle leggi sul lavoro, a cura di GRANDI M., PERA G., CEDAM, Padova, 2005

DI FRANCESCO M., Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro sportivo nel settore del calcio professionistico, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 2007.

DI NELLA L., Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico, in Riv. Dir. Sport., 1999.

DI SAN LUCA G.C., Dei limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Riflessioni intorno a calcio e diritto, in Diritto Pubblico, 2007.

DIEZ-HOCHLEITNER J. – MARTINEZ SANCHEZ A., Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo, in Riv. Dir. Sport., 1996

DINI P., Le basi dell'autonomia normativa nel diritto sportivo, in Riv. Dir. Sport., 1975

FACCI G., Il contratto immeritevole di tutela nell'ordinamento sportivo, Contratto e Impr., 2013.

FAVA P., La cessione di calciatori: legge civile e legge fiscale, Il Fisco, 2002

FERRARA L., L'ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata, in Diritto Pubblico, 2007.

FERRI G.B., Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Giuffrè, Milano, 1968.

FERRI G.B., Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale, Rivista del Dir. Commerciale, Padova, Piccin, 1971, p

FONTANA, Il contratto di lavoro sportivo come contratto speciale di lavoro subordinato, in Monitore. trib., 1966, 1370;

FRATTAROLO V., Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2004

FREELAND M., KOUNTOURIS N., TOWARDS a comparative theory of the contractual construction of personal work relations in Europe, in Industrial Law Journal, 2008.

GALGANO F., Diritto civile e commerciale, II, 1, CEDAM, Padova, 1990.

GALGANO F., La compravendita dei calciatori, Contratto e impr., 2001.

GAZZONI F., Equità e autonomia privata, Giuffrè, Milano, 1970.

GERACI L., Natura del rapporto fra la società calcistica e il giocatore, in Arch. resp. civ., 1972, 503 e in Riv. dir. sport., 1971, 262.

GHERA E., Diritto del Lavoro. Il rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 2009.

E. GHERA, Diritto del lavoro, Cacucci, Bari, 2013

GHERA E., GARILLI A., GAROFALO D., Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2020

GIACOBBE G., Il giocatore di calcio professionista è lavoratore subordinato?, in Giust. civ., 1963, I, 1892.

GIANNINI M. S., Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. dir. sport., 1949.

GIANNINI M.S., Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. Trim. di Dir. Pubbl., 1996.

GIROTTI C., Il rapporto giuridico del calciatore professionista, in Riv. dir. sport., 1977, 171.

GORLA G., Il contratto, Giuffrè, Milano, 1955.

GRECO P., “Il contratto di lavoro”, Torino, 1939, pag. 142.

GRECO P. – COTTINO G., Della Vendita, in Comm. cod. civ. a cura di A. Scialoja e G.Branca, Bologna - Roma, 1981.

GUARNERI A., Il contratto immeritevole di tutela e il rasoio di Occam, Nuova Giur. Civ., 2018.

GUGLIEMETTI G., I contratti normativi, CEDAM, Padova, 1969.

GUIDOLIN R., Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto, in Riv. Dir. Sport., 1998.

LAMBERTI A., La frode sportiva, Napoli, 1990

LANDOLFI S., La legge n. 91 del 1981 e la “emersione” dell’ordinamento sportivo, in Riv. dir. sport., 1982.

LIOTTA G., La gratuità nello sport. in L. Santoro (a cura di), “Temi di diritto sportivo”, Ed. Leopardi, 2006, p.119.

LIOTTA G., Sport (Diritto dello), in Rivista della facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli studi di Palermo, 2008, p. 19 ss.,

LIOTTA G., SANTORO L., Lezioni di diritto sportivo, Giuffrè, Milano.

LUBRANO E., L’ordinamento giuridico del giuoco calcio, Ist. Editoriale Regionale italiano, 2011.

LUBRANO E, MUSUMARRA L., Diritto dello Sport, Ed. Discendo Agitur, Roma, 2017.

LUISO F.P., Ancora intorno agli arbitrati sportivi, in Rivista dell’arbitrato, 1991.

LUISO F.P., L’arbitrato sportivo tra ordinamento statale e ordinamento federale, in Rivista dell’arbitrato, 1991.

MANZELLA A., La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie, Riv. dir. sportivo 1993, 6



MARCHESE M., Diritto al lavoro e tutela dei vivai giovanili, in AA.VV., Il rapporto di lavoro dello sportivo, Forlì, 2007.

MARTINELLI G., Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica, in Rivista di diritto sportivo, 1993, p. 13 ss.

MARTONE A., Osservazioni in tema di lavoro sportivo, in Riv. dir. sport., 1964

MAZZAMUTO S., Libertà contrattuale e Utilità sociale, Persone e Mercato, 2011.

MAZZONI G., in Tipicità o atipicità del contratto di attività sportiva, in AA.VV., Il rapporto di lavoro nello sport. L'attività sportiva come lavoro subordinato, Firenze, 1964.

MESSINEO F., Contratto normativo e contratto tipo, (voce), in Enc. Dir., X, Milano, 1961.

MIRTO P., L'organizzazione sportiva italiana. Autonomia e specialità del diritto sportivo, in Riv. Dir. Sport., 1959.

MORACE PINELLI A., Atti di destinazione, Trust e Responsabilità del debitore, Giuffrè, Milano, 2007

MORO P., Questioni di diritto sportivo: casi controversi nell'attività dei dilettanti, Pordenone, 1999, p. 5 ss.

MORZENTI PELLEGRINI R., L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale, Giuffrè, Milano, 2007.

MUSUMARRA L., Il rapporto di lavoro sportivo, Aa.Vv., Diritto dello Sport, Firenze, 2008, p. 217 ss.

MUSUMARRA L., La qualificazione degli sportivi professionisti dilettanti nella giurisprudenza comunitaria, in Rivista di diritto ed economia dello sport, 2005, p. 41.

MUSUMARRA L., ROMANO E., Il vincolo sportivo e la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, in F. Iudica (a cura di), Diritto Sportivo, 2° ed., Giappichelli, Torino, 2020, 144.

NIVARRA L., RICCIUTO V., SCOGNAMIGLIO V., Istituzioni di diritto privato, Giappichelli, Torino, 2017.

NOGLER L., La certificazione dei contratti di lavoro, Working Paper Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo "Massimo D'Antona"- 008/2003 p. 4.

NOVELLA M., Note sulle tecniche limitative dell'autonomia individuale nella disciplina del lavoro a progetto, in *LD*, 1/2004, p. 118.

PATTI S., Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, in *I contratti in generale*, I, a cura di E. Gabrielli, in *Trattato dei contratti* diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Torino, 1999, 295 ss.

PIGNALOSA M. P., Ordinamento sportivo e fonti private, in *Jus Civile*, Giappichelli, Torino, 2017.

PITTALIS M., *Diritto e Sport*, Cedam, Milano, 2019.

REALMONTE F., L'atleta professionista e l'atleta dilettante, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 371 ss.

RESCIGNO P., L'autonomia dei privati, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, Modena, 1988, pp. 534 ss.

RIPA L., Gli accordi economici nel calcio dilettantistico del terzo millennio, in *Rassegna di Diritto ed economia dello sport*, AA.VV., Anno IX – Numero 1/14, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014.

ROMAGNOLI U., *Il contratto collettivo di impresa*, Giuffrè, Milano, 1963.

ROMANI F., MOSETTI U., Il diritto nel pallone: spunti per un'analisi economica della sentenza Bosman, in Riv. Dir. Sport., 1996, pag.436-457.

ROMANO S., L'ordinamento giuridico, Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto, Pisa, 1918).

ROMANO S., L'ordinamento giuridico, Sansoni, Firenze, 1945, II ed. con aggiunte.

ROMANO S., Autonomia, in Frammenti di un dizionario giuridico, rist. inal., Milano, 1983.

ROMANO S.F., Autonomia Privata, Giuffrè, Milano, 1957.

SACCO R., Le invalidità, in Il Contratto, (a cura di) R. SACCO – G. DE NOVA, Utet, 2004, pag. 485.

SANINO M., La giustizia sportiva, CEDAM, Padova, 2016.

SANINO M., VERDE F., Il diritto sportivo, IV ed., CEDAM, Padova, 2015.

SANDULLI A.M., Fonti del diritto, in Novissimo Dig. it., Torino, 1961.

SANTORO L., Il negozio fiduciario, Giappichelli, Torino, 2002.

SANTORO PASSARELLI F., Autonomia collettiva (voce), in Enc. Dir., IV, Giuffrè, Milano, 1959.

SCARPELLI F., Lavoratore subordinato e autotutela collettiva, Giuffrè, Milano, 1993.

SENSALE M., La legge 23 marzo 1981, n. 91 e la natura giuridica delle federazioni sportive, in Rivista di Diritto Sportivo, 1984, pp. 490 ss.

SERIO M., Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento di diritto comune, in Temi di Diritto Sportivo, a cura di L. Santoro, Ed. Leopardi, Palermo, 2006.

SIMI V., Il favore dell'ordinamento giuridico per i lavoratori, Giuffrè, 1967

SPADAFORA M. T., Diritto del lavoro sportivo, Torino, 2012, p. 95 ss.

TOGNON J., Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti, in [www.Giuslavoristi.it](http://www.Giuslavoristi.it), 2005.

TRABUCCHI A., Sport e lavoro lucrativo. Partecipazione alle gare e requisito di cittadinanza in uno dei paesi della Comunità Europea, in Riv. dir. civ., 1974.

TREMOLADA M., La parità di trattamento tra lavoratori, in C. CESTER (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento, in F. CARINCI (diretto da), Diritto del lavoro. Commentario, Utet, Torino, 1998, II, pp. 558 ss

VALLEBONA A., “Istituzioni di diritto del lavoro”, Volume II, “Il rapporto di lavoro”, Cedam 2008, sesta edizione, Cap. II, pag. 92

VESPIGNANI L., Il rapporto tra il giocatore e la società sportiva, in Riv. Dir. Sport., 1960, 339.

VIDIRI G., Frode sportiva e repressione del giuoco delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989,n.401), in Giust. Pen., 1992.

VIDIRI G., Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale, Rivista it. dir. lav, 1, 2002, 39.

ZINNARI D., Atleti dilettanti, sportivi non professionisti?, in GiustiziaSportiva.it, 2007, p. 23 ss..

ZOLI C., Contratto e rapporto tra potere e autonomia nelle recenti riforme del diritto del lavoro, 2004